Rassegna della Giustizia Militare

Rivista di Diritto e Procedura penale militare

MINISTERO DELLA DIFESA

GIUSTIZIA MILITARE

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

in copertina

Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze

INDICE DEL NUMERO 1 / 2025

Intervento del Presidente della Corte militare di Appello
Dott. Giuseppe Mazzi p. 1

Intervento del Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare
On. Pietro Laffranco p. 73

Intervento del Sotto Segretario di Stato della Difesa
On. Matteo Perego di Cremnago p. 77

Intervento del Procuratore Generale militare della Procura della Repubblica presso la Corte militare di Appello
Dott. Marco De Paolis p. 79

Intervento del Vice Avvocato generale dello Stato
Avv. Enrico De Giovanni p. 105

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco Napoli p. 109

Intervento del Presidente associazione Magistrati Militari
Dott. Filippo Verrone p. 112

Intervento del Presidente della Camera Penale Militare
Avv. Saveria Mobrici p. 114

Intervento del
Presidente della Corte militare di Appello

Dott. Giuseppe Mazzi

Croyez ceux qui cherchent la vérité,
doutez de ceux qui la trouvent

André Gide, 1952

Indice

1. Premessa

2. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare
2.1. La nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili
2.2. Custodia cautelare in carcere e competenza del giudice collegiale
2.3. Modifiche introdotte dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 all'art. 1051 del C.O.M.
2.4. Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari

3. Il processo penale militare telematico

4. Questioni di legittimità costituzionale

5. L'attività giudiziaria militare nel 2024
5.1. Il soggetto attivo dei reati militari, con particolare riguardo ai militari assenti per infermità
5.2. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria
5.3. Questioni in tema di lavoro sostitutivo
5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa militare
5.5. Reati contro il servizio militare: rivelazione di notizie riservate; violata consegna; forzata consegna; diserzione; omessa presentazione in servizio
5.6. Reati contro la disciplina militare
5.7. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare; truffa
5.8. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza
5.9. Reati contro la persona: lesioni personali; diffamazione
5.10. Fattispecie in tema di particolare tenuità del fatto
5.11. Questioni processuali
5.12.Tribunale militare di sorveglianza

6. Dati statistici

7. Considerazioni finali

8. Grafici

1. Premessa

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e costituisce un sicuro punto di riferimento per ognuna delle istituzioni dello Stato. Desidero specificamente ringraziare il Capo dello Stato per aver voluto ricordare, nel discorso tenuto a Civitella in Val di Chiana il 25 aprile 2024, l'impegno della magistratura militare, in relazione ai gravissimi crimini di guerra compiuti sul territorio italiano ed anche all'estero nel 1944.

Ringrazio i magistrati militari giudicanti, che hanno contribuito a fornire il materiale per la stesura della presente Relazione, ed il personale della Corte militare di appello che ha collaborato alla organizzazione della cerimonia.

Nel corso del 2024 sono state prorogate molteplici missioni internazionali svolte dalle Forze armate italiane ed altre se ne sono aggiunte. Con la legge n. 168 del 31 ottobre 2024 sono stati anche modificati alcuni articoli della legge n. 145/2016, recante disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali (con particolare riferimento alla individuazione ed all'impiego di "*forze ad alta o altissima prontezza operativa*": impiego che è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, ed è poi, entro cinque giorni, autorizzato o non autorizzato dalle Camere).

In uno scenario internazionale che continua a destare grandi preoccupazioni – per il riemergere di tensioni politiche ed economiche ma soprattutto per i conflitti armati in corso, in particolare quello che da tre anni vede coinvolte Federazione Russa e Ucraina e quello fra palestinesi di Hamas ed Israele – si stanno facendo strada spiragli per una trattativa.

È certamente troppo presto per manifestare ottimismo ma sono assolutamente sicuro che:

l'Italia, anche per la sua posizione chiave al centro del Mediterraneo, continuerà a svolgere un ruolo importante, per favorire ogni iniziativa che promuova la pace nelle relazioni internazionali e per fornire un concreto supporto, anche militare, alle operazioni di mantenimento della pace;

i militari italiani, di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, cui potrebbe anche essere chiesto l'adempimento di ulteriori compiti in tale ambito, non si sottrarrano in alcun modo ai pericoli ed ai disagi che tali rinnovati impegni potrebbero comportare.

Tutto ciò nel pieno rispetto della prescrizione di cui all'art. 1483 Cod. ord. mil. (secondo cui "*le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche*"): norma fondamentale che, garantendo la costante estraneità dei militari alle polemiche e controversie della politica, mira ad assicurare ai militari la vicinanza ed il sostegno di tutti i cittadini italiani.

Non può ignorarsi che il tema di maggiore attualità in tema di giustizia concerne il procedimento di revisione costituzionale in atto, relativo alle norme sulla magistratura e sull'ordinamento giudiziario.

La magistratura militare ha una particolare sensibilità con riguardo ai princìpi costituzionali sulla giurisdizione, per la sua esperienza del tutto peculiare: infatti, solo con la riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace (legge 7.5.1981, n. 180) e con l'istituzione del Consiglio della magistratura militare (legge 30.12.1988, n. 561), sono state introdotte adeguate garanzie di indipendenza, con l'equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quello dei magistrati ordinari.

È stato quindi necessario attendere, per quaranta anni, un intervento della Corte costituzionale (sentenza 9 marzo 1988, n. 266) che, con una pronuncia con cui affermava la illegittimità costituzionale della normativa vigente, ha significativamente affermato che:

«*l'obbligo del legislatore d'assicurare l'indipendenza della magistratura militare discende direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost.;*

... con la legge n. 180 del 1981, il legislatore ha inteso porre fine al regime previgente, indubbiamente non conforme a Costituzione, in tema d'ordinamento giudiziario militare di pace;

... l'impegno, ex art. 15 della stessa legge, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" equivale ad esplicito riconoscimento del dovere, allo stesso legislatore incombente ex art. 108, secondo comma, Cost.;

senonché, il non aver previsto alcun termine per la costituzione dell'organo d'autogoverno della magistratura militare … induce a ritenere ormai violato il secondo comma dell'art. 108 Cost.;

… non é più tollerabile che, a quasi sette anni dall'entrata in vigore della legge n. 180 del 1981, venga ancora seguito un procedimento, relativo a tutti i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare, che ancora consente una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo».

Prima di affrontare il tema cui è dedicata la parte prevalente della Relazione scritta (ovvero l'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2024) va premesso che anche nello scorso anno vi sono stati plurimi interventi normativi di interesse per la giurisdizione militare.

Gli artt. 2 e 4 della legge 9 agosto 2024, n. 114 hanno introdotto nel contesto dell'ordinamento processuale penale l'attribuzione ad un organo collegiale della competenza funzionale per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (articolo 328, comma 1 quinquies c.p.p. e artt. 7 *bis* e 7 *quater* ord. giud.).

Tale previsione normativa, che dovrà essere applicata anche nell'ambito della giurisdizione militare, comporterà significative ripercussioni sull'organizzazione e funzionalità degli uffici giudiziari. Va considerato in particolare che i collegi degli organi giudiziari militari sono composti, oltre che da magistrati militari, da ufficiali estratti a sorte: non c'è ragione per cui si debba ritenere che per il Collegio che dispone la custodia in carcere debba essere prevista una composizione diversa ma ciò richiederà necessariamente una disciplina attuativa, che potrebbe anche essere definita dal Consiglio della magistratura militare.

Vi potranno essere anche delle difficoltà applicative, tenuto conto delle previsioni normative di incompatibilità e del fatto che i tre Tribunali militari hanno un organico di soli sei giudici, che possono essere chiamati a svolgere funzioni monocratiche (G.I.P e G.U.P.) e collegiali (G.U.P. competente per l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere, Tribunale del riesame, Giudice dibattimentale): alle difficoltà applicative potrebbe tuttavia essere agevolmente posto rimedio mediante provvedimenti di supplenza.

L'art. 7 della Legge 9 agosto 2024, n. 114, ha sostituito il comma 2, lett. a), dell'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare, prevedendo, in materia di impedimento all'avanzamento, che: "*2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa"*.

Nella precedente formulazione i militari erano invece esclusi dall'avanzamento (vedendo quindi frustrate le aspirazioni di carriera) già dal momento del rinvio a giudizio o della ammissione ai riti alternativi.

La circostanza che sia ora necessaria, quale impedimento all'avanzamento, una sentenza di condanna, almeno in primo grado (e non soltanto il rinvio a giudizio), costituisce sicuramente un rafforzamento delle garanzie per l'imputato militare (alla luce anche della previsione di cui all'art. 27, comma 2, della Costituzione).

Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici è disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dagli art. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 c.p. e dall'art. 3 della legge 1383 del 1941, «*l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto*». È da rilevare al riguardo che rientrano in tale disposizione anche i militari della Guardia di Finanza rinviati a giudizio per lo speciale reato di cui all'art. 3 della legge 1383/1941, ma non i militari rinviati a giudizio per il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.

L'art. 9 del D.L. 4/7/2024 n. 92, ha introdotto nel codice penale comune il delitto di "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" (art. 314 *bis*).

Nei primi commenti concernenti la nuova fattispecie di cui all'art. 314 *bis* c.p. è stato evidenziato un problema interpretativo, connesso alla risalente controversia in ordine alla punibilità delle condotte di distrazione ed alla distinzione fra mutamento di destinazione da una finalità pubblica

ad una finalità privata (fatto riconducibile comunque, secondo la giurisprudenza, al concetto di appropriazione) e mutamento di destinazione da una determinata finalità ad altra, parimenti di pubblico interesse.

Risulta pertanto evidente come, anche alla luce del nuovo intervento legislativo, la disciplina penale militare in tema di peculato (imperniata soltanto sulla condotta di appropriazione) sia del tutto obsoleta ed il rapporto con la disciplina comune (che invece si articola ora in ben tre fattispecie penali, con il delitto di peculato di cui all'art. 314, comma 1, c.p., ora affiancato dai delitti di peculato d'uso e di indebita destinazione), risulta tale da determinare continue problematiche relative alla definizione del reato, militare o comune, in concreto ravvisabile ed alla conseguente individuazione dell'autorità giudiziaria, militare od ordinaria, competente.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della attività degli uffici giudiziari militari e la prospettiva di una piena digitalizzazione del processo penale militare (in conformità a quanto si sta realizzando nel processo penale ordinario) va segnalato che, con Decreto del Ministro della difesa n. 123 del 19 luglio 2024 (pubblicato il 29 agosto 2024) è stato adottato, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali, il "*Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico*".

Tale Regolamento realizza il duplice obiettivo, individuato ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022:

di definire le regole tecniche necessarie per la formazione del fascicolo informatico e per il deposito, comunicazione e notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale militare;

di individuare, per il periodo transitorio, le tipologie di atti per cui possono essere adottate modalità diverse di deposito, definendo i tempi per pervenire alla piena operatività del processo penale militare telematico.

Ai fini della piena operatività del Sistema informativo della giustizia militare dovranno peraltro essere emanati specifici decreti che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del citato Decreto n. 123, «*possono intervenire prima del 31 dicembre 2025 oppure, per comprovate ragioni tecniche, in data successiva il più possibile prossima alla stessa*».

In correlazione con le novità normative, merita di menzionare una norma che è stata emanata esattamente dieci anni fa: mi riferisco all'art. 131 bis c.p. (introdotto nel codice penale dal d. lgs. 28 del 2015) che si rivela, alla luce della esperienza ormai decennale di applicazione, come una importante clausola generale di apertura del sistema penale ad una valutazione sulla minima offensività del fatto: nel corso del 2024 presso i giudici militari di primo grado sono state definiti 47 procedimenti ai sensi del citato art. 131 bis.

Credo di poter dire che l'istituto della particolare tenuità del fatto costituisca ormai uno strumento indispensabile nella ordinaria attività del giudice penale.

Con riguardo alla attività giudiziaria svolta nel 2024, va segnalato in primo luogo che – cessata la applicazione dell'art. 23 bis d.l. 137/2020, relativo al c.d. giudizio cartolare emergenziale – è entrata a regime la procedura di cui all'art. 598 bis c.p.p.

Va peraltro segnalato che, come negli anni passati, per la parte preponderante dei procedimenti (82 %), si è svolta a richiesta delle parti la trattazione orale.

Va segnalato inoltre che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. 27.12.2024, n. 202, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, d.l. 73/2021, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

Solo un cenno può essere dedicato, nella premessa, ai procedimenti penali definiti, cui è dedicata la parte centrale della Relazione.

Anzitutto, la Corte militare di appello ha giudicato l'appello avverso la sentenza del Tribunale Militare di Roma che aveva condannato un militare alla pena di trenta anni di reclusione per aver rivelato a un agente di uno Stato estero, a scopo di spionaggio, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, classificate segrete o riservate.

I fatti davano luogo all'iscrizione di due diversi procedimenti penali, davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e all'Autorità giudiziaria militare; in entrambi, l'indagato era stato destinatario di misura cautelare custodiale.

Con la sentenza in oggetto, la Corte Militare di Appello ha confermato (salvo che per un capo, relativo a talune ipotesi di reato militare di "Esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio", ex art. 89-bis, n. 1, c.p.m.p., per le quali l'imputato era assolto per insussistenza del fatto) la sentenza di primo grado, rigettando sostanzialmente l'atto di appello, articolato in venti motivi principali di impugnazione e rideterminando la pena finale in ventinove anni e due mesi di reclusione.

La Corte di Cassazione, all'udienza del 20 novembre 2024, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato e ha confermato la sentenza di appello.

In diversi procedimenti sono stati presi in esame reati militari contro la persona (ingiuria, minaccia, percosse e lesioni personali) che hanno coinvolto militari legati da attuale o pregresso rapporto matrimoniale o sentimentale.

Le suddette fattispecie criminose si radicano sul mero status militare dei soggetti attivo e passivo e non richiedono, contrariamente a quanto previsto per i reati contro il rapporto gerarchico, alcun riferimento a cause attinenti al servizio ed alla disciplina militare.

Il procedimento per i reati militari, anche nel caso si tratti di fatti espressivi di violenza domestica, non è però idoneo ad attivare quell'articolato dispositivo di tempestiva prevenzione e repressione noto come "codice rosso" (il cui scopo essenziale si ravvisa nella necessità di apprestare tempestivi interventi di tutela e protezione della vittima).

Non è dubbio che i fatti oggettivamente idonei a configurare gli estremi della violenza domestica possano concernere anche gli appartenenti alle Forze Armate; tuttavia, pur essendo identici gli oggettivi fatti di reato e pur essendo evidenti le medesime ragioni di tutela preventiva, alla luce dell'attuale assetto normativo tale tutela preventiva non può avere luogo quando i fatti offensivi configurino i reati militari contro la persona.

Da ciò l'esigenza di un intervento del legislatore, che includa, anche i reati militari di percosse e lesioni tra quei reati che attivano il "codice rosso", con una previsione che si raccordi alla specificità dei predetti reati e alla posizione di servizio dei soggetti coinvolti (può al riguardo essere ricordato che il 26 ottobre 2022 è stato comunicato alla Presidenza del Senato il d.d.l. n. 243, di iniziativa dei senatori Rauti e Malan, recante "*Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale ed atti persecutori*").

Tra i procedimenti esaminati dagli uffici giudiziari militari nel corso dell'anno se ne evidenziano diversi ancora riguardanti, in via residuale, problematiche insorte e/o collegate, in varia misura, con il periodo pandemico da Covid, in particolare sotto il profilo del mancato rispetto da parte dei soggetti agenti di normative emergenziali prescriventi divieti o condotte vincolanti per i militari in servizio.

Sul punto, va evidenziato, in termini generali, che – ferma la valenza generale dell'art. 32 Cost., secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività – i militari, considerata l'importanza del servizio svolto, hanno lo specifico dovere di mantenere la propria integrità ed efficienza, fisica e mentale, ovvero la idoneità a svolgere i propri compiti: dovere che non rileva solo ai fini disciplinari, ma anche nell'ambito penale, come è dimostrato dalla tradizionale fattispecie di procurata infermità, che si applica quando un militare si rende volontariamente inidoneo allo svolgimento del servizio militare.

Nel corso del 2024, fra i convegni di specifico interesse per la giurisdizione militare, è importante menzionare: il convegno svolto ad Anagni, il 17 maggio 2024, per iniziativa del Gruppo italiano della Società internazionale di diritto militare e diritto della guerra, su "*Quali attività di contrasto alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario*"; l'incontro di studio svoltosi il 4.6.2024 presso la Corte di cassazione, su "*La repressione dei crimini di guerra tra giurisdizione nazionale e giurisdizione internazionale*"; l'incontro di studio organizzato dal Consiglio della magistratura militare il 12.11.2024, in tema di "*Questioni attuali sull'estensione delle giurisdizioni penali*".

2. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

2.1. La nuova fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili

A partire dal 1990 il legislatore ha introdotto modifiche, in tema di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare in ordine al reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., tali da alterare profondamente la originaria sostanziale corrispondenza con il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p. (cfr. Corte cost. sent. n. 286/2008: "*La riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), nel ridisegnare la disciplina del peculato comune senza apportare le stesse modifiche alla disciplina del peculato militare, ha determinato una alterazione dell'originario equilibrio, realizzando un'oggettiva disparità di trattamento tra le due tipologie di reati, la cui disciplina era in precedenza sostanzialmente omogenea. ... Questa Corte ... ha avuto modo più volte di sottolineare la mancanza di ragioni giustificative di una disparità di trattamento, a causa dell'insussistenza di significativi elementi di differenziazione tra il peculato militare, disciplinato dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, e il peculato comune"*.

La Corte costituzionale, con sentenza del 13 dicembre 1991, n. 448, è intervenuta per eliminare uno specifico profilo di contrasto normativo ed ha dichiarato l'illegittimità dell' articolo 215 c.p.m.p., limitatamente alle parole *«ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri»*, rilevando che «*l'abolizione della figura del peculato per distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di esse - come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990 ed è stato rilevato dalla dottrina - rientrano oggi nella nuova e più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice penale. ... Di conseguenza le condotte dei militari dianzi punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti, resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di trattamento*».

Con la successiva sentenza del 18 luglio 2008, n. 286 la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 215 c.p.m.p., nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.

Ulteriori interventi legislativi hanno però portato ad accentuare la differenziazione della disciplina penale prevista per il peculato comune rispetto al peculato militare (in contrasto quindi con quanto affermato dalla Corte costituzionale, che, già a partire dalla sentenza n. 473 del 1990, ha ritenuto non essere conforme a razionalità che le modifiche introdotte per il peculato comune non siano estese al peculato militare): è stata così aumentata la pena prevista per il peculato comune (cfr. l. 190/2012 e l. 69/2015), lasciando inalterata quella di cui all'art. 215 c.p.m.p., e sono state introdotte dalla normativa comune altre specifiche conseguenze sanzionatorie, ad esempio in tema di pene accessorie, senza considerare in nessun modo l'esistenza di una fattispecie speciale di peculato militare (cfr. l. 97 del 27.3.2001, che ha previsto la pena accessoria della estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, nel caso di condanna per il reato di peculato comune o di peculato del militare della Guardia di Finanza – art. 3 della l. n. 1383/1941, ma non nel caso di condanna per il peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.).

Si prospetta quindi certamente la necessità di una riforma organica della legge penale militare, in relazione ai reati contro l'amministrazione militare, tale da armonizzare le norme speciali relative ai reati militari con quelle comuni che concernono il reato di peculato.

Un recente intervento del legislatore ha reso però urgente e necessario un primo intervento di riforma.

Infatti, l'art. 9 del d.l. 4/7/2024 n. 92, recante "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*", ha introdotto nel codice penale comune l'art. 314 *bis* («*Indebita destinazione di denaro o cose mobili. - Fuori dei casi previsti*

dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»).

L'intento è stato quello di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione, abrogate con la l. 26/4/1990 n. 86, alcune delle quali venivano ricondotte dalla giurisprudenza al concetto di appropriazione, altre venivano fatte rientrare nel delitto di abuso d'ufficio, ora tuttavia abrogato.

La Corte di cassazione (sent. n. 08818/2020) ha cosi richiamato la «*pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui il concetto di "appropriazione", cui fa riferimento l'art. 314 cod. pen. nel definire il delitto di peculato, comprende necessariamente anche il comportamento distrattivo, condotta idonea ad imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso e conseguentemente esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari. … Solo laddove la condotta distrattiva sia anche caratterizzata da una distinta finalità pubblicistica, questa Corte ha ritenuto assumere utilità la contrapposta distinzione tra appropriazione e distrazione, ritenuta significativa al fine di distinguere il delitto di peculato da quello di abuso di ufficio: integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quanto si sia in presenza di una distrazione che, seppur finalizzata a profitto proprio, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene*».

Nei primi commenti concernenti la nuova fattispecie di cui all'art. 314 *bis* è stato così evidenziato un problema interpretativo, connesso alla risalente controversia in ordine alla punibilità delle condotte di distrazione ed alla distinzione fra mutamento di destinazione da una finalità pubblica ad una finalità privata (fatto riconducibile comunque secondo la giurisprudenza, come sopra indicato, al concetto di appropriazione) e mutamento di destinazione da una determinata finalità ad altra parimenti di pubblico interesse.

Risulta pertanto evidente come, alla luce del nuovo intervento legislativo, il rapporto fra la disciplina penale militare in tema di peculato (imperniata soltanto sulla condotta di appropriazione) e la disciplina comune (che invece si articola ora in ben tre fattispecie penali, con la fattispecie base di cui all'art. 314, comma 1, c.p., ora affiancata dalle fattispecie di peculato d'uso e di indebita destinazione), risulta del tutto obsoleta e tale da determinare continue problematiche relative al rapporto con i reati comuni di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Appare quindi necessario ed urgente, nella attesa di un'organica riforma che tenga conto di tutte le norme introdotte nel codice penale comune, un primo intervento per inserire nel codice penale militare di pace due nuove fattispecie penali che ricalchino il contenuto dei sopra indicati artt. 314 *bis* e 314, co. 2, del c.p., al fine di chiarire la linea di confine, allo stato non facilmente individuabile, tra norma comune e norma speciale militare.

In tal modo si eviterebbe la possibile e frequente verificazione di conflitti di giurisdizione e duplicazione di procedimenti, che finora ha riguardato i fatti per i quali non fosse palese se l'appropriazione fosse realizzata per fare un uso solo momentaneo; in futuro potrebbe concernere anche i casi in cui non sia palese quali fatti di distrazione siano riconducibili al concetto di appropriazione di cui all'art. 215 c.p.m.p. e quali invece potrebbero integrare la sola fattispecie di cui all'art. 314 bis c.p.

2.2. Custodia cautelare in carcere e competenza del giudice collegiale

Tra le novità che la l. 9 agosto 2024, n. 114 ha introdotto nel contesto dell'ordinamento processuale penale figurano due essenziali previsioni normative: l'introduzione del contraddittorio ante cautela (291 C.p.p.); l'investitura a favore del Collegio della competenza funzionale per

l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (articolo 328, comma 1 quinquies C.p.p.), anche nella prospettiva di un aggravamento della originaria misura cautelare (periodo finale del comma 4 dell'articolo 299 C.p.p.).

Le anzidette previsioni normative comportano significative ripercussioni sull'organizzazione e funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardi agli uffici con organico tabellare, rispetto ai quali appare difficoltoso il reperimento dei magistrati destinati a comporre il collegio e nel contempo garantire la successiva compatibilità a celebrare il giudizio di cognizione.

Di tali problematiche il legislatore si è invero dimostrato in qualche modo consapevole, atteso che l'art. 9 della legge n. 114/2024 ha differito di due anni l'entrata in vigore dell'art. 328 comma 1-quinques c.p.p. e delle norme che vi fanno riferimento, mentre contestualmente l'art. 5 ha disposto l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria di 250 unità.

Nessuna previsione di tal fatta si registra con riguardo all'ordinamento giudiziario militare, sicché è doveroso, a parere di chi scrive, predisporre misure organizzative che consentano di far fronte al nuovo scenario del giudice cautelare collegiale e nel contempo evitare che vengano a delinearsi incompatibilità a giudizio di cognizione.

Al riguardo potrebbe essere opportuno contemplare tali misure organizzative nel contesto della nuova circolare sulla organizzazione degli uffici giudiziari militari e prevedere, come misura interinale destinata ad ovviare al problema della incompatibilità al giudizio di cognizione, la applicazione di un giudice delle indagini preliminari di altra sede giudiziaria militare, puntualmente individuato nell'ambito della suddetta circolare e dei provvedimenti attuativi, a comporre il collegio destinato a riscontrare la richiesta di misura cautelare in carcere, anche quale aggravamento di un già disposto provvedimento cautelare personale.

In tale prospettiva, con riguardo alla posizione del giudice militare, si potrebbe prevedere o un sorteggio ad hoc per il ruolo di giudice militare della cautela in carcere, oppure stabilire di destinare a tale incombenza il giudice militare estratto come secondo supplente, ove provvisto dei requisiti della parità di grado. In tal modo rimane fermo, come giudice della cognizione, il giudice militare estratto come primo supplente. Va da sé che ove tale procedura non fosse esperibile per difetto del requisito della parità di grado, diviene inevitabile il rinnovo della procedura di estrazione a sorte per la sua individuazione.

2.3. Modifiche introdotte dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 all'art. 1051 del C.O.M.

L'art. 7 della Legge 9 agosto 2024, n. 114, ha sostituito il comma 2, lett. a), dell'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare, prevedendo, in materia di impedimento all'avanzamento, che: "*2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa".*

Nella precedente formulazione i militari erano invece esclusi dall'avanzamento (vedendo quindi frustrate le aspirazioni di carriera) già dal momento del rinvio a giudizio o della ammissione ai riti alternativi, per delitto non colposo.

La circostanza che sia ora necessaria, quale impedimento all'avanzamento, una sentenza di condanna, almeno in primo grado (e non soltanto il rinvio a giudizio), costituisce sicuramente un rafforzamento delle garanzie per l'imputato militare (alla luce anche della previsione di cui all'art. 27, comma 2, della Costituzione).

Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici è disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dagli art. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 c.p. e dall'art. 3 della legge 1383 del 1941, «*l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto*». È da rilevare al riguardo che, incongruamente, rientra in tale disposizione il militare della Guardia di Finanza rinviato a giudizio per lo speciale reato di cui all'art.

3 della legge 1383/1941, ma non il militare rinviato a giudizio per il reato di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.

Nell'affrontare le tematiche afferenti a competenze e prerogative della Magistratura Militare occorre sempre considerare il concetto di *militarità* – che permea ogni appartenente alle Forze Armate – e porre la giusta attenzione su cosa significhi essere un militare per l'ordinamento italiano.

È sufficiente, al riguardo, considerare la formula del giuramento prestato da chi indossa l'uniforme, nella quale, dopo la fedeltà alla Repubblica e l'osservanza alla Costituzione e alle leggi, viene prescritto l'adempimento *"con disciplina e onore"* di tutti i doveri del proprio stato.

Un onere che trova esplicita enunciazione nell'art. 712 del Testo unico delle Disposizioni regolamentari del Codice dell'ordinamento militare, ove si ribadisce che l'*assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate* deve essere improntato, oltre che alla disciplina e all'onore, a «*senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali, affrontando se necessario anche il rischio di sacrificare la vita*».

Parametri che, com'è evidente, impongono a ogni militare vincoli e obblighi notevolmente più gravosi rispetto ai cittadini non in armi, prescrivendo tra l'altro, come recita l'art. 732 del citato t.u.o.m., di «*tenere in ogni circostanza una condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze Armate*».

Oneri che si ripercuotono, in particolare, sulle norme che regolano i procedimenti disciplinari di stato a carico dei militari stessi, le cui sanzioni, come noto, risultano essere particolarmente afflittive, potendo consistere nella *sospensione dall'impiego da 1 a 12 mesi* ovvero addirittura nella *perdita del grado per rimozione* (di fatto un vero e proprio licenziamento).

Il codice dell'ordinamento militare, art. 1393, consente infatti di attivare un'azione disciplinare nei confronti di un appartenente alle Forze Armate sottoposto a procedimento penale non soltanto all'esito ma anche in pendenza dello stesso.

Una possibilità peraltro aggravata, sempre secondo quanto previsto dal C.O.M. (art. 916), dalla facoltà per l'Amministrazione di *sospendere precauzionalmente dall'impiego*, per una durata di 5 anni suscettibile peraltro di ulteriore proroga, un militare che sia soltanto «*imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado*».

Nel caso di procedimenti penali particolarmente lunghi è facile immaginare per quanto tempo un militare rischi di essere sospeso dal servizio, con le correlate penalizzazioni di natura soprattutto economica, nel caso in cui sia sottoposto ad un processo che potrebbe peraltro concludersi con un'assoluzione.

Un militare che riporti una condanna anche di minore entità e sospesa negli effetti, ovvero incorra nella prescrizione, dovrà quindi comunque subire un procedimento disciplinare che, ove ricorrano i presupposti per una sanzione di stato, potrà consistere in una temporanea sospensione dall'impiego se non addirittura in una perdita del grado.

Alla luce di tutti gli indicati elementi, che descrivono la *specialità* dell'ordinamento militare e più in generale della figura del militare, non si rinvengono ragioni per le quali un significativo numero di fattispecie non debbano essere giudicate da una Magistratura che, per la sua stessa natura, ha una profonda conoscenza dei valori e delle dinamiche proprie delle Forze Armate.

Sempre in correlazione ai particolari obblighi che caratterizzato la professione del militare, è opportuno un richiamo all'art. 748, comma 5, del Testo unico delle Disposizioni regolamentari del Codice dell'ordinamento militare (t.u.o.m.), il quale prescrive che «*il militare deve dare sollecita comunicazione al proprio Comando o Ente degli eventi che possono avere riflessi sul servizio*».

La portata della norma è stata chiarita da una specifica circolare della Direzione Generale per il Personale Militare che, dopo aver rimarcato come la non ottemperanza costituisca illecito disciplinare, ha individuato nella sussistenza di un procedimento penale a carico il principale obbligo di comunicazione per il militare nei confronti del Comando di appartenenza.

Tale comunicazione, come già accennato, è infatti prodromica, per il competente Comando di Corpo, alle valutazioni in ordine all'avvio ovvero rinvio dell'esame disciplinare della condotta del militare coinvolto.

Ma gli obblighi di comunicazione dei militari ai sensi dell'art. 748 del t.u.o.m. non si limitano alle fasi del procedimento penale per delitti non colposi, estendendosi anche a quelli colposi e ai reati contravvenzionali poiché, sempre secondo quanto indicato dalla circolare di PERSOMIL, pur non costituendo come detto immediate cause impeditive all'avanzamento, potrebbero assumere rilevanza in fase di vaglio disciplinare di corpo ovvero di stato.

2.4. Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari

Tematica che sta assumendo sempre maggiore importanza è poi quella relativa al sindacalismo militare, completamente riformato dalla legge n. 46/2022 e dai collegati decreti legislativi di attuazione.

La possibilità per i militari di costituirsi in associazioni professionali a carattere sindacale militare (le c.d. APCSM) è oramai una realtà con cui sarà necessario confrontarci senza riserve e preclusioni.

Un settore che specifiche norme del Codice dell'Ordinamento Militare (artt. 1475 e ss.) disciplinano in maniera organica e puntuale, secondo un bilanciamento che tiene peraltro conto della specificità delle Forze Armate.

Il diritto di libera organizzazione sindacale sancito dall'art. 39 della Costituzione può essere infatti esercitato, secondo un'adesione libera, volontaria e individuale, dai soli militari in servizio (sono infatti esclusi quelli nella riserva e in congedo assoluto), nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'art. 52 della stessa Carta costituzionale (*in primis* il sacro dovere di difesa della Patria), limite che ha come immediata conseguenza il divieto di aderire ad associazioni segrete e incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato, l'impossibilità di esercitare il diritto di sciopero nonchè la neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici.

Le A.P.C.S.M., inoltre, sempre in relazione all'indicato bilanciamento attuato dal legislatore, possono costituirsi soltanto previo assenso del Ministro della Difesa, mentre sono escluse dalla loro competenza le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale nonché l'impiego del personale in servizio.

Ma è sicuramente degno di rilievo l'ampio numero di competenze demandante alle predette associazioni sindacali militari, sintetizzabili in una profonda ed incisiva tutela del c.d. *benessere del personale*, tra le quali spicca il rafforzamento della partecipazione femminile e la tutela delle pari opportunità.

Un radicale e innovativo cambio di prospettiva che, per dare una plastica esemplificazione di quanto appena detto, ha imposto di intervenire sull'art. 751 del t.u.o.m. – il quale come noto delinea i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai militari e sanzionabili con la *consegna di rigore* – eliminando quelle norme in aperto contrasto con la nuova normativa sul sindacalismo militare.

È sufficiente infatti dare un rapido sguardo alle disposizioni soppresse per rendersi conto di come molti dei comportamenti prima suscettibili di sanzione disciplinare sono ora strettamente connaturati al libero esercizio dell'attività sindacale militare

3. Il processo penale militare telematico

In conformità a quanto stabilito dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*", il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022 ha previsto, tra le altre significative modifiche, la progressiva realizzazione del processo penale telematico, sia ordinario che militare.

In particolare, l'art. 87, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2022 ha demandato – come per il procedimento penale ordinario – alla fonte regolamentare l'emanazione di disposizioni concernenti la disciplina del procedimento penale militare telematico, nonché la definizione dei termini di transizione al nuovo regime.

Con decreto del Ministro della difesa n. 123 del 19 luglio 2024 (pubblicato il 29 agosto 2024) è stato adottato, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali, il regolamento che realizza il duplice obiettivo, individuato ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, di definire le regole tecniche necessarie ai fini del deposito, della comunicazione e della notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale militare e di individuare, per il periodo transitorio, le tipologie di atti per cui possono essere adottate modalità diverse di deposito, definendo i tempi per pervenire alla piena operatività del processo penale militare telematico.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale dettano una specifica regolamentazione che, nel rispetto delle nuove norme procedurali, si attaglia alle peculiari caratteristiche del sistema informativo per la gestione automatizzata del procedimento penale militare e del portale della Giustizia militare, definite nei progetti in corso di realizzazione.

In primo luogo, si deve evidenziare che un unico applicativo, denominato Sistema informativo della Giustizia Militare (SIGMIL), consentirà di gestire, come precisato all'articolo 3 del regolamento, con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del procedimento penale militare, la formazione del fascicolo, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali e ogni altra attività inerente o comunque connessa al procedimento penale telematico.

Sarà, di conseguenza, possibile da parte di magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria e soggetti abilitati, esterni agli uffici, depositare per via telematica, mediante *upload* in SIGMIL effettuato anche tramite il portale, atti redatti come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale, nel rispetto delle specifiche tecniche indicate, ai sensi dell'articolo 24, con uno o più decreti del Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, che saranno adottati, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali per i profili di interesse, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare.

I fascicoli del procedimento penale militare, come stabilito nel decreto ministeriale (articoli 9-12), potranno essere formati, conservati, aggiornati tramite il SIGMIL, che consentirà di assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità e la consultazione, e permetterà anche la trasmissione telematica degli stessi tra gli uffici giudiziari militari, mentre per quanto riguarda la trasmissione da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli militari si prevede che questa avvenga per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa.

Nel regolamento sono state, inoltre, dettate specifiche disposizioni per le comunicazioni e le notificazioni telematiche, con indicazione dei requisiti della casella di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, e per la partecipazione da remoto alle attività del procedimento penale militare mediante piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia militare.

Sono state, poi, disciplinate anche le modalità del pagamento telematico delle spese di giustizia, che potrà essere effettuato con la funzionalità PagoPA presente sul portale della Giustizia militare; in tal caso, la ricevuta di pagamento sarà acquisita direttamente dal SIGMIL ovvero trasmessa dall'interessato all'ufficio.

Gli eventuali malfunzionamenti dei sistemi informativi, secondo quanto previsto dall'art. 19, dovranno essere accertati dal Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa e immediatamente comunicati sul Portale della Giustizia Militare; allo stesso modo si dovrà provvedere alla verifica e alla segnalazione dell'avvenuta cessazione degli stessi.

Per tutti gli uffici giudiziari militari il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis* c.p.p., previa attestazione, come precisato all'art. 20 del regolamento, della piena operatività del SIGMIL con decreto del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, che provvederà anche, con uno o più decreti adottati sempre ai sensi dell'articolo 24, a definire preventivamente o contestualmente le specifiche tecniche necessarie.

In merito ai tempi per giungere a pieno regime, si è stabilito che alla piena operatività dell'applicativo si potrà pervenire entro il 31 dicembre 2025 ovvero, qualora ciò non sia possibile per

comprovate ragioni tecniche, in data successiva il più possibile prossima alla stessa (art. 20, comma 3).

Nel periodo transitorio, che decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, e dunque dal 13 settembre 2024, e si protrae sino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui sarà attestata la piena operatività del SIGMIL, l'applicativo potrà essere posto in esercizio provvisorio, in via sperimentale, negli uffici giudiziari militari appositamente individuati a tal fine, con decreti di cui all'articolo 24, sulla base della ritenuta idoneità dei mezzi informatici disponibili e della presenza di personale amministrativo con le necessarie competenze informatiche.

Secondo quanto previsto dall'art. 21, nell'arco temporale sopra indicato è consentito il deposito con valore legale degli atti, dei documenti e delle istanze del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni di normazione primaria.

Al riguardo si deve evidenziare che la modalità di deposito, contemplata dalla disciplina transitoria, mediante l'uso della posta elettronica certificata era stata già introdotta nel periodo pandemico per i procedimenti penali militari ed è tuttora resa possibile dalla previsione di una norma primaria. L'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha dettato, infatti, norme specifiche per il procedimento penale militare, al fine di introdurre i necessari correttivi alle disposizioni contemplate dalla legislazione emanata nel periodo di emergenza pandemica e rendere in tal modo concretamente produttive di effetti, con gli opportuni adattamenti, tutte le misure emanate per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e per il deposito degli atti, prevedendo, in particolare al comma 3, l'uso della posta elettronica certificata in luogo dei portali telematici, non in dotazione degli uffici giudiziari militari. Tale disposizione è stata, da ultimo, prorogata sino al 31 dicembre 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.

Sino al momento in cui non diventerà pienamente operativo il processo penale telematico, come precisato all'art. 23, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo il personale amministrativo degli uffici giudiziari militari continuerà ad inserire nel predetto fascicolo copia analogica del documento avente forma digitale, depositato tramite posta elettronica certificata, accompagnata da attestazione scritta della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, della conformità all'originale informatico della copia analogica inserita nel fascicolo e della verifica dell'autenticità della sottoscrizione. L'originale dell'atto informatico nativo digitale dovrà essere riversato su supporto informatico e allegato al fascicolo cartaceo con le modalità indicate dalle specifiche tecniche.

Sino alla emanazione dei decreti di cui all'art. 24 del regolamento, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche già vigenti, definite dal Responsabile della transizione al digitale e pubblicate sul portale della Giustizia militare.

4. Questioni di legittimità costituzionale

In data 17 settembre 2024 veniva emessa, d'ufficio, dal G.u.p. presso il Tribunale militare di Napoli, ordinanza (nel procedimento n. 311/2023) con la quale si promuoveva il giudizio della Corte Costituzionale sulla conformità dell'art. 227 c.p.m.p. all'art. 117, comma 1, della Costituzione, con riferimento all'art. 10 della CEDU.

Il contenuto dell'ordinanza citata è sinteticamente il seguente.

L'art. 227 c.p.m.p. punisce la condotta diffamatoria commessa dal militare, a danno di altro militare, con la sola pena detentiva della reclusione militare; la mancata previsione di una pena pecuniaria alternativa determinerebbe il contrasto con l'art. 10 CEDU, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Per consolidato orientamento della Corte EDU, infatti, la previsione normativa, per la diffamazione - e quindi anche per la diffamazione militare - della sola pena detentiva, risulterebbe incompatibile con l'art. 10 CEDU, in quanto "*non necessaria in una società democratica*" ed idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà d'informazione,

in tutti i casi in cui non ricorrano circostanze eccezionali, quali la propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.

Tanto premesso si evidenzia che il giudice militare che giudichi l'imputato responsabile del reato di diffamazione militare sarebbe tenuto, allo stato, ai sensi del censurato art. 227 c.p.m.p., ad irrogare la pena detentiva della reclusione militare per tutti i casi di diffamazione militare, e non già per i soli casi eccezionali della propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. In altri termini, l'art. 227 c.p.m.p. non consentirebbe al giudice militare di applicare la sola pena pecuniaria per la generalità dei casi di diffamazione militare e di riservare la pena detentiva ai casi eccezionali di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza.

Al militare imputato, viene contestato il reato di diffamazione militare previsto e punito dall'art. 227 c.p.m.p.; la questione sollevata pertanto è stata ritenuta rilevante e dirimente, posto che una sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. imporrebbe l'adozione di una sentenza di difetto di giurisdizione, con trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica. Una volta, infatti, espunta dall'ordinamento la norma speciale dell'art. 227 c.p.m.p., le condotte di diffamazione eventualmente commesse dal militare odierno imputato ricadrebbero nella più generale previsione normativa sulla diffamazione dell'art. 595 c.p., con pena detentiva applicabile in via alternativa rispetto alla pena pecuniaria.

Nel provvedimento si osserva altresì che andrebbe esclusa in radice la possibilità per il Giudice di accedere ad un'interpretazione dell'art. 227 c.p.m.p. conforme a Costituzione, atteso che l'applicazione di una pena pecuniaria alternativa non potrebbe certamente essere oggetto di un'attività interpretativa, necessitando, in ossequio al principio di legalità, di una specifica previsione legislativa. Non sarebbe praticabile, quindi, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, che considerasse irrogabile la pena detentiva in relazione alle sole condotte diffamatorie di incitazione all'odio, alla discriminazione o alla violenza. Una simile opzione ermeneutica, creativa e arbitraria, slegata dal dato letterale, ed esorbitante rispetto alla funzione giurisdizionale, risulterebbe infatti contraria al principio di legalità e lesiva degli artt. 25 e 101 Cost.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2024

5.1. Il soggetto attivo dei reati militari, con particolare riguardo ai militari assenti per infermità

5.1.1. Una recente decisione della Corte di cassazione (sentenza n. 23410 del 6 marzo 2024 - deposito 11 giugno 2024 -) ha avuto modo di soffermarsi su una questione la quale, ancorchè specificamente correlata alla soggezione o meno alla legge penale militare degli appartenenti alle Forze Armate in posizione di aspettativa per infermità, coinvolge il globale significato dalla previsione contenuta nell'articolo 5 del codice penale militare e relativa ai *"militari considerati in servizio"*.

La vicenda concerne una imputazione elevata nei confronti di un appuntato dei carabiniere, in posizione di aspettativa per infermità, in merito ai reati di violazione di corrispondenza commessa da militare incaricato del recapito della stessa (art. 129 cod. pen. mil. pace) e di disobbedienza (art. 173 dello stesso codice), in relazione ai quali il tribunale militare di Verona, con sentenza n. 57 del 2022, aveva emesso una sentenza di condanna.

In accoglimento del ricorso presentato dal difensore dell'imputato, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna per entrambi i reati con la formula della insussistenza dei fatti sulla base dell'argomento che l'imputato, in aspettativa per infermità al momento della commissione dei fatti, non rientrava tra i destinatari dei precetti della legge penale militare in quanto, essendo egli un semplice graduato, non poteva ricomprendersi tra i "militari considerati in servizio" ai sensi dell'articolo 5 del codice penale militare per la ragione che gli unici militari in aspettativa equiparata al servizio militare sono quelli rivestiti del grado di ufficiale o di sottufficiale.

Sia consentito, per meglio comprendere la portata di tale decisione, un breve riepilogo delle pertinenti previsioni normative, evidenziando in primo luogo come i reati militari di cui si occupa la giustizia militare costituiscano reati propri. A figurarne come autori, infatti, sono i soggetti appartenenti alle Forze Armate, nella ampia definizione che ne dà la norma di cui all'articolo 2 del

codice penale militare, e secondo le precise enunciazioni fornite dalle previsioni di cui agli articoli 3 e 5 del medesimo codice.

In tale contesto assumono rilievo preminente le previsioni del primo e terzo comma dell'articolo 3, che non presentano particolari problemi in quanto precisano, distinguendo tra ufficiali, sottufficiali e tutti i restanti militari, quale sia il momento di acquisizione del pertinente status militare e quale sia il momento di cessazione definitiva di tale status.

Da tali previsioni emerge il puntuale raggruppamento dei militari nelle tre distinte categorie degli ufficiali, sottufficiali e "altri militari", la cui rilevanza, come si vedrà tra poco, pare ripercuotersi anche nell'ambito della successiva previsione del citato articolo 5.

Di particolare interesse si rivela la previsione del comma 2 dell'articolo 3, ove si legge che «*L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare*».

La suddetta previsione è quindi chiara nello statuire che la soggezione alla legge penale militare non viene meno nelle situazioni, puntualmente enumerate e arricchite da una clausola di virtuale applicabilità estensiva, in cui i soggetti che possiedono lo status militare quale delineato nel comma 1 del medesimo articolo non siano in costanza di concreto ed effettivo svolgimento dell'attività di servizio.

La suddetta previsione, infatti, oltre a indicare specificamente le condizioni di assenza dal servizio per licenza, per infermità e per detenzione preventiva, chiude la elencazione con la eloquente, almeno negli intenti, locuzione secondo cui l'assenza dal servizio che prelude alla applicazione della legge penale militare può derivare da "altro analogo motivo".

A questo punto viene in rilievo la norma di cui all'articolo 5 del codice penale militare, la quale, coerentemente alla formulazione letterale della rubrica, contiene un elenco dei "*militari considerati in servizio" e* proclama la applicabilità della legge penale militare, per quanto di specifica pertinenza:

1) Agli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego… nella posizione di servizio permanente, ancorchè non prestino effettivo servizio alle armi";

2) Ai sottufficiali di carriera collocati in aspettativa.

Collocazione topografica ed intento manifestato dalla rubrica sembrano quindi chiaramente suggerire l'ipotesi esegetica che si sia in presenza di una norma che si correla alla previsione dell'articolo 3, relativa al concetto di "militari in servizio", e che estende l'ambito dei soggetti cui è applicabile, in quanto militari, la legge penale militare.

La norma enumera quindi due situazioni: aspettativa e sospensione dall'impiego: la aspettativa è presa in considerazione di per sé ed a prescindere dalle ragioni che ne sono alla base.

Pur evitando di sottostare al condizionamento di quali fossero i casi di aspettativa contemplati dalla legislazione vigente all'epoca di entrata in vigore del codice penale militare, è ineludibile il rilievo che, attualmente alla luce della previsione di cui all'articolo 884 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), l'aspettativa può anche derivare da "infermità temporanea" che si protragga oltre novanta giorni.

A fronte di tale quadro normativo, la Suprema Corte ha affermato che le uniche posizioni di aspettativa per infermità che generano la soggezione alla legge penale militare sono quelle che concernano ufficiali e sottufficiali. Con la conseguenza che il graduato di truppa in aspettativa per le medesime ragioni non rientra tra i destinatari della legge penale militare.

Il che comporta, come può agevolmente rilevarsi, che rispetto a tali soggetti viene di fatto resa inefficace la fondamentale norma incriminatrice della simulata infermità, posto che essa non potrebbe essere applicata al graduato di truppa che simuli il suo stato di perdurante infermità per ottenere ulteriori provvedimenti di aspettativa ed esonero dagli obblighi del servizio militare; nonché al medesimo soggetto che impieghi artifici e raggiri, occultando la documentazione sanitaria di interesse, allo scopo di vedersi riconosciuta una idoneità che diversamente non avrebbe avuto. Scenario, questo, che comporta, da un lato, la temporanea dispensa dagli obblighi di servizio a favore

di soggetti che invece dovrebbero prestare servizio; e dall'altro la immissione in servizio di soggetti che non hanno la necessaria idoneità.

In entrambi i casi, per il tramite di contegni fraudolenti posti in essere da graduati in aspettativa, viene ad essere pregiudicato il nucleo essenziale della compattezza ed affidabilità nel consorzio militare, che richiede la presenza in servizio dei soggetti idonei all'impiego e il solidale affidamento su soggetti che abbiano analoga idoneità. Inoltre diverrebbe problematico contestare al graduato di truppa in aspettativa per infermità anche il reato di diserzione, ulteriore fattispecie di reato esclusivamente militare, nella ipotesi che, nella predetta posizione, ponesse in essere un contegno di univoca e prospettica sottrazione al servizio militare, per esempio andandosene all'estero e permanendo in tale posizione anche dopo la scadenza del periodo di aspettativa.

La decisione nella Suprema Corte sembra in contrasto con la previsione dell'articolo 3 del codice penale militare, con la quale, in coerente esplicitazione della norma contenuta nell'articolo 1, si prevede che «*l'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorchè illimitata, per infermità, non esclude la applicazione della legge penale militare*».

La previsione dell'articolo 3 ha una sua autonomia e, pare, riveste un ruolo fondamentale nel definire l'ambito della soggezione alla legge penale militare. Ne deriva che la successiva previsione dell'articolo 5, che concerne la generica aspettativa, non ha altro scopo che quello di delineare, per il tramite del meccanismo di equiparazione, *ulteriori posizioni presidiate da tale statuto penale*. Ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3 perché con essa si tende a allargare l'ambito dei militari soggetti alla legge penale, comprendendovi soggetti che, proprio per essere "considerati in servizio alle armi", sono distinti da quelli che il legislatore qualifica come "in servizio alle armi".

Sembra, quindi, che possa darsi per pacifica la ratio di tale previsione: con essa non si intende perseguire l'obiettivo di indicare ciò che non è assoggettato alla legge penale militare ma quello esattamente opposto, con funzione integrativa del contenuto della norma di cui all'articolo 3.

Il che significa, in primo luogo, che non vi sono ragioni, né testuali né sistematiche, per non interpretare la previsione dell'articolo 3 nel massimo della sua attitudine descrittiva.

L'indicato approccio si rivela particolarmente utile proprio con riguardo al militare assente "per infermità": cioè una delle posizioni indicate nell'articolo 3 tra le fattispecie di militare in servizio.

La previsione è molto chiara. Si menziona l'assenza per infermità, senza ulteriori specificazioni riduttive, e la si considera espressamente nei termini di diretta ed immediata soggezione alla legge penale militare.

I motivi di perplessità sono, quindi, di duplice natura, strettamente intrecciati: in primo luogo si amputa l'onnicomprensivo concetto di infermità di cui all'articolo 3 e se ne ritaglia un pezzo da riversare nel generico concetto di aspettativa, in cui far confluire le assenze per infermità di durata superiore ai novanta giorni; in secondo luogo si amplia il concetto di aspettativa di cui all'articolo, ritenendo che comprenda anche l'aspettativa per infermità. Il risultato che ne deriva, pare a chi scrive, è in contrasto con la chiara previsione dell'articolo 3, nella quale si legge che il militare, senza ulteriore specificazione, assente "per infermità", anche qui senza ulteriore specificazione, è soggetto alla legge penale militare".

Infine è da rilevare, incidentalmente ed in più ampia prospettiva, come la previsione dell'articolo 5, che equipara ai militari in servizio gli ufficiali e sottufficiali in aspettativa, sia francamente sovradimensionata rispetto al complesso di cause che generano tale posizione di status, le quali comprendono, ai sensi dell'articolo 884 del codice dell'ordinamento militare, anche la aspettativa per "elezione in cariche politiche ed amministrative" (lettera e) del citato art. 884), rispetto alla quale è davvero implausibile, data la specifica natura della causa della aspettativa, la equiparazione ai militari in servizio e il conseguente assoggettamento alla legge penale militare.

5.1.2. In merito alla soggezione alla legge penale militare del sottufficiale e del graduato di truppa sospeso dell'impiego, per evidente omogeneità di materia, conviene soffermarsi brevemente anche su una precedente decisione della Corte di cassazione, che ha riguardato la questione se sia o meno soggetto alla legge penale militare il sottufficiale sospeso dall'impiego.

In particolare, con la predetta sentenza n. 51398 del 2016 la Suprema Corte ha statuito che il sottufficiale sospeso dall'impiego non rientra nella cerchia dei destinatari della legge penale militare, con la diretta conseguenza, nel caso specifico inerente ad una condanna per disobbedienza, che gli ordini impartiti al sottufficiale di carriera, successivamente alla sospensione dall'impiego, vadano considerati emessi fuori del rapporto di servizio e quindi la loro inosservanza non integri, sotto il profilo oggettivo, il contestato reato, in quanto il fatto risulta commesso "*fuori del rapporto di servizio*".

E ciò perché, alla luce della previsione dell'articolo 5 del codice penale militare, gli unici militari sospesi dall'impiego che sono equiparati ai militari in servizio, e quindi assoggettati alla legge penale militare, sono soltanto gli ufficiali. Letta in negativo, tale previsione sta quindi ad affermare che non sono considerati militari in servizio e non sono assoggettati alla legge penale militari sottufficiali ed altresì i graduati di truppa sospesi dall'impiego.

Anche tale conclusione, con tutto il dovuto rispetto per la Suprema Corte, solleva qualche perplessità, posto che davvero si fa fatica a comprendere quale possa essere la ragione di una così corposa diversità di trattamento tra la sospensione dall'impiego degli ufficiali ed analoga misura adottata nei confronti dei sottufficiali e dei militari truppa.

In realtà sembra che esista una diversa spiegazione, la quale ha a che fare con il puntuale assetto normativo esistente alla data di entrata in vigore del codice penale militare, per effetto del R.D. n. 303 del 1941.

In tale periodo, infatti, erano in vigore, per la totalità delle Forze Armate, i regi decreti 24 giugno 1929 (Esercito) e 13 novembre 1924 (Marina e Aeronautica). E in tali provvedimenti si contemplava unicamente la sospensione dall'impiego degli ufficiali. Per contro, con riguardo ai sottufficiali ed ai militari truppa tale misura non era contemplata e le uniche sanzioni di stato consistevano, per i primi, nelle misure radicali della dispensa dal servizio e della retrocessione dal grado; mentre per i secondi non era previsto alcunché in quanto impegnati nell'assolvimento dell'obbligo di leva.

Tale assetto normativo è mutato per effetto della legge n. 599 del 1954, con la quale si è contemplata la sospensione dall'impiego per i sottufficiali, statuendosi nell'articolo 13 che «*Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dall'impiego*».

Ne consegue che il codice penale militare del 1941 non ha fatto altro che prendere atto della semplice e lineare circostanza che per i sottufficiali non era prevista la sospensione dall'impiego. E quindi non poteva realizzarsi una equiparazione tra la posizione di "militare considerato in servizio" ed una vicenda di status assolutamente non esistente.

Detto altrimenti, ciò che è stato taciuto si spiega solo e soltanto per la ragione che non vi erano i presupposti per parlarne: per i militari e graduati di truppa non poteva esservi alcuna sospensione dall'impiego in quanto si trattava di soggetti che erano in servizio alle armi per l'adempimento dell'obbligo di leva; e quindi per una posizione che non comportava alcun rapporto di impiego; per i sottufficiali non poteva esserci alcuna sospensione dal servizio perché le uniche sanzioni di stato allora configurabili erano, come si è già rilevato, la retrocessione dal grado e la dispensa dal servizio.

E qui occorre ancora una volta soffermarsi sulla ratio della originaria, e pertinente, previsione dell'articolo 5. E rilevare come la sua essenziale funzione è consistita, ad esplicitazione dei principi statuiti nel fondamentale articolo 3, nello stabilire che rimangano assoggettati alla legge penale militare quei militari che si trovino nelle posizioni di aspettativa e sospensione dal servizio. Ed in quel preciso frangente temporale gli unici militari per i quali era contemplata tale posizione di stato erano gli ufficiali per entrambe e i sottufficiali per la sola aspettativa.

Ciò premesso e così dislocato il campo di indagine, è da dire come vi siano plurimi elementi per nutrire significative perplessità rispetto all'orientamento della Suprema Corte, che esclude dal raggio di efficacia delle legge penale militare azione soggetti che si trovano nella esatta identica posizione di coloro per i quali tale assoggettamento è stato, perché unici a rivestire tali posizioni, affermato nel lontano 1941.

5.1.3. La Corte militare di appello ha affermato, nella sentenza n. 83 del 9.10.2024, che il sottufficiale sottoposto a sospensione disciplinare dall'impiego deve considerarsi comunque in servizio e sottoposto alla legge penale militare ai sensi dell'art. 1, comma 1, c.p.m.p., a mente del quale «*La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali*».

Infatti, il Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) distingue il "rapporto di servizio" e il "rapporto di impiego" che, ordinariamente concomitanti e marcianti su due linee parallele, in determinate occasioni possono avere un diverso svolgimento, perché – come nel caso della sospensione disciplinare dall'impiego - il rapporto di impiego può essere sospeso, permanendo il militare in servizio, rimanendo sottoposto ai doveri connessi (quali quelli attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari) e conservando, per quanto concerne lo stato giuridico, la posizione a esso connessa: durante la sospensione dall'impiego, il militare non è più tenuto ad alcune prestazioni di lavoro, anche se permane nella posizione di servizio permanente (atteso che la ferma o la rafferma volontaria non si prosciolgono automaticamente con la sospensione) e, contestualmente, l'amministrazione militare non è tenuta a corrispondere il contenuto della controprestazione economica nella misura intera, dovendo comunque salvaguardare, anche in questa posizione di stato giuridico, le esigenze di mantenimento del militare e della sua famiglia, garantendo il godimento di una prestazione economica ridotta. Il militare sospeso dall'impiego, proprio perché rimane ancora in servizio, mantiene ad ogni modo la sottoposizione alla legge penale militare e alla giurisdizione militare, che richiedono ai sensi dell'art. 3 c.p.m.p. che l'interessato sia "militare in servizio alle armi".

5.1.4. Nella sentenza della Corte militare di appello n. 91 del 6.11.2024 è stato ritenuto che il personale transitato nell'Arma dei Carabinieri dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sebbene in possesso di qualifiche o regole relative al pregresso servizio presso il C.F.S. (e in particolare, della qualifica di "direttore delle operazioni di spegnimento – DOS", in materia antincendio), rimane soggetto all'ordinario rapporto gerarchico che contraddistingue tutti i militari, e anche quelli dell'Arma, senza poter invocare qualifiche o regole relative al pregresso servizio, in maniera da suggerire limitazioni o sospensioni del rapporto gerarchico, atteso che, con il transito nell'Arma dei Carabinieri, il rapporto di servizio si è modificato e militarizzato, determinando l'applicazione delle regole che disciplinano il servizio militare.

5.2. Questioni in tema di sanzioni sostitutive

Il Tribunale militare di Verona ha affrontato la questione, nell'ambito di un procedimento penale concernente i reati di simulazione di infermità, aggravata, truffa militare pluriaggravata e di diserzione pluriaggravata, se sia ammissibile disporre la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a carico di un soggetto che, ormai fuori dal consorzio militare e pur nella teorica sussistenza dei presupposti correlati alla esclusione del pericolo di commissione di altri reati ed alla positiva incidenza di tale misura sulla rieducazione condannato, risulti risiedere in un paese estero.

La questione si pone in quanto, alla luce della previsione di cui all'articolo 56 ter della legge n. 689 del 1981 e successive modifiche (decreto legislativo n. 150 del 2022; legge n. 199 del 2022), tra le prescrizione da adottare nel contesto della applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità rientrano: l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento applicativo (n. 3 dell'articolo 56 ter); il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni documento equipollente (n. 4, citato articolo 56 ter).

In ragione di tali previsione normative, che non sembrano derogabili, deve prendersi atto che la suddetta sanzione alternativa non possa essere applicata ad un soggetto residente all'estero.

La questione è comunque complessa, perché viene in rilievo anche la decisione quadro 2008/947/GAI circa il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in materia di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive; decisione recepita in Italia con il d.lgs. 38 del 2016. Sicchè potrebbe anche prospettarsi la possibilità della esecuzione di tale misura sostitutiva

all'Estero, (e, quindi, la possibilità che alcune prescrizioni possano essere oggetto di controllo anche in quel Paese), laddove il paese estero di interesse abbia recepito l'atto normativo europeo.

5.3. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria

5.3.1. Connessione di reati e difetto di giurisdizione. In un procedimento penale concernente il reato di concorso in divulgazione di notizie segrete si è affrontato, presso il Tribunale militare di Verona, il tema del riparto di giurisdizione fra Autorità Giudiziaria Ordinaria e Autorità Giudiziaria Militare e delle modalità di applicazione e di operatività dell'art. 13 c.p.p., nella particolare ipotesi di reati militari connessi a più gravi reati comuni quando, pur essendo stati contemporaneamente pendenti due processi paralleli in un certo arco temporale, il giudice militare si trovi a potere valutare compiutamente il merito della questione di giurisdizione in un momento in cui i più gravi reati comuni siano stati già giudicati con sentenza definitiva.

La questione è stata risolta nel senso del permanere della operatività della attrazione della giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in ragione dell'argomento che la connessione disciplinata dall'articolo 13 del codice di procedura penale configura un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza/giurisdizione, che opera con riguardo ai rapporti tra le diverse fattispecie criminose e mantiene intatto il suo vigore imperativo in tutti i casi in cui le rispettive regiudicande siano divenute o possano divenire oggetto di duplicità di processi, con il solo limite, alla luce del diritto vivente, rappresentato dalla intervenuta archiviazione del procedimento concernente il più grave reato rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo si è anche dato adeguato rilievo ad un argomento di natura sistematica, posto che sarebbe illogico ritenere operante la connessione ai fini della attrazione della giurisdizione quando l'autorità giudiziaria militare riscontri un più grave reato ordinario per il quale non risulta ancora pendente alcun procedimento ed escluderla nella più pregante evenienza in cui il più grave reato di competenza dell'ordinaria abbia formato oggetto di una irrevocabile sentenza di condanna: l'operatività della connessione come criterio di attribuzione della giurisdizione nell'ambito dell'art. 13 c.p.p. è, infatti, del tutto autonoma e indipendente dalla possibilità di 'riunione' dei processi, trattandosi di istituti (la connessione e la riunione) che operano su piani differenti e rispondono a ratio del tutto proprie.

Infine si è altresì rilevato come in tali casi il doveroso riconoscimento della onnicomprensiva giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria appare funzionale anche ad una definizione del meno grave reato militare nel contesto degli istituti della continuazione, più agevolmente praticabile ad opera dell'autorità giudiziaria che ha già emesso sentenza irrevocabile per il più grave reato espressivo del medesimo disegno criminoso (fattispecie in cui la rivelazione di notizie segrete è stata attuata da un soggetto corresponsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti ed al fine di garantirsi la impunità rispetto a tale più grave reato).

5.3.2. Con la sentenza n. 88 del 23 ottobre 2024 la Corte militare d'appello dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, a mente dell'art. 20 c.p.p., con contestuale annullamento della sentenza di primo grado. Si trattava di un caso in cui la Corte era stata investita del giudizio su due episodi di Ingiuria a inferiore in danno di due militari di sesso femminile. Su uno dei due fatti si era già pronunciato, prima del processo d'appello, il Tribunale Ordinario di Roma che aveva condannato lo stesso imputato per il delitto di Violenza sessuale (art. 609 bis, u.c., c.p.).

Non vi era dubbio per la Corte che sussistesse nel caso in esame una connessione di procedimenti, secondo quanto previsto dall'art. 12 lett. b) c.p.p., poiché i due episodi criminosi contestati di Ingiuria a inferiore erano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attesa la medesimezza dell'indole e il breve lasso di tempo in cui si erano consumate le condotte contestate.

Di conseguenza, stante la connessione di procedimenti e la pena più severa con cui viene punito il delitto giudicato dal Tribunale di Roma, in applicazione dell'art. 13, comma 2 c.p.p., si verificava l'attrazione della giurisdizione ordinaria anche per il reato meno grave di Ingiuria a

inferiore. Pertanto, ai sensi dell'art. 24 c.p.p., la Corte militare di appello pronunciava l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale militare di Roma e ordinava la trasmissione degli atti per competenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma.

5.3.3. Con sentenza n. 75/2024 del 25 settembre 2024, la Corte militare di appello si è occupata di un caso di violata consegna connessa a truffa ordinaria, ai danni di una civile. Anche tenendo conto di Cass. sezioni unite 23 giugno 2016, dep. 14 aprile 2017 n. 18621, Rv. 269588-01, e di Cass. sezioni unite 25 novembre 2021, dep. 9 marzo 2022 n. 8193, Rv. 282847, ha dichiarato in applicazione del disposto di cui all'art. 13 cpp il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'AGO, in quanto il reato di truffa ordinaria è punito più gravemente del reato di violata consegna aggravata (il militare aveva violato le consegne del proprio servizio fermandosi presso la tabaccheria della persona offesa civile per alcuni minuti).

5.3.4. Il Tribunale Militare di Napoli, con ordinanza n. 298/2022 del 21 dicembre 2023, ha proposto conflitto di giurisdizione nei confronti del Gip del Tribunale di Avellino.

Per uno stesso fatto, consistente nell'aver omesso di eseguire l'ordine di un superiore di attendere i colleghi per intervenire in ausilio al 118 nell'abitazione di un soggetto affetto da disturbo bipolare, il primo giudice procedeva per il reato di disobbedienza aggravata (artt. 173, comma 1, 47 n. 2 c.p.m.p.), il secondo procedeva per il reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma 1, c.p.).

Il Tribunale Militare ha affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo sussistente il solo reato di Disobbedienza aggravata, sulla base del seguente ragionamento: la pluralità di reati invocata dall'AGO non poteva ravvisarsi sulla base della tesi della diversità dei beni offesi dai reati contestati, in quanto ormai superata. Il problema andava piuttosto affrontato secondo il principio del *ne bis in idem* sostanziale, secondo il quale, ogniqualvolta due norme incriminatrici regolano lo stesso fatto, deve trovare applicazione una sola di esse. Tale situazione si dà quando tra le fattispecie previste dalle due norme esiste un rapporto di specialità unilaterale o reciproca (come affermato da S.U. n. 20664/2011, Di Lorenzo).

Nel caso di specie, ricorreva siffatto rapporto, nel senso che il reato di disobbedienza e quello di rifiuto di atti di ufficio sono reciprocamente speciali. Inoltre, quando ricorre un siffatto rapporto e le due norme incriminatrici rientrano, rispettivamente, nella legge comune e in quella speciale, deve trovare applicazione solo quest'ultima norma. Nel caso di specie, la norma rientrante nella legge speciale era quella penale militare, essendo il codice penale militare speciale rispetto a quello comune. La Cassazione, con sentenza 18355/2024, ha accolto le considerazioni della AGM.

5.3.5. Il GUP. presso il T.M. di Napoli, nel procedimento n. 331/2024, ha preso in considerazione condotte che hanno ad oggetto la lesione della libertà di autodeterminazione in relazione alla sfera sessuale di un militare in rapporto con le uniche fattispecie allo stato disciplinate dal c.p.m.p. e richiama il progetto di riforma in materia volto ad ampliare la competenza del giudice militare al riguardo.

Nel caso di specie le condotte di ingiuria e violenza ad inferiore erano state contestate come segue: (a) "dopo vieni nella mia stanza che ti spiego come deve comportarsi la persona reperibile", a tanto facendo seguire un occhiolino"; "proponendole, tra gennaio e febbraio del 2023, di mettersi in un angolo e di spogliarsi, confessandole di volerla vedere nuda"; b) "irrompendo, senza bussare, nella stanza adibita al riposo, adiacente al Corpo di guardia, mentre la stessa si stava allacciando gli anfibi, e dicendole che era una fortuna l'averla trovata vestita e che diversamente gli sarebbe venuto un infarto"; c) "se lo avesse chiamato, sarebbe andato a fare una doccia con lei"; f) "avvicinandosi alle stesse, tentando di toccarle per sistemare loro il fez e il foulard e costringendole, così, ad arretrare per schivarlo"; h) "trattenendola, per un quarto d'ora circa, a distanza ravvicinata e facendo apprezzamenti sul suo fondoschiena".

Tali condotte, si osserva in motivazione, non possono essere ricondotte nello schema dei reati militari di ingiuria e violenza ad un inferiore continuata (artt. 81 cpv c.p.; 195 e 196 c. 2 c.p.m.p.),

restando le relative condotte assorbite nei reati comuni di molestia sessuale (art. 660 c.p.), violenza sessuale (609 bis c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.).

I disegni di legge nn. 1193 e 1478 aventi proprio ad oggetto l'introduzione nel c.p.m.p. delle fattispecie di violenza privata, violenza sessuale, molestie sessuali, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori non sono stati ancora approvati dal Parlamento. Di talché, allo stato, difettando nel c.p.m.p. una tutela penale militare specifica in ordine alle ipotizzate condotte, le stesse secondo il GUP andavano ricondotte nel più generico ambito del codice penale comune.

In conclusione, le fattispecie contestate nei capi a), b), c), f), h) sono state astrattamente qualificate, anziché quali reati militari di ingiuria ad un inferiore (art. 196, comma secondo, c.p.m.p.), piuttosto quali reati comuni di molestia sessuale (art. 660 c.p.), violenza sessuale (609 bis c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed in particolare del Tribunale di Salerno.

Il GUP ha inoltre osservato che, anche a voler ritenere che le condotte ingiuriose non dovessero considerarsi assorbite in quelle lesive della libertà sessuale (in tal senso, Cass. Pen. Sez. III, 5 dicembre 2018 n. 13733), i reati militari di ingiuria ad inferiore resterebbero comunque attratti per connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. con i più gravi reati comuni di cui agli artt. 609 bis e 612 bis c.p.

5.3.6. In un procedimento a carico di militare imputato del reato continuato ed aggravato di simulazione di infermità e truffa militare, il Tribunale militare di Roma ha escluso il difetto di giurisdizione per contemporanea pendenza, davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria in fase dibattimentale, di procedimento penale per: art. 56 e 317 c.p.; art. 55 quinquies D. lgs. 165/01; art.480 c.p.; art. 640 c.p.

In particolare, quanto al primo capo d'imputazione, il tribunale militare ha escluso la sussistenza di un rapporto di connessione fra il reato di cui all'art. 317 c.p. e quello contestato davanti alla Giustizia Militare, ritenendo che l'eventuale tentativo di concussione in contestazione davanti all'AGO si configurasse, rispetto al procedimento in valutazione davanti al Tribunale Militare, come un evento assolutamente accidentale e soltanto cronologicamente vicino.

Quanto al reato contestato di cui all'art. 55 *quinquies* d.lgs. 165/01 - richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte anche con sentenza n. 25352 del 2019 in merito alla qualificazione giuridica che il giudice deve effettuare in caso di contestuale pendenza di diversi procedimenti per i medesimi fatti davanti a diverse giurisdizioni – si è ritenuto che le disposizioni contenute nell'art. 55 *quinquies* citato e nelle norme successive fino all'art. 55-*octies* si applichino ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 comma II della medesima disposizione di legge, la quale, tuttavia, in virtù dell'art. 3, non si applica al personale militare (che resta sottoposto al proprio ordinamento e non al decreto legislativo in questione), dovendosi di conseguenza escludere qualsivoglia contrasto o sovrapposizione fra l'art. 55 quinquies citato e l'art. 159 c.p.m.p. in imputazione.

Infine, alla luce delle pene edittali previste dalle norme di cui agli artt. 480 e 640 comma II n. 1 c.p. contestati davanti al giudice ordinario, e quella prevista per la truffa militare aggravata, si è esclusa l'attrazione della competenza sul processo in valutazione davanti al giudice ordinario ai sensi del secondo comma dell'art. 13 c.p.p.

5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa militare

Con la sentenza n. 11 del 29.1.2024 (irr. il 20.11.24), la Corte Militare di Appello ha giudicato l'appello proposto da un Capitano di Fregata M.M. in servizio (all'epoca dei fatti) presso lo Stato Maggiore della Difesa – III Reparto – Direzione Strategica e Politica delle Operazioni – Ufficio Analisi Strategica, avverso la sentenza n. 5 del 2023 del Tribunale Militare di Roma, che lo aveva condannato alla pena principale di trenta anni di reclusione per il reato continuato (art. 81 cpv c.p.) e aggravato (art. 47 n. 2 c.p.m.p.) di "procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio" e "procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato" (artt. 88 e 93 c.p.m.p.), di "esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio" (art. 89 bis n. 1 c.p.m.p.), di "rivelazione di segreti militari a

scopo di spionaggio" (art. 86 c.p.m.p.) e di "comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate" (art. 94 c.p.m.p.).

In particolare, le condotte contestate erano quelle: a) di essersi procurato, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, classificate segrete o riservate (più esattamente con classifica *Nato Secret, Nato Confidential, Confidential Rel USA - FRME, Riservatissimo*); b) di aver eseguito con uno smartphone, senza autorizzazione, a scopo di spionaggio, fotografie di documenti concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato; c) di aver rivelato a un agente di uno Stato estero, a scopo di spionaggio, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, classificate segrete o riservate, dietro corrispettivo della somma di 5.000 euro; d) di aver comunicato al medesimo agente di uno Stato estero, per lo stesso corrispettivo, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, prive di classifica segreta o riservata, con potenziale nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato.

Il procedimento era stato avviato nel marzo del 2021 a seguito di segnalazioni, allo Stato Maggiore della Difesa, dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) di una "probabile dispersione informativa" causata dall'imputato a favore di un ufficiale russo accreditato presso la sua Ambasciata in Italia.

L'imputato, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (che si occupa di politica militare e strategia, nonché di definire le linee di indirizzo di politica militare e operative della Difesa) e svolgeva l'incarico di ufficiale addetto alla Sezione Analisi Strategica del Reparto (che si occupa in concreto di politica delle operazioni, mediante l'analisi dell'andamento delle operazioni militari a livello strategico, per la definizione delle linee guida di impiego dello strumento militare nazionale in operazioni e missioni all'estero); svolgeva inoltre il contemporaneo incarico di "Ufficiale alla Sicurezza" delegato per il Reparto, con rilevanti competenze in materia di gestione della documentazione classificata, dei NOS, delle procedure di sicurezza e della relativa attività ispettiva, dell'indottrinamento del personale a fini di sicurezza informativa.

In ragione di tali incarichi, egli aveva continuo accesso e disponibilità di documentazione informativa anche di massima classifica, con provenienza nazionale e internazionale (in particolare NATO).

Le indagini si erano svolte prima attraverso attività di videosorveglianza (disposta ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori), quindi con intercettazioni e pedinamenti, che portavano infine all'arresto in flagranza dell'imputato, trovato insieme all'Addetto militare aggiunto dell'Ambasciata russa in Italia (nell'occasione, l'agente russo era risultato in possesso di una scheda SD di memoria contenente fotografie di documenti classificati, mentre occultati nell'auto del militare italiano erano rinvenuti 5.000 euro in contanti); erano state infine effettuate perquisizioni dell'ufficio e dell'abitazione dell'imputato, con il sequestro di diversi dispositivi informatici e telematici, sui quali il personale tecnico del ROS dei Carabinieri, che aveva svolto l'attività di polizia giudiziaria, aveva compiuto accertamenti tecnici.

I fatti davano luogo all'iscrizione di due diversi procedimenti penali, davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria e all'Autorità giudiziaria militare; in entrambi, l'indagato era stato destinatario di misura cautelare custodiale. Nel corso delle indagini, venivano sollevate dinanzi alla Corte di Cassazione diverse questioni relative ai provvedimenti cautelari personali emessi nel corso dei due procedimenti penali - quello ordinario e quello militare - e alla giurisdizione, risolte con tre sentenze (nn. 13649, 13650 e 25002 del 2022), che tra l'altro affermavano: la giurisdizione concorrente di entrambe le Autorità giudiziarie (fissando la seguente massima: "*Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica*"); la legittimità dei provvedimenti

cautelari impugnati, che avevano ritenuto la sussistenza della classifica degli atti, pur essendo rimasti tali atti non ostensibili per ragioni di segretezza; la legittimità delle videoregistrazioni *ex* legge n. 300/70.

Nel corso di tutto il procedimento, i documenti con classifica di segretezza massima NATO o di altro genere venivano mantenuti (per tutelarne la classifica) in condizione di non ostensibilità, tanto ai Giudici quanto alle parti pubbliche e private.

Con la sentenza in oggetto, la Corte Militare di Appello ha confermato, salvo che per un capo (relativo a talune ipotesi di reato militare di "Esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio", ex art. 89-bis, n. 1, c.p.m.p., per il quale assolveva per insussistenza del fatto), la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, rigettando sostanzialmente l'atto di appello, articolato in venti motivi principali di impugnazione e rideterminando la pena finale in ventinove anni e due mesi di reclusione.

Nella motivazione, la Corte ha affermato una serie di principi di diritto, dei quali i più rilevanti (taluni trasversali rispetto a plurimi motivi di impugnazione) sono di seguito sintetizzati:

1) Il regime di inviolabilità degli archivi e dei documenti classificati NATO è assoluto e dipende direttamente dall'articolo 7 della "Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale", firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 e ratificata dal nostro Paese con la legge 10 novembre 1954, n. 1226. Tale regime è dotato di copertura costituzionale (*ex* art. 11 Cost.) e si differenzia dal segreto di Stato, perché: a) l'inviolabilità discende direttamente dalla legge di attuazione del trattato internazionale e non necessita di un provvedimento amministrativo di apposizione; b) il vincolo dipende da una classifica di un ente diverso dallo Stato italiano e sovranazionale, ossia dalla NATO; c) lo scopo del vincolo non attiene agli scopi delle classifiche di cui alla legge n. 124 del 2007, che hanno riguardo alla tutela dello Stato italiano e delle istituzioni repubblicane, ma afferisce alle esigenze di tutela dell'Organizzazione atlantica; d) l'inviolabilità è descritta come assoluta e sganciata dalle regole di verifica previste dal nostro codice di procedura penale per il segreto di Stato.

2) I reati militari in materia di spionaggio militare, e in particolare quelli previsti dagli artt. 86, 88 e 93 c.p.m.p., sono integrati quando le notizie rilevanti hanno una doppia e contestuale caratterizzazione oggettiva: 1) sono classificate, segrete o riservate; 2) hanno ad oggetto la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato. Se le notizie, per la loro natura e classifica, devono rimanere non ostensibili anche nel corso del procedimento penale, la prova del reato può essere comunque raggiunta quando l'esistenza e il livello della classifica possono essere verificati in quanto elementi esteriori del documento contenente le notizie e quando l'inerenza delle notizie contenute nei documenti classificati agli interessi militari dell'Italia può trarsi da diversi elementi legittimamente utilizzabili e convergenti (ivi comprese le testimonianze).

3) Nei reati militari in materia di spionaggio, qualora risulti sussistente il vincolo di segretezza NATO su documenti e notizie rilevanti, non deve essere utilizzata la procedura prevista dall'art. 202, commi 2-5, c.p.p. per la conferma presso il Presidente del Consiglio dei ministri del segreto di Stato (qui non apposto né opposto), ma – qualora ritenuto necessario ai fini del decidere – può essere attivata presso gli uffici del Segretariato generale della NATO la diversa procedura di verifica e di limitazione dell'inviolabilità documentale, previa valutazione di tutti i membri dell'Organizzazione. Tale procedura non è comunque necessaria quando sia possibile desumere *aliunde*, senza avere accesso diretto al contenuto dei documenti e delle notizie classificati, gli elementi necessari a ritenere integrato il reato.

4) In caso di sequestro operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria (e convalidato dal Pubblico Ministero) di documenti dei quali si verifichi la classifica di segretezza, non sono applicabili le norme di cui agli artt. 256-bis e 256-ter c.p.p., che hanno riguardo al diverso caso in cui l'acquisizione di documenti, atti o cose avvenga presso una sede dei servizi di informazione e sicurezza attraverso un ordine di esibizione direttamente emesso dal Pubblico Ministero. Trattasi di ipotesi diverse che devono avere diversa disciplina, perché l'atto di apposizione del vincolo procedurale è differente (decreto di sequestro d'urgenza nel primo caso; ordine di esibizione di atti, cose e documenti specificati e sui quali è quindi intervenuta una valutazione preventiva e ponderata dell'autorità giudiziaria, nel secondo caso) e perché l'ordine di esibizione eseguito negli uffici dei servizi di

informazione presuppone che si incida su materia che naturalmente può avere un'alta classifica di segretezza o riservatezza, mentre il sequestro operato in condizioni diverse appare necessario proprio per verificare *ex post* il contenuto delle cose sequestrate.

5) È legittima, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), e pienamente utilizzabile come documento in sede processuale, l'attività di videoripresa compiuta a tutela del patrimonio (anche quello informativo d'ufficio), ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato, quando tale attività di videoripresa sia stata disposta in base ad elementi che ragionevolmente non integravano una concreta notizia di reato (nella specie, l'attività era stata disposta dallo Stato Maggiore della Difesa a seguito di generica segnalazione di possibile "dispersione informativa" di documenti sensibili proveniente dall'AISI, senza che fosse chiaro né il tipo di dispersione informativa, né la qualità delle informazioni oggetto di possibile dispersione, né il livello di coinvolgimento dell'imputato o di altri soggetti, anche in considerazione del fatto che i Servizi di informazione per la sicurezza operano anche a livello preventivo, sulla base di informazioni generali e generiche, proprio per la loro funzione informativa e preventiva e non di contrasto e repressione dei reati).

6) La tempestività della comunicazione della notizia di reato (che, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., deve essere riferita dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero "senza ritardo") deve essere valutata con riferimento alle concrete circostanze di fatto del singolo episodio e alla complessità delle questioni giuridiche in gioco, considerando che non può qualificarsi in ritardo una comunicazione avvenuta in un momento in cui il Pubblico Ministero rimanga comunque pieno *dominus* delle indagini e in grado di esercitare con tutta l'ampiezza possibile i suoi poteri.

7) Le prerogative di immunità degli agenti diplomatici - stabilite dalla "Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche" (conclusa il 18 aprile 1961 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 804 del 1967) - includono l'inviolabilità personale e l'immunità assoluta dalla giurisdizione penale oltre che l'inviolabilità dei documenti, della corrispondenza e dei beni dell'agente diplomatico, sono riconosciute per tutto il tempo dell'esercizio delle proprie funzioni nel Paese ospitante, sono poste a tutela dell'*officium* e dello Stato per il quale è esercitato (come è confermato dall'art. 32, comma 1, della Convenzione, a norma del quale "Lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici…"). Essendo tali immunità poste a garanzia anche della persona che ne gode, esse devono essere esercitate e rivendicate quando viene svolta l'attività che le potrebbe incidere. Ne consegue che la perquisizione e il sequestro operati nei confronti di un agente diplomatico che non abbia fatto valere le proprie prerogative o eccepito la violazione dell'immunità, anche successivamente attraverso canali diplomatici, sono legittime e i relativi atti pienamente utilizzabili.

8) Nel sistema processuale penale italiano vige il principio "*male captum, bene retentum*", a differenza ad esempio del sistema statunitense nel quale si applica il principio del "frutto dell'albero avvelenato" ("*fruit of the poisonous tree*"), metafora utilizzata nel linguaggio giuridico degli Stati Uniti fin dalla decisione "Silverthorne Lumber Co., Inc. v. United States, 251 U.S. 385" del 1920, per descrivere una prova che è stata ottenuta illegalmente e non è utilizzabile. Nel sistema italiano, è pertanto esclusa l'inutilizzabilità derivata del sequestro come esito di perquisizioni e ispezioni eseguite al di fuori dei casi previsti dalla legge (principio sancito da Cass., Sez. U., n. 5021 del 1996 e sul quale è intervenuta Corte cost., sent. n. 252 del 2020, che ha dichiarato manifestamente inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale).

9) Nei reati militari in materia di spionaggio, la *ratio* normativa è quella di evitare che l'informazione segreta o riservata esca fuori dalla sfera di dominio dei soggetti autorizzati a conoscerla e a utilizzarla ed entri nella disponibilità di soggetti non abilitati, tramite condotte di "rivelazione" o "comunicazione", da intendersi come ogni forma di comportamento atto a trasferire ad altri una informazione ovvero il suo supporto documentale, non rilevando poi per l'integrazione del reato se il destinatario della condotta apprenda il contenuto dell'informazione, la utilizzi in qualche modo o la comunichi a sua volta ad altri, o meno (per scelta ovvero per circostanze esterne). Trattasi di reati di pericolo, che si consumano con l'esaurimento della condotta, quando essa è

istantanea; se invece la condotta è frazionata nel tempo, il reato può essere integrato anche nella forma tentata solo quando, per eventi di vario genere, il comportamento delittuoso sia stato interrotto.

10) Il reato militare di "Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio", previsto dall'art. 89-bis, comma 1, n. 1, c.p.m.p., descrive condotte che, per ciò che attiene ai casi di "notizie segrete" e "notizie di carattere riservato", rientrano nella più generale attività di procacciamento di notizie, disciplinata dagli artt. 88 e 93 c.p.m.p., atteso che l'acquisizione di notizie e informazioni tramite la fotografia non è altro che una specifica modalità con la quale l'agente si procura (ovvero, si "procaccia") tali dati sensibili. Ne consegue che, data la sovrapponibilità per queste due categorie di notizie tra le norme previste dagli artt. 88 e 93 c.p.m.p. da un lato e dall'art. 89-bis, comma 1, n. 1), c.p.m.p. dall'altro, l'attività di procacciamento di notizie segrete e riservate a scopo di spionaggio, nella forma dell'esecuzione di fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, rimane assorbita nelle previsioni generali degli artt. 88 e 93 c.p.m.p., in virtù del principio di *ne bis in idem* sostanziale. Al contrario, per le notizie che non siano segrete né riservate, non esistendo una fattispecie analoga a quelle di procacciamento disciplinate dai citati artt. 88 e 93 c.p.m.p., non si verifica un analogo rapporto di specialità o di assorbimento.

La Corte di Cassazione, all'udienza del 20 novembre 2024, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato e ha confermato la sentenza di appello (alla data della stampa della presente Relazione non risultano ancora depositate le motivazioni del giudice di legittimità).

5.5. Reati contro il servizio militare: rivelazione di notizie riservate; violata consegna; forzata consegna; diserzione; omessa presentazione in servizio

5.5.1. Con la sentenza n. 65/2024 del 3 luglio 2024 (irr. il 3 ottobre 2024) la Corte militare di appello confermava la condanna in ordine al reato di cui all'art. 127, comma 1 e 2, c.p.m.p. per avere l'imputato rivelato notizie concernenti il servizio militare da lui conosciute per ragione del suo ufficio, a carattere riservato (essendo in corso ispezioni amministrative ed indagini penali circa l'attività illegale di pesca subacquea nei mari della Sardegna).

Dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal PGMA (in ipotesi per connessione attrattiva a favore dell'AGO, con il delitto di favoreggiamento, in realtà non sussistente per la Corte, essendovi agli atti la prova certa che l'imputato militare nulla sapesse in merito alle indagini penali pendenti), l'imputato veniva dichiarato responsabile del reato contestato, anche in virtù del principio della c.d. doppia conforme (Cass. pen. sez. 3, n. 44418 del 2013 Rv. 257595-01; Cass. pen. sez. 2, n. 37295 del 2019 Rv. 277218-01), perché risultata comprovata in atti la lesione al bene interesse tutelato dalla norma, vale a dire il buon andamento dello speciale servizio militare.

Nella sua forma residuale, infatti, la norma tende alla punizione di tutte quelle condotte disvelatrici di notizie segrete e riservate (nel caso di specie a carattere amministrativo), di tal che esso non costituisce un'ipotesi di reato a pericolo concreto (come la difesa aveva chiesto) bensì a pericolo presunto: il semplice fatto di aver rivelato notizie riservate mette in pericolo lo speciale servizio e per ciò solo scatta la punibilità del militare. Secondo la Corte, infatti, «*nei reati di pericolo astratto, in cui il pericolo non necessita di accertamento giudiziale, è lo stesso legislatore a provvedere ad evitare questa necessità mediante la selezione, sul fondamento di una regola di esperienza, delle forme comportamentali tipicamente pericolose per il bene giuridico protetto di volta in volta*».

5.5.2. Il Tribunale militare di Napoli, nel Procedimento n. 178/22 RGNR, ha preso in esame il reato di cui all'art. 127 c.p.m.p. a carico di un Appuntato dei Carabinieri che rivelava notizie relative ad un procedimento penale di cui aveva conoscenza per ragioni inerenti al suo ufficio.

In relazione a tale vicenda si è posta la questione dei rapporti tra la fattispecie contestata di cui all'art. 127 c.p.m.p. ed il reato comune di rivelazione di segreti di ufficio, con la conseguente questione di competenza giurisdizionale: questione conclusasi con l'affermazione della giurisdizione del Tribunale Militare alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui: «*non è configurabile il concorso formale tra il reato di rivelazione di segreti di ufficio previsto dall'art. 326*

c.p. e quello di cui all'art. 127 c.p.m.p. attesa la sostanziale identità di struttura delle fattispecie incriminatrici che si differenziano solo per la presenza, in quella prevista dal codice penale militare, di elementi specializzanti costituiti dalla natura del soggetto agente e dalla divulgazione del segreto appreso in occasione dello svolgimento dell'attività militare». Conformemente a tale indirizzo, si è ritenuto che l'art. 127 c.p.m.p. tuteli la riservatezza non solo dei segreti relativi all'organizzazione del servizio, ma anche quelli relativi al suo svolgimento, sicché l'ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi rientranti nella previsione generale dell'art. 326 c.p. (Cfr.: SS.UU 41588/2017 Sez. U. n. 16568 del 19.04.2007).

Sempre in tema di interpretazione delle norme aventi ad oggetto la rivelazione di segreti di ufficio, si è affrontata la questione inerente la nozione di notizie segrete o riservate e l'assenza di segretezza della notizia rivelata, questioni che il Tribunale ha risolto ritenendo che la fattispecie di cui all'art. 127 c.p.m.p., analogamente a quella prevista dall'art. 326 c.p., in quanto reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, non si configuri solo con riferimento a notizie futili o insignificanti ovvero notizie non più segrete perché diventate di dominio pubblico; circostanza che non ricorreva nel caso di specie laddove il destinatario della notizia poteva avere solo dei sospetti in ordine all'avvenuta presentazione di una denuncia a suo carico. In proposito si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per notizie segrete o riservate, si intendono non solo quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto (Cass. Pen. Sez. VI sentenza n. 19212 del 21.04.17).

5.5.3. Nelle sentenze n. 81 del 9 ottobre 2024 e n. 41 del 23 aprile 2024 la Corte militare di appello si soffermava, in fattispecie di violata consegna consumatesi mediante l'addormentamento dei militari comandati di servizio di vigilanza, sugli elementi materiale e psicologico che integrano il reato *de quo*. Gli stessi venivano individuati nella prima ipotesi nella predisposizione all'addormentamento, alla luce della posizione reclinata di entrambi i sedili dell'auto, sistemazione delle mascherine davanti agli occhi, natura contestuale dell'addormentamento e della verosimile sussistenza di un accordo in tal senso (risultando altamente improbabile che i due militari potessero essere caduti in un sonno involontario contemporaneamente). Tali circostanze di fatto consentivano di escludere l'ipotesi di un addormentamento momentaneo, casuale e involontario.

Nel secondo caso la condotta costituiva la messa in pericolo del servizio, pericolo che si era venuto a creare a causa della condotta dell'imputato che operava in zona ad alta densità criminale.

Si stabiliva così che l'addormentamento è condizione assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività di servizio, non rilevando che vi sia stata, o meno, una effettiva compromissione dello stesso. In considerazione di quanto sopra osservato, non è stato possibile riconoscere rilevanza giustificativa alla durata complessiva del servizio cui erano stati chiamati i due militari, impegnati in turno di lavoro molto lungo a causa della esiguità di personale disponibile. Né è stato possibile ritenere il fatto di particolare tenuità, in considerazione della delicatezza e della rilevanza dei compiti da svolgere indicati nelle consegne, nonché in considerazione della natura armata del servizio di vigilanza che aveva esposto a rischio tutto il materiale loro affidato. Ugualmente nella seconda ipotesi giudicata dalla Corte si riteneva che lo stato di addormentamento non permetta in alcun modo al militare di osservare e verificare quanto avviene in sua presenza o quanto ripreso dalle telecamere e, ancor meno, di attivarsi ed intervenire per scongiurare gli accadimenti alla cui prevenzione e repressione è finalizzato il servizio specifico.

5.5.4. Il GUP presso il T.M. di Roma ha emesso la sentenza n. 25 del 9 ottobre 2024, in ordine al reato di "violata consegna pluriaggravata", a carico di Appuntato Scelto G.d.F., il quale, nella veste di militare incaricato del servizio di piantone, ha violato la previsione delle consegne di servizio in ordine alla necessità di *«riferire ogni novità di rilevanza al Comandante del Reparto personalmente o telefonicamente»*. Il prevenuto, infatti, sottovalutando il pericolo connesso al prelevamento dell'arma da parte di un collega, libero dal servizio, mentre era in corso una accesa lite familiare, di

cui lo stesso imputato aveva avuto piena contezza, ha obliterato la consegna ricevuta, non provvedendo a notiziare dell'accaduto il Comandante del Reparto. Per tali ragioni, all'esito del dibattimento, è stata pronunciata sentenza di condanna.

5.5.5. Con la sentenza n. 79/2024 del 2 ottobre 2024, la Corte militare di appello ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di tentata forzata consegna aggravata. Superato il vaglio di inammissibilità in senso favorevole all'imputato, la Corte ha ritenuto responsabile del reato di forzata consegna aggravata il militare che, nonostante il ritiro del pass di accesso a zona militare, rilasciato in unico esemplare a seguito di sottoscrizione del verbale con indicazione della regolamentazione di accesso, tentava l'accesso nell'area attraverso l'esibizione di un pass falsificato, del tutto identico a quello ritirato. Veniva fermato grazie al controllo del personale addetto agli accessi che impediva la consumazione del fatto-reato.

La Corte, dopo aver ricostruito gli elementi materiali e soggettivi del delitto in questione nella sua forma consumata, ha descritto il delitto nella sua forma tentata come nel caso di specie verificatosi: l'imputato, avendo coscientemente e volontariamente posto in essere una serie di atti volti esattamente a forzare le consegne del personale addetto alla vigilanza, all'ingresso del sedime portuale, pur non essendo riuscito nel suo intento perché fermato dal personale all'ingresso, poneva in essere la condotta tipica della tentata forzata consegna, con coscienza e volontà (l'imputato era assolutamente conscio di non poter più accedere all'area, essendogli stato ritirato il pass due giorni prima dei fatti).

La Corte ha fatto uso dei principi consolidati in giurisprudenza secondo cui la condotta è libera e anche un artificio può essere sufficiente ai fini della sussistenza del reato, proprio come accaduto nel caso di specie (Cass. pen. sez. I, n. 7288/1985). Infatti, forzare una consegna non significa solo porre in essere una condotta coercitiva fisica o morale; avendo essa un significato molto più ampio che ricomprende anche la sorpresa, l'artificio, l'inganno purché da tali comportamenti scaturisca la violazione della consegna da parte di chi è tenuto a rispettarla, in caso di reato portato a completa consumazione (sul punto Cass. pen., sez. I, n. 9331/1985; n. 3737/1992), fino a ricomprendere anche quelle condotte che vadano ad estrinsecarsi nella disobbedienza ad una ingiunzione dal soggetto preposto all'osservanza della consegna che venga, all'esito, posta nel nulla (Cass. pen., sez. I, n. 11216/94).

5.5.6. Una sentenza che ha presentato profili di inerenza con la fase emergenziale da Covid è la n. 90 del 30/10/24 a carico di Magg. E.I., in relazione al reato di Diserzione aggravata; l'aspetto di rilievo, deciso in primo grado e non oggetto di specifico gravame, ha riguardato la interruzione del periodo di assenza ingiustificata alla data di entrata in vigore della normativa che imponeva l'obbligo del green pass – ossia l'obbligo di esibire un tampone negativo per accedere ai luoghi di lavoro – seguita dalla normativa che imponeva l'obbligo del green pass rafforzato, che si otteneva con l'effettuazione del vaccino; nel caso di specie, non essendo l'imputato in possesso né del primo né del secondo, a giudizio del Tribunale egli *"fu, sì, privato del diritto di svolgere l'attività lavorativa con sospensione dallo stipendio, ma senza ricadute disciplinari e penali, ivi comprese quelle in materia di diserzione"*.

5.5.7. Il GUP presso il T.M. di Roma ha pronunciato sentenza, n. 26 del 9 ottobre 2024, in ordine al reato di "Simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate", a carico di Caporal Maggiore Capo Scelto E.I., il quale, all'esito del dibattimento, è stato ritenuto colpevole di entrambi i reati a lui contestati. È stata infatti appurata, a carico di questi, la simulazione, quanto meno nella gravità e nell'intensità dei sintomi, della patologia (lombosciatalgia) diagnosticatagli dal proprio medico curante mediante n. 14 certificati medici, in forza dei quali egli è risultato assente dal servizio per diciassette mesi consecutivi, arco temporale in cui, di contro, ha praticato attività calcistica amatoriale.

È stata, conseguentemente, ritenuta sussistente la fattispecie delittuosa di cui all'art. 234, commi 1 e 2 n. 1, c.p.m.p., per avere l'imputato percepito regolarmente lo stipendio per le giornate lavorative non espletate grazie ad un'apparente legittimazione ad assentarsi, fondata su una patologia,

di fatto, inidonea a legittimare la mancata prestazione del servizio (danno per l'amministrazione militare quantificato in € 47.021,00 per competenze mensili lorde e in € 3.434,00 per competenze tredicesima mensilità).

5.5.8. Con la sentenza n. del 27 luglio 2024 (definitiva il 15 marzo 2024), in tema di acquisto e ritenzione di effetti militari, la Corte militare di appello ha giudicato un militare, già prosciolto dal Tribunale militare di Napoli, ai sensi dell'art. 649 c.p.p. in ordine al reato di ritenzione di effetti militari aggravata (artt. 166 in relazione agli artt.164 e 47 n. 2 c.p.m.p.), in quanto lo stesso era stato già giudicato dal GUP presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con sentenza irrevocabile del 27.07.2022, per lo stesso fatto secondo il disposto di cui all'art. 697c.p. (il condannato aveva detenuto presso di sé gli stessi oggetti d'armamento militare contestati nell'ipotesi delittuosa militare).

A seguito dell'appello del Procuratore militare, la Corte militare di appello, con la sentenza citata, ha invece condannato l'imputato a mesi due e giorni venti di reclusione militare. Si è evidenziato che, nel caso di specie, non sussisteva alcuna identità processuale tra le ipotesi di reato contestate nei due ambiti processuali, in considerazione del fatto che la fattispecie di cui all'art. 166 c.p.m.p. si caratterizza per la illiceità della detenzione di armi e munizioni da parte di un appartenente all'Esercito Italiano, che viene valutata come condotta *ab initio* antisociale.

Il Collegio ha, inoltre, precisato che questa connotazione rende evidente la differenza con la fattispecie di reato di cui all'art. 697 c.p., nella quale, viceversa, il fatto tipico si concretizza per l'omessa denuncia, sanzionando la contravvenzione in esame la detenzione di armi e munizioni «senza averne fatto denuncia all'Autorità [...]».

5.5.9. Con la sentenza n. 89 del 30.10.2024 la Corte militare di appello, giudicando sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare sul presupposto della insussistenza del fatto di reato di omessa presentazione in servizio contestato all'imputato, ha ritenuto di dover procedere alla modifica della formula liberatoria da adottarsi, apparendo alla Corte maggiormente aderente al caso di specie e alle risultanze procedimentali, quella facente leva sul difetto dell'elemento psicologico del dolo.

La Corte osservava che, risultando incontestata, da parte della difesa dell'imputato, la circostanza della ritardata assunzione, da parte del prevenuto, del servizio di vigilanza, da attribuirsi, per esplicita ammissione dell'imputato, al ritardato risveglio dello stesso per non aver percepito il suono della sveglia programmata, tale condotta non poteva ritenersi "giustificata" dalle emergenze della documentazione sanitaria prodotta dall'imputato. Il contestato ritardo nella assunzione del servizio appariva quindi alla Corte riconducibile al dato di comune esperienza della mancata percezione del suono di una sveglia causata da un sonno profondo, al quale può evidentemente muoversi una censura in termini di colpa e, in particolare, di negligenza, ma non certo in termini di dolo.

Non risultando, in definitiva, provato un "giustificato motivo" del ritardo nei termini indicati dall'imputato e difettando, *a fortiori*, una causa di forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., la Corte, in conclusione riteneva che, nel caso di specie, difettasse l'elemento psicologico del dolo che deve necessariamente accompagnare la fattispecie incriminatrice in contestazione della omessa presentazione in servizio aggravata, prevista, infatti, dal legislatore solo nella sua manifestazione dolosa.

5.6. Reati contro la disciplina militare

5.6.1. Secondo la Corte militare di appello (Sent. n. 57 del 12.6.2024; irr. il 27.09.24) integra i reati militari di minaccia e ingiuria ad inferiore (ex art. 196, commi 1 e 2, c.p.m.p.) la condotta di un sottufficiale dei Carabinieri che, intervenuto fuori servizio in occasione di un controllo nei confronti del figlio, minacciava un ingiusto danno ed offendeva il prestigio, l'onore e la dignità dei militari operanti, inferiori in grado. La causa esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p. non si applica infatti, anche nell'ipotesi in cui il reo non stia svolgendo servizio attivo, quando il fatto rientri nell'area degli

interessi militari tutelati dalla norma (nel caso di specie, il fatto era avvenuto per ragioni di servizio; l'imputato aveva fatto valere nel rapporto con i due inferiori operanti la differenza di grado; egli, pur non essendosi formalmente qualificato, era stato indicato come sottufficiale dei Carabinieri dal figlio ed era stato riconosciuto dai militari operanti, che avevano interloquito con lui rispettando il suo grado e indicandolo come "maresciallo"; le frasi offensive e minacciose rivolte alle persone offese rispecchiavano l'esercizio di un potere gerarchico dell'imputato).

5.6.2. In tema di ingiuria contro inferiore, la Corte militare di appello, con sentenza n. 35 del 4 aprile 2024, ha preso in esame la questione relativa all'uso del linguaggio c.d. "da caserma": la fattispecie vedeva un ufficiale abituato a relazionarsi con i propri dipendenti con linguaggio dimostrativo di disprezzo e rabbia. Tale condotta, secondo la Corte militare d'appello, non può mai trovare giustificazione né è ammissibile in una compagine militare, solo perché il linguaggio da "caserma" sarebbe consentito secondo il sentire comune in ambito militare (tesi difensiva). In realtà, proprio la collocazione della vicenda in esame in ambiente militare presuppone un giudizio più severo e rigoroso delle regole da seguire nei rapporti gerarchici tra superiore ed inferiore. Non è più sostenibile quindi quanto genericamente affermato in passato, secondo cui si poteva tollerare tra militari di gradi diversi l'utilizzo di gergo triviale e volgare per "impartire la disciplina".

5.6.3. Con la sentenza n. 55/2024, pronunciata il 6 giugno 2024 (*sub iudice* per ricorso pendente in Cassazione), la Corte militare di Appello confermava la condanna inflitta in I grado all'imputato, in ordine ai reati ascrittigli di disobbedienza aggravata e continuata e diffamazione pluriaggravata e continuata. Nel confermare la condanna, la Corte specifica ancora una volta come nel reato di disobbedienza il legislatore abbia voluto tutelare l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento dell'apparato militare a mezzo dell'osservanza dell'ordine impartito dal superiore che sia attinente al servizio o alla disciplina. L'unico limite che incontra il dovere di obbedienza è quello dell'ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato. Si ribadisce, quindi, ancora una volta, che il militare ha il dovere assoluto all'obbedienza, consistente nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini ricevuti attinenti al servizio o alla disciplina. Ciò deriva dal giuramento prestato. Sul punto è richiamato dalla Corte il disposto di cui all'art. 729 del DPR n. 90 /2010 (Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare). Nel caso di specie, la presenza dell'imputato all'interno della Caserma dei Carabinieri nella sua qualità di rappresentante di un Sindacato fra militari era stata giustificata per sorvegliare l'attività di due rappresentanti COBAR, altresì presenti per attività di servizio connessa alla loro funzione. Considerato che non rientrava nei compiti del rappresentante sindacale in nessun modo quello di sorveglianza sull'attività dei COBAR, veniva impartito dal Comandante provinciale l'ordine di abbandonare i luoghi, non prontamente eseguito.

5.6.4. Con la sentenza n. 19/2024 del 27 aprile 2023 (irr. il 1° agosto 2024), la Corte militare di appello, per la prima volta a quanto consta nell'ambito della giurisdizione militare , ha confermato la condanna inflitta in I grado all' imputato (App. dei Carabinieri che svolgeva le funzioni di Capo Equipaggio) in ordine al reato di ingiuria contro inferiore, commesso ai danni di una collega parigrado ma di minore anzianità e con funzioni di autista, per avere egli posto in essere con plurime condotte in continuazione gesti di autoerotismo e molestie sessuali.

La Corte con la decisione:

- ha ribadito il principio di diritto in tema di credibilità della persona offesa come da ultimo sancito da Cass. S.U. n. 41461 del 2012 e Cass. pen. n. 28837 del 2020. La deposizione della persona offesa può essere assunta anche isolatamente e senza riscontri, purché venga sottoposta ad indagine positiva circa la sua credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del suo racconto. Nel caso di persona offesa, tale indagine deve avere un grado di approfondimento più rigoroso e penetrante rispetto a quella cui sono sottoposte le dichiarazioni di un qualsiasi teste. Indagine che dalla Corte è stata effettuata del tutto correttamente vista la irrevocabilità per rigetto del ricorso per Cassazione.

Peraltro, nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa erano altresì confortate pienamente da quelle di ulteriori testimonianze rese da altre donne, molestate allo stesso modo;

- ha motivato circa la sussumibilità della condotta contestata di molestia sessuale (è tale quel comportamento indesiderato, posto in essere per ragioni connesse al sesso, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo) nel reato di ingiuria contro inferiore. Nei gesti posti in essere dall'imputato, la Corte ha ravvisato la condotta tipica del reato contestato perché essi si sono concretizzati con significato palesemente dispregiativo, scorretto, umiliante e degradante per la parte offesa, con lesione dell'onore e del decoro del militare subordinato che li ha dovuti, suo malgrado, subire;

- ha ritenuto corretta, pertanto, la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito del contestato reato contro la disciplina e la gerarchia militare nella misura in cui la superiorità/inferiorità dei soggetti coinvolti non può essere circoscritta alla mera valutazione del "grado" ma anche alla superiorità dell'agente "in comando" (l'imputato, pur essendo parigrado della persona offesa, era più anziano nel ruolo e ricopriva la carica di capo equipaggio durante i servizi nell'abito dei quali occorsero i fatti).

5.6.5. In tema di disobbedienza, nella sentenza (irrevocabile) n. 5 del 17/1/24 la Corte militare di appello ha trattato il procedimento a carico di un graduato E.I. il quale, in data coincidente con la metà di marzo 2020, e dunque all'esordio dello stato di insorgenza pandemica, già trovandosi assente dal servizio per pregresso stato di convalescenza, alla scadenza di tale periodo ometteva di ottemperare al divieto di presentarsi in caserma impartitogli pochi giorni prima da un Sergente maggiore del suo Reparto, recandosi invece ugualmente in ufficio per asserito disbrigo di pratiche personali.

Essendosi susseguiti, in quel frangente temporale, in velocissima frequenza, numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria, la CMA ha ritenuto, nel caso di specie, valutate le concrete circostanze di fatto, che permanesse il dubbio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non avendo l'imputato, con molta probabilità, ben recepito la valenza della disposizione che stava ricevendo dal superiore, proprio in quanto anche costui, ad una prima rimostranza dell'imputato, aveva necessitato di una richiesta di informazioni presso il presidio medico di reparto in merito alla procedura inerente le visite di idoneità da effettuarsi al termine della convalescenza; tale comportamento contribuiva a cagionare nel soggetto agente una maggiore difficoltà a percepire come divieto inderogabile l'ordine impartitogli di non rientrare in servizio al termine della convalescenza; la decisione ha dunque tenuto conto del particolare contesto temporale in cui la vicenda si collocava e, in particolare, di "*una normazione generale via via mutevole e la cui applicazione non appariva ancora ben consolidata*".

5.6.6. Presso il Tribunale militare di Napoli il Procedimento n. 333/19 aveva ad oggetto i reati di violenza ad inferiore posti in essere da due militari istruttori dell'Esercito i quali, durante un'attività addestrativa, avrebbero usato violenza nei confronti di un soldato VFP1 di sesso femminile la quale sarebbe stata poi minacciata dal Comandante di Plotone affinché non denunciasse quanto accaduto.

In relazione a tale procedimento si è affrontata la questione relativa alla valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituitasi parte civile, nei casi in cui l'ipotesi accusatoria sia fondata esclusivamente sulle medesime, con particolare riferimento al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui tali dichiarazioni possono essere sufficienti alla affermazione di responsabilità, a condizione che più penetrante e rigoroso sia il vaglio sulla attendibilità intrinseca del narrato e sulla credibilità soggettiva del dichiarante, in quanto portatore di interesse nell'ambito del processo e, qualora la persona offesa sia anche costituita parte civile, come nella specie, è opportuno che dette dichiarazioni siano corroborate da altri elementi di riscontro (da ultimo SS. UU. n. 41461 del 19.07.2012).

Alla luce di tali criteri, e in considerazione della frammentarietà, incoerenza e, a tratti, contraddittorietà del racconto offerto dalla denunciante, nonché dell'assenza di qualsivoglia riscontro

oggettivo ovvero proveniente dalle dichiarazioni dei testi sentiti, il Tribunale ha concluso per l'insufficienza degli elementi a fondare un giudizio di responsabilità a carico degli imputati per i reati a ciascuno ascritti.

5.6.7. Con la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale militare di Roma n. 27 del 30 ottobre 2024 (in ordine al reato di in ordine al reato di "Ingiuria ad un inferiore aggravata e contin) un Caporal Maggiore Capo E.I. è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli, commesso, in plurime occasioni, in danno di alcune reclute VFP1. Il Tribunale non ha dubitato del carattere oggettivamente ingiurioso delle espressioni verbali utilizzate dal prevenuto – estrinsecatesi in nitide allusioni alla sfera sessuale – per la profonda carica di disprezzo e di dileggio da esse promananti e per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario. È stata parimenti esclusa, in rapporto alla complessiva, reiterata estrinsecazione della condotta delittuosa e al patimento indotto nelle giovani sottoposte, da poco entrate in servizio, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* c.p.

5.6.8. Nel procedimento n. 129/23 R.G.N.R. il Tribunale militare di Napoli ha preso in esame l'art. 213 del c.p.m.p., con specifico riferimento alla individuazione dei presupposti per la sua applicabilità con riferimento al numero dei destinatari dell'istigazione.

Come è noto il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi previsto dall'art. 213 del c.p.m.p. è ricompreso tra i reati contro la disciplina militare di cui al titolo III, capo VII prevedendo due ipotesi di istigazione a delinquere, oltre ad una terza figura che richiama le disposizioni dell'art. 212 laddove il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato nei casi ivi specificati.

Nell'esaminare il caso di specie il collegio ha rilevato che mentre l'art. 212 punisce il militare che istiga "uno o più militari" in servizio alle armi a commettere un reato militare, l'art. 213 invece punisce il militare che commette uno dei fatti d'istigazione previsti dall'art. 266 del c.p. verso "militari" in servizio richiamando la sentenza della Corte di cassazione n° 15895 del 19/04/2007 secondo cui: "Il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi è applicabile solo laddove sia diretto verso più militari: se il destinatario è un solo militare la suddetta fattispecie incriminatrice non potrà trovare applicazione".

Nel citare per esteso la parte motiva della citata sentenza della Corte il Tribunale militare ha osservato che: «*... non può, invero, ritenersi casuale che, nel medesimo "corpus" normativo, il legislatore abbia, nel formulare due distinte previsioni incriminatrici in stretta successione tra loro, usato espressioni diverse, nella prima specificando che la condotta istigatrice può indifferentemente riguardare un singolo od una pluralità di destinatari e nella seconda impiegando lo stesso termine unicamente al plurale; ne' l'efficacia persuasiva di tale argomento può essere sminuita dal rilievo che la giurisprudenza e la dottrina relativi all'art. 266 c.p., richiamato dall'art. 213 c.p.m.p., facciano registrare adesioni all'orientamento per cui le condotte di istigazione contemplate dal citato art. 266 sono punibili anche se indirizzate ad un solo militare, essendo il rinvio compiuto dall'art. 213 alla norma del codice penale relativo alla sola individuazione delle condotte vietate e non anche a quella dei destinatari dell'istigazione od apologia, che la previsione del codice penale militare autonomamente identifica ricorrendo alla locuzione "verso militari", in chiara distonia rispetto alla locuzione "uno o più militari" appena prima usata dallo stesso legislatore nel già menzionato art. 212. ...*».

Esaminato l'aspetto sotto il profilo di diritto evidenziato, facendo propria l'interpretazione appena richiamata, il collegio ha poi verificato le circostanze di fatto del caso concreto.

5.6.9. Nel procedimento n. 47/22 R.G.N.R. il Tribunale militare di Roma ha ritenuto non sussistenti le ipotesi di esclusione di cui all'art. 199 c.p.m.p. ed ha ritenuto correttamente qualificati i fatti ricondotti nell'art. 196 c.p.m.p. per la particolare condizione del soggetto agente, ossia essere militare in servizio.

Invero l'art. 199 c.p.m.p. riconosce un valore particolarmente rilevante nonché specificante alle ragioni di disciplina e di tutela del rapporto gerarchico, rispetto alle stesse situazioni che, in

assenza di tali requisiti, altrimenti rientrerebbero in altre previsioni normative sanzionate meno gravemente.

Orbene, la Corte Costituzionale ripetutamente espressasi in merito ha ribadito che la diversa disciplina ivi prevista assume ragionevolezza nei limiti in cui risulti un collegamento con la disciplina ed il rapporto gerarchico nonché con il servizio.

La corretta interpretazione di tale norma deriva dalla valutazione della lesione del bene tutelato ossia della disciplina militare che però non risulta lesa per il solo fatto che l'agente e la persona offesa rivestano diverso grado essendo comunque necessario, al fine di una corretta interpretazione della norma alla luce della sua *ratio*, che il relativo rapporto gerarchico sia ancorato a ragioni di servizio che ne costituiscano il presupposto.

Da ciò derivano due diverse conseguenze: la prima è che la attinenza al servizio o alla disciplina deve escludersi solo qualora l'attività svolta dal soggetto attivo risulti collegata ad essi in rapporto di semplice occasionalità (nello stesso senso cfr. Cass. Sez. I 5.5.2008 n. 816) o sia del tutto avulsa dal contesto militare (cfr. Cass. 40811/2010 sopra cit.); la seconda è che vi sono ipotesi in cui le norme di cui al capo terzo e quarto si applicano tenendo conto non della causa del fatto ma del contesto in cui si verifica. E' il caso della presenza di più militari riuniti per servizio o a bordo di nave o aeromobile o dell'essere il soggetto agente in servizio.

In tali ultimi casi l'azione posta in essere dal soggetto agente in servizio o alla presenza di più militari riuniti per servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare può ricondursi nelle fattispecie di cui ai capi terzo e quarto senza che sia necessario il preventivo scrutinio della attinenza al servizio e alla disciplina.

Si comprende la *ratio* della norma: in particolare lo svolgimento di un attuale e concreto servizio impone al militare una serie di doveri tra cui quello di non superare i limiti dettati dalla sua funzione compiendo atti offensivi nei confronti di militari in diversa posizione di grado. Lo svolgimento del servizio assume rilevanza meritevole di particolare tutela penale proprio perché in tale frangente al militare si richiede un rispetto totale di quelle che sono le peculiarità del suo status. Ne consegue che rientrano, in virtù della posizione del soggetto agente, inevitabilmente, la tutela del servizio ma anche della disciplina connessa alla diversità di grado e alla attualità delle funzioni.

5.6.10. La Corte militare di appello, con sentenza n. 50 del 22 maggio 2024, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata in primo grado dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma, nei confronti di un ufficiale dell'E.I. responsabile del reato di "*ingiuria a un inferiore, continuata",* commesso nei confronti di una caporal maggiore inferiore in grado, con il rivolgerle in ripetute occasioni e con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, espressioni del tipo *"non capisco perché sei qui ... qui non servi a niente ... sei una raccomandata ... sei un essere inutile'",* facendo allusione alle modalità di arruolamento della dipendente ed al di lei status di *"superstite di vittima del dovere"* ed altre espressioni lesive dell'onore e della dignità della stessa, quali "fuori dai coglioni tu e tua figlia. È un ordine. Andate via da qui, fuori dalle palle", pronunciate in occasione di una visita al reparto di appartenenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano.

Nello specifico, la Corte, si è trovata a dare risposta alle doglianze del difensore appellante riguardanti il fatto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato gli elementi istruttori emersi dal giudizio, in particolare errando nel ritenere attendibili e supportate dagli altri elementi istruttori emersi le dichiarazioni rese dalla persona offesa, stigmatizzando, fra l'altro, il "ritardo" con il quale la persona offesa aveva provveduto a denunciare i fatti ascritti all'odierno imputato, nonostante tali comportamenti fossero risalenti nel tempo e iniziati addirittura dopo poche settimane dal suo arrivo al reparto, avvenuto nel 2013.

Il giudice dell'appello ha, invece, ravvisato e ribadito la credibilità e attendibilità della persona offesa, ritenendo che la stessa si fosse evidentemente trovata in un comprensibile stato di soggezione nei confronti del superiore in grado, proprio per l'essere appena arrivata al reparto ove questi prestava servizio, oltre che per le evidenti difficoltà emotive correlate alla perdita del marito e alla necessità di dover provvedere, da sola, alle cure della figlioletta ancora in tenera età. Peraltro, è stato ritenuto

che avesse giocato un ruolo determinante, nel non reagire sin da subito a tali vessazioni, il constatare che il comportamento del superiore era piuttosto diffuso e generalizzato all'interno del reparto e coinvolgeva anche altri militari suoi parigrado. È apparso, quindi, del tutto ragionevole e coerente che la persona offesa si sia determinata a denunciare tali fatti solo a distanza di tempo, allorquando era stata chiamata dalla polizia giudiziaria a rendere dichiarazioni relative al procedimento nei confronti di altro superiore in grado, essendosi potuta, a quel punto, sentire confortata e incoraggiata dall'avvio di una indagine riguardante i comportamenti vessatori posti in essere da alcuni ufficiali, tra i quali il proprio comandante, con conseguente abbattimento del muro di silenzio che, fino a quel momento, aveva circondato tali condotte.

Rimaneva da confermarsi, pertanto, anche secondo i più rigorosi canoni valutativi indicati e fissati dalla Suprema Corte di cassazione in ordine alla valenza probatoria da attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il giudizio di assoluta attendibilità e credibilità della stessa e delle dichiarazioni nello specifico rese, formulato dal giudice di prime cure, sia per la assoluta coerenza logica del narrato, l'assenza di contraddizioni o incertezze nella descrizione dei fatti, la mancanza di particolare acrimonia o malanimo nei confronti del superiore in grado, fatta eccezione per il comprensibile e naturale avvilimento per le vessazioni subite, come confermato anche dalla mancata costituzione in giudizio della persona offesa, quale parte civile, nei confronti dell'ufficiale superiore.

La Corte ha ritenuto, quindi, di dover confermare il giudizio operato dai primi giudici in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale, nonché di quello psicologico consistente nella cosciente rappresentazione e, ragionevolmente, nella specifica volontà di procurare alla persona offesa, con il rivolgerle le espressioni ingiuriose indicate in imputazione, sentimenti di mortificazione e umiliazione della dignità, dell'onore e del prestigio della stessa.

5.7. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare; truffa

5.7.1. Nel Procedimento n. 57/20 RGNR presso il Tribunale militare di Napoli, due militari dell'Aeronautica Militare erano imputati nel caso di specie in ordine al reato di peculato militare aggravato in concorso, per essersi appropriati di ingenti quantità di materiale di vestiario e di equipaggiamento militare per un valore complessivo di euro 631.214,92, corrispondente al valore economico del materiale rinvenuto all'interno del Magazzino dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e non censito nel sistema logistico di Forza Armata.

Il procedimento appare di particolare interesse, sia per la complessità delle questioni giuridiche trattate, che per la delicatezza e la rilevanza, anche mediatica, della vicenda e si è concluso con la condanna di tutti gli imputati.

Le particolari modalità di realizzazione delle condotte accertate e la circostanza, valorizzata dalla Difesa, che i beni oggetto del reato fossero stati rinvenuti all'interno del Magazzino dell'Accademia, quindi in luoghi nella disponibilità della P.A., hanno imposto di approfondire tutte le tematiche di maggior interesse nell'ambito dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di peculato, con particolare riferimento alla nozione di *interversio possessionis* ed al momento consumativo della fattispecie *de qua*, pervenendosi alla conclusione che il reato in contestazione doveva intendersi consumato nel momento in cui i beni oggetto di imputazione venivano scaricati contabilmente mediante la fittizia distribuzione al personale, atteso che in tale momento i beni fuoriuscivano dal carico contabile e, quindi, dalla sfera di disponibilità e di controllo dell'Amministrazione, e si realizzava l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento da parte degli imputati.

Quanto al luogo di rinvenimento, si è fatto riferimento all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è irrilevante la circostanza che il bene oggetto della condotta appropriativa sia custodito in luogo appartenente alla P.A., a condizione che detto luogo sia nell'esclusiva disponibilità dell'autore della condotta e l'oggetto sia sottratto ad ogni controllo dell'Amministrazione.

Inoltre, con riferimento alle ulteriori condotte accertate di vendita degli oggetti di vestiario già oggetto di appropriazione con le modalità sopra descritte, si è affrontato il tema della configurazione

delle stesse quali autonome fattispecie di reato e si è concluso nel senso di considerarle quale mero *post factum*, che consentiva la percezione del profitto del peculato già realizzato.

Sempre con riferimento al menzionato procedimento, sono state esaminate altre interessanti questioni, quali la configurabilità del vincolo della continuazione tra le condotte accertate, in relazione alla omogeneità dei beni che ne costituivano oggetto ed alla sostanziale assenza di soluzione di continuità tra le condotte appropriative, nonché l'indeterminatezza in ordine alla esatta quantificazione del danno e del profitto conseguenti alla condotta di reato; questione ultima che il Tribunale ha risolto, in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte nel senso che la mancata esatta quantificazione del danno non incide sulla prova della responsabilità penale, ma rileva solo in sede risarcitoria, civile ovvero contabile.

5.7.2. Con la sentenza n. 71 del 18.9.2024, la Corte militare di appello ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal giudice di prime cure nei confronti di un imputato, sottufficiale dell'Esercito italiano, al quale veniva contestato il reato di peculato militare per il fatto di essersi indebitamente appropriato, nell'arco temporale di un anno, durante il quale egli era stato gestore responsabile del Fondo Permanente del Reparto ed addetto alla liquidazione delle spettanze (rimborsi) relative ai biglietti annessi ai certificati/fogli di viaggio dei militari VFP1 provenienti dai vari Reggimenti di Addestramento Volontari trasferiti, in prima assegnazione, alla sede ove l'imputato prestava servizio, delle relative somme spettanti a ciascuno di essi, ledendo, con tale condotta, gli interessi patrimoniali dell'Amministrazione ed il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

La Corte, in tale occasione, è stata chiamata, tra l'altro, a confrontarsi con la censura mossa dal difensore appellante riguardante la pretesa inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato all'organo di polizia giudiziaria procedente alle indagini, di cui al verbale redatto dal comandante di corpo nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria militare e sottoscritto anche dall'imputato. Il difensore lamentava che tali dichiarazioni dell'imputato avrebbero dovuto essere ritenute assolutamente inutilizzabili, perché rese senza l'assistenza difensiva e in un momento procedimentale in cui egli rivestiva già la veste di indagato, asseritamente in contrasto, quindi, con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base alla quale ogni dichiarazione, sia essa spontanea, che sollecitata, assunta senza le garanzie di cui all'art. 64 c.p.p., sarebbe inutilizzabile, avendo la regola contemplata dall'art. 63, comma 2, c.p.p., una portata generale estensibile anche alle dichiarazioni raccolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il contrasto, ad avviso dell'appellante, sussisteva anche con le indicazioni della normativa europea contenute nella direttiva 2012/13/UE, attuata con il D. Lgs. n. 101 del 2014, in materia di diritti di informazione dell'indagato, la quale prevede che debba essere data adeguata garanzia, da parte degli Stati membri, a che alle persone indagate o imputate sia data tempestivamente informazione circa il diritto di avvalersi di un legale e del diritto al silenzio.

Tali doglianze venivano, però, disattese e respinte dalla Corte militare di appello, che riteneva assorbente, ai fini della richiesta valutazione di utilizzabilità di tali dichiarazioni spontanee, il tipo di rito giudiziale al quale l'imputato, per sua libera scelta ed espressa richiesta, aveva inteso aderire, quale quello c.d. abbreviato, con correlata rinuncia alla istruzione dibattimentale dinnanzi all'organo collegiale del Tribunale.

In tali casi, infatti, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata nel senso della piena utilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla persona sottoposta ad indagini, nei procedimenti speciali di giudizio abbreviato, patteggiamento, procedimento per decreto, alias a prova contratta, anche quando rese, in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, 1° co. e 64 c.p.p., alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., anche se non nell'immediatezza dei fatti, allorquando risulti chiaramente che le stesse siano state rese liberamente e spontaneamente, senza che sia stata esercitata alcuna forma di coercizione o di pressione sul dichiarante; requisito che veniva ritenuto pienamente soddisfatto nel caso di specie, risultando chiaramente, per tabulas, per come attestato nella segnalazione di reato e nell'allegato verbale relativo alle dichiarazioni di cui trattasi, sottoscritto dallo stesso imputato, che le stesse erano state rese

liberamente e spontaneamente, senza, quindi, alcuna forma di coercizione o sollecitazione da parte del proprio Comandante, ufficiale di polizia giudiziaria militare, che le aveva ricevute.

Per altro verso, la Corte evidenziava come il giudizio di penale responsabilità compiuto dal giudice di primo grado, pur muovendo dalle dichiarazioni autoaccusatorie spontanee rese dall'imputato, si era, quindi, fondato, ad avviso della Corte, sugli ulteriori elementi acquisiti con l'attività di indagine, in primis le dichiarazioni rese da tutti i militari indicati in rubrica, i quali avevano negato di aver ricevuto le loro spettanze e di aver firmato per quietanza il relativo registro.

5.7.3. Il Tribunale militare di Verona ha affrontato il tema della sussistenza del reato di truffa militare con riguardo ad una vicenda in cui un militare aveva presentato una certificazione sanitaria di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, ritenuta illegittima perché rilasciata in assenza di patologie che potevano dare diritto alla esenzione.

In particolare si è posta la questione se in tali casi sia riscontrabile un danno di natura patrimoniale per l'Amministrazione che ha corrisposto la retribuzione al militare che, valendosi della esenzione vaccinale, pur illegittima perché adottata in difetto di necessari presupposti, si è comunque recato a lavorare e ha effettuato la prestazione lavorativa dovuta, identica per tipologia, natura e misura, a quella contrattualmente dovuta.

Secondo il collegio in tali casi va escluso il reato, posto che vi è stata comunque la prestazione lavorativa e la retribuzione erogata si configura come suo equo e dovuto corrispettivo.

Analoga questione si è posta anche nell'ambito della giurisdizione preliminare. Il giudice dell'udienza preliminare, prescindendo da ogni valutazione circa la fondatezza della prospettazione accusatoria in punto di effettiva ricorrenza degli artifici e raggiri richiesti dall'art. 234 C.p.m.p. nel conseguimento di una esenzione (temporanea) dal vaccino e sulla dolosa preordinazione da parte dell'imputato all'ottenimento della stessa da parte di un medico dichiaratamente no-vax, ha ritenuto che il reato in contestazione non fosse configurabile sotto il diverso e assorbente profilo del difetto di un danno patrimoniale in capo alla Amministrazione Militare. In tal senso, il giudicante ha anzitutto richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, consolidato in materia di truffa, secondo il quale il danno altrui - che della fattispecie incriminatrice in parola è elemento costitutivo - ha natura esclusivamente patrimoniale ed economica, a differenza del profitto conseguito dall'agente che può invece assumere anche natura diversa (ex multis Cass. Pen. 18762/2013), osservando altresì che con specifico riferimento alla truffa militare, la Corte di legittimità ha nel medesimo senso affermato che "nel delitto di truffa militare di cui all'art. 234 c.p.m.p., del tutto analogamente a quando disposto dalla truffa di cui all'art. 640 c.p., mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre - mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa" (Cass. Pen. n. 31684/2017).

Ciò posto in linea di principio, è stato rilevato come, nella vicenda oggetto di accertamento giudiziale, l'imputato - permanendo in servizio grazie alla certificazione attestante la necessità di differire la vaccinazione anti Covid - aveva ricevuto emolumenti retributivi a fronte di un'attività lavorativa effettiva, resa nella sua integralità e per tutto il periodo oggetto di contestazione e non di un'illegittima assenza dal servizio per una condizione patologica simulata e falsamente certificata (ipotesi tipica dei procedimenti per truffa militare): tale circostanza ha impedito di attribuire all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dall'amministrazione i caratteri propri del danno di natura economica nell'accezione sopra richiamata, traducendosi esso nella corresponsione della legittima retribuzione dovuta al dipendente per le prestazioni lavorative concretamente rese dallo stesso.

La continuità nella prestazione della medesima attività lavorativa, con contenuti e modalità identici a quella osservati dal militare nel periodo precedente e nel periodo successivo a quello oggetto di imputazione, ha indotto altresì il giudice ad escludere la eventuale operatività, nella specifica vicenda oggetto di giudizio, di quell'orientamento giurisprudenziale che ravvisa il reato di truffa nella

condotta del soggetto che stipuli contratti per la prestazione di servizi o ottenga l'assunzione di incarichi – poi successivamente espletati - in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti abilitativi previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive caratteristiche e qualità della prestazione che, di fatto, viene affidata a personale privo delle richieste capacità e qualità professionali. In questi casi – evidentemente diversi da quello sottoposto al vaglio del Gup – è evidente che la riscossione degli importi liquidati a titolo di corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto al quale corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi e attività espletati da soggetti non qualificati e privi dei titoli e requisiti di idoneità ritenuti presupposti necessari per il loro svolgimento (in tal senso Cass. 8584/2010, Cass. 36502/2009).

Resta inteso che in casi quali quello sopra indicato rimane sempre fermo il doveroso riscontro, ove se ne realizzino gli estremi, del reato di epidemia colposa di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale comune.

5.7.4. Nella sentenza n. 30/2024 del 21 marzo 2024 la Corte militare di appello ha preso in esame una condotta, contestata quale truffa militare, di utilizzo di permessi per mandato politico, in misura non consentita, con autocertificazione ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 267 del 2000. La Corte ha confermato il proscioglimento dell'imputato in quanto, a seguito dell'autocertificazione, viene attestato dal dichiarante di aver fruito di permessi in misura superiore a quelli consentiti, spettando all'amministrazione il controllo, il recupero o la non erogazione degli emolumenti invece erroneamente pagati (con assenza degli artifici e raggiri propri della truffa).

5.7.5. Con la sentenza n. 29 del 20 marzo 2024 la Corte militare di appello si è occupata di una fattispecie (che è stata di frequente in casi similari posta all'attenzione dell'Autorità giudiziaria militare nel corso degli anni) di truffa militare continuata asseritamente posta in essere da un Comandante di Stazione dei Carabinieri, consistita nel riportare sul memoriale del servizio orari dilatati rispetto a quelli realmente effettuati, inducendo in errore l'Amministrazione Militare e procurandosi un ingiusto profitto.

Il giudizio trattato era a carico di Lgt. CC Comandante della Stazione CC e si è concluso con sentenza (n. 29 del 20 marzo 2014), in cui la CMA, nel confermare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado dal TM di Napoli, rilevata la inevitabile ed opportuna sussistenza di un'autonomia organizzativa del Comandante di Stazione, ha affermato che «*la redazione di dati inesatti nell'ambito del memoriale di servizio può senza dubbio integrare*» l'elemento degli "*artifici e raggiri*", ma che tuttavia a tale identificazione possa giungersi «*solo ove si accerti che tali inesattezze siano state poste in essere per dissimulare una realtà difforme da quella documentata ovvero…una mancata prestazione del servizio, con conseguente profitto personale e correlato danno erariale*».

5.7.6. Nel procedimento n. 209/2020 R.G.N.R. il Tribunale militare di Napoli ha trattato il caso coinvolgente due ufficiali dell'A.M. coinvolti a vario titolo nel controllo dello spazio aereo (CSA) all'interno di un aeroporto militare. Il processo è stato particolarmente complesso sul piano tecnico, tanto da richiedere più di una volta la modifica dell'imputazione da parte del P.M. a seconda delle nuove risultanze emerse. La contestazione finale, di tre capi di Truffa aggravata continuata in concorso, ipotizzava che i due, omettendo di possedere i requisiti e di svolgere le ore di attività prescritte, lucravano indebitamente somme a titolo di indennità CSA. All'esito del processo, che ha richiesto lo svolgimento di sedici udienze, l'escussione di quattrodici testi, l'esame di quattro tecnici (periti e consulenti tecnici di parte) della materia del CSA e l'analisi di centinaia di documenti, i due imputati sono stati assolti.

Il proscioglimento si è basato su una complessa attività di valutazione probatoria, così riassumibile. Innanzitutto, la previsione di un sistema di tracciatura delle presenze presso la torre di controllo dell'aeroporto militare solo a partire dal 2015 ha reso impossibile fino a quest'anno la

dimostrazione della tesi accusatoria. In secondo luogo, con riguardo al periodo successivo, molti dei militari che prestarono servizio nello stesso aeroporto in quegli anni, a cominciare dal Comandante, hanno confermato che gli istituiti registri di presenza presso la torre di controllo erano firmati solo dai turnisti, non anche dai controllori che li affiancavano. Inoltre, a monte, la stessa disciplina dei presupposti di percezione della indennità CSA è risultata poco chiara. Premesso che, per quanto qui interessa, essa, oltre che nella l. 78/1993, va individuata nella direttiva CSA 701, va rilevato che quest'ultima, proprio per la vaghezza di alcune sue disposizioni, si è prestata a molteplici e divergenti letture da parte degli esperti (d'ufficio e di parte) sentiti in dibattimento. Infine, considerato l'ampio arco temporale nel quale si sarebbe dispiegata l'azione truffaldina ipotizzata dalla Pubblica accusa (7 anni circa) e le somme che secondo quest'ultima gli imputati avrebbero di conseguenza lucrato (meno di 3.000 euro cadauno), il Tribunale ha ritenuto poco probabile che gli stessi imputati abbiano agito in mala fede.

5.7.7. Nella sentenza n. 22/2023 il Tribunale militare di Roma ha affrontato, con riferimento al reato di truffa militare tentata continuata pluriaggravata, il tema della mancata integrazione dell'elemento materiale del danno nell'ipotesi di assegnazione di un alloggio dell'Amministrazione Militare. Peraltro, si è rilevato che, anche con riferimento alla forma del tentativo contestato nella specie, il danno a carico dell'Amministrazione non emergeva neppure in termini ipotetici e sotto profili differenti da quello della mera assegnazione dell'immobile, quali ad esempio maggiori spese di istruttoria o la necessità di un più consistente ed articolato impiego di risorse umane.

5.7.8. Con la sentenza n. 60 del 13.6.2024 la Corte militare di appello ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato pronunciata dai primi giudici in ordine al reato ascritto allo stesso di truffa militare pluriaggravata, ritenendo di poter accogliere solo l'ultima delle istanze formulate dal difensore appellante, volta a riconoscere la sussistenza del vincolo della continuazione, in base alla medesimezza del sottostante disegno criminoso, tra la fattispecie di reato militare in contestazione ed il precedente reato comune di truffa di cui all'art. 624 c.p., in ordine al quale il prevenuto risulta essere stato condannato dalla competente A.G.O. in relazione ad analogo fatto criminoso posto in essere anni prima nei confronti di soggetti in quel caso estranei alle FF.AA.

La vicenda in questione aveva tratto origine da una segnalazione circa l'esistenza di un soggetto che, versando in condizione di difficoltà economiche, si era attivato nei confronti di alcune reclute richiedendo denaro alle stesse in cambio di una non meglio definita promessa di interessamento al fine di garantire loro il superamento del concorso per l'ammissione nell'Arma dei carabinieri.

Dall'attività di indagine conseguitane era emerso, in modo incontroverso, che le persone offese avevano, dapprima, assunto l'impegno di versare nelle mani dell'imputato di somme di denaro, a fronte della rappresentazione, da parte dell'imputato, di un "aiuto" per il superamento del concorso per accedere nell'Arma dei carabinieri, descritto dalle due persone offese come da concretizzarsi mediante la frequentazione di un non meglio definito corso di preparazione al concorso e la messa a disposizione di un centinaio di risposte a quiz che, molto probabilmente, sarebbero stati quelli successivamente somministrati nelle prove concorsuali.

Tali fatti – per come descritti dai due testimoni e riscontrati positivamente riguardo ai versamenti di denaro dagli stessi effettuati in favore del prevenuto – venivano ritenuti dalla Corte militare di appello pienamente idonei a dimostrare la falsa e ingannevole prospettazione, da parte dell'imputato, di un possibile interessamento e della correlata agevolazione in favore delle due reclute nel far loro superare il concorso di reclutamento nell'Arma dei carabinieri. Prospettazione a fronte della quale i due, facendo leva anche sulla credibilità che assumeva ai loro occhi l'ostentata fermezza palesata dal prevenuto nel dichiararsi in grado di garantire il mantenimento di quanto promesso, in uno con l'appartenenza al mondo militare dello stesso, con il grado rivestito e con l'anzianità di servizio maturata dal medesimo, erano indotti a promettere e poi a versare una rilevante somma di denaro in favore del prevenuto.

La Corte ha, inoltre, dovuto affrontare il delicato tema dei rapporti tra il delitto di truffa e altri reati, con particolare riferimento al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p., introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190).

La Corte militare di appello ha rilevato come il tipo di intervento mirato a favorire il superamento del concorso da parte dei due giovani aspiranti non avesse assunto nessuna connotazione specifica e determinata, essendosi caratterizzato per l'estrema genericità della prospettazione fatta dal prevenuto riguardo alla possibilità di poter favorevolmente intervenire e interferire nello svolgimento della prova concorsuale e sull'esito della stessa, sì da non mettere in alcun modo a rischio l'immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, ma piuttosto da trarre certamente in inganno i due giovani suscitando in loro l'illusione, del tutto infondata, di una agevolazione nel superamento della prova concorsuale, mediante l'opera prestata in loro favore dal prevenuto.

5.7.9. Con la sentenza n. 43 dell' 8.5.2024, la Corte militare di appello ha ritenuto di dover riformare, all'esito della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta ai sensi dell'art. 603, commi 3 e 3 *bis*, c.p.p., la sentenza di proscioglimento emessa dai giudici di prime cure sul presupposto della ritenuta insussistenza, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., del fatto di reato contestato all'imputato.

Quest'ultimo era stato chiamato a rispondere del reato di truffa militare continuata pluriaggravata, perché essendo in servizio con il grado di C.M.C. dell'Esercito italiano, dopo aver contratto matrimonio al solo scopo di ottenere una serie di vantaggi legati al compimento di tale atto – che veniva dichiarato simulato con successiva sentenza del competente Tribunale civile ordinario – aveva presentato alcune istanze all'amministrazione di appartenenza, volte ad ottenere una serie di vantaggi, quali la conferma nella destinazione della sede di servizio ove era arrivato in qualità di VFP1, i previsti giorni di licenza matrimoniale, la detrazione fiscale per la coniuge, la attribuzione e rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui beneficiava per un periodo di oltre quattro anni, non provvedendo neanche a comunicare alle superiori gerarchie la intervenuta sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.

In premessa, la Corte riteneva doveroso evidenziare, in particolare, come gli artifizi e i raggiri strumentalmente richiesti dalla fattispecie incriminatrice della truffa militare al fine di conseguire l'ingiusto profitto personale, con corrispondente danno dell'amministrazione militare di appartenenza, nel caso di specie avessero assunto i tratti di una condotta inizialmente commissiva, consistente nel contrarre matrimonio nella consapevolezza della fittizietà dello stesso (tale matrimonio veniva, infatti, dichiarato simulato con sentenza del Tribunale Civile intervenuta a distanza di quasi quattro anni dalla celebrazione dello stesso), al solo scopo di conseguire una serie di vantaggi, patrimoniali e non; nonché di una successiva condotta omissiva, consistita nell'omettere di comunicare al reparto la intervenuta variazione dello stato civile, in conseguenza della sentenza con la quale era stata riconosciuta e dichiarata la simulazione del matrimonio, che veniva scoperta dal reparto soltanto a distanza di anni dalla pronuncia della stessa e, prima ancora, la stessa riserva simulatoria che aveva caratterizzato la celebrazione del matrimonio.

La Corte militare, nel dissentire dalle valutazioni operate dal primo giudice, osservava, in primo luogo, come dovesse riconoscersi valenza assorbente a quanto accertato all'esito del giudizio civile intentato al fine di ottenere l'annullamento del matrimonio per simulazione e definito con sentenza avente efficacia di giudicato, che non poteva non riverberare i suoi effetti probatori sulla decisione da adottarsi nel giudizio penale in ordine alla responsabilità penale dell'imputato con riferimento ai fatti contestati.

Inoltre, assumeva rilievo, ad avviso della Corte, il fatto che la sentenza emessa dal giudice civile che aveva accertato la simulazione del matrimonio disponendone l'annullamento, risultava essersi basata sulle dichiarazioni consapevoli, circostanziate e perfettamente coincidenti, rese dagli allora coniugi, totalmente ammissive della fittizietà del matrimonio posto in essere al solo fine di consentire all'imputato di poter fruire di tutte le agevolazioni di carattere amministrativo ed economico contestate in imputazione.

Sulla base di tali presupposti la Corte ha ritenuto ravvisabili gli elementi, materiale e soggettivo, integrativi della fattispecie delittuosa ascritta all'imputato, che si caratterizza per l'essere un reato istantaneo, che già si consuma nel momento della realizzazione della condotta finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale per l'amministrazione militare, anche se permanente, che cessa solo nel momento in cui l'imputato ha eliminato i presupposti che danno vita al protrarsi del profitto e del danno.

In tale ottica era da attribuirsi rilevanza, quindi, alla successiva condotta omissiva posta in essere dall'imputato che, in tutto l'arco di tempo successivo alla celebrazione del matrimonio simulato e fino al momento in cui l'amministrazione militare non era venuta a conoscenza di tale circostanza, non aveva rappresentato all'amministrazione di appartenenza la natura simulata del matrimonio in questione e neanche l'intervenuta sentenza di annullamento dello stesso ad opera del giudice civile.

Con riferimento a tale condotta di segno omissivo, la Corte riteneva che la stessa non assumesse autonoma rilevanza, bensì fosse da inserirsi, unitamente alle condotte commissive, nel più ampio disegno criminoso perseguito dall'imputato e portato avanti proprio attraverso tutte le condotte, attive ed omissive, meglio specificate nel capo di imputazione, integranti a pieno titolo il reato per cui si procedeva.

5.8. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza

5.8.1. Secondo la Corte militare di appello (Sent. n. 10 del 24.1.2024; irr. il 30.4.24), non si incorre nel divieto di un secondo giudizio (c.d. "*ne bis in idem*"), ai sensi dell'art. 649 c.p.p., nel caso di contestazione del reato militare di "collusione del finanziere" ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941, a fronte di un parallelo giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria per il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p., vertendosi in ipotesi di concorso formale di reati e considerato che, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico - considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (come interpretato dalla giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. U., n. 34655 del 28 giugno 2005; Cass., Sez. 1, n. 41943 del 2017; Corte cost., n. 200 del 2016).

Il reato militare di "collusione del finanziere" ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941 ha come elementi costitutivi la natura degli agenti che colludono (finanziere e terzo estraneo), la condotta rilevante (la collusione, intesa come conclusione di un accordo segreto finalizzato al perseguimento di scopi illeciti) e la finalità della condotta (la collusione deve essere destinata a frodare la finanza). La norma prevede altre condotte del finanziere, non collusive, penalmente rilevanti: la commissione di una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto; l'appropriazione o comunque la distrazione, a profitto proprio o di altri, di valori o generi di cui il reo abbia, per ragioni del suo ufficio o servizio, l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza. Non rientrano quindi nell'ipotesi di reato le condotte non dirette a frodare la finanza (o a tenere uno dei comportamenti alternativi, sopra indicati, ugualmente rilevanti per la responsabilità penale), ma dirette a procurarsi un vantaggio costringendo un soggetto a corrispondergli somme di denaro per evitare di essere coinvolto in accertamenti di polizia giudiziaria nel corso di una indagine.

Il reato militare di "collusione del finanziere" ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941 si conclude istantaneamente con l'accordo tra il finanziere e l'estraneo, non essendo quindi ipotizzabile il tentativo.

5.8.2. Con la sentenza n. 37/2024 del 10 aprile 2024 (*sub iudice,* per ricorso pendente in Cassazione) la Corte militare di Appello, in parziale riforma della sentenza di I grado confermava, fra l'altro, la condanna degli imputati per alcuni degli episodi di collusione loro ascritti. La Corte militare di Appello ha fatto uso del principio di diritto di cui alla sent. della Corte Suprema di Cassazione n. 13642-22 del 23 novembre 2021, secondo cui nella fattispecie di cui all'art. 3 della L. n. 1383/41

(condotta del finanziere che collude con estranei per frodare la finanza) rileva l'accordo con un estraneo alla amministrazione militare volto alla frode fiscale. Ai fini della consumazione poi, prosegue la Corte, è sufficiente il mero accordo, trattandosi di tipica ipotesi di reato istantaneo in cui non rileva l'esercizio effettivo di servizio d'istituto da parte del militare, risultando sufficiente la qualità soggettiva dell'essere un appartenente alla Guardia di Finanza. L'accordo, infatti, è di per sé significativo della rottura del rapporto di fiducia fra il militare e la P.A. con conseguente lesione del bene interesse protetto (interesse primario dello Stato alla normalità e alla sicurezza delle entrate indispensabili per il finanziamento e l'esistenza stessa dello Stato).

5.8.3. Con la sentenza n. 84/2024, pronunciata il 16 ottobre 2024, la Corte militare di Appello ha confermato la condanna per il reato di collusione del finanziere con estranei per frodare la finanza aggravata e continuata. Ciò, nonostante la dichiarazione di inutilizzabilità *ex* art. 191 co. 1 e 2, c.p.p., effettuata dalla Corte in via preliminare, dei dati informatici raccolti a seguito di copia forense tratta dalla memoria del cellulare sequestrato all'imputato. Tanto in osservanza del principio di diritto sancito da Cass. pen., sez. VI, n. 34265/2020, essendovi prova in atti che sul cellulare prima della copia forense ma dopo il sequestro, vi fosse stata una manomissione non giustificata.

Sempre nell'ambito della piena conferma della sentenza di I grado, la Corte ha ritenuto di respingere le eccezioni del difensore facenti leva sulla inattendibilità di alcuni testi. A tal fine, la Corte, facendo uso del principio di cui a Cass. pen., sez. I, n. 10600/2024, ha confermato che per verificare l'attendibilità dei testi il giudice debba limitarsi a verificare la coerenza, analiticità, logicità delle dichiarazioni rese dagli stessi, ciò in virtù del principio del libero convincimento del giudice. Nel merito, la Corte conferma la penale responsabilità del finanziere accordatosi con estranei per frodare la finanza (compravendita di penumatici in nero; lavoro subordinato del tutto irregolare dal punto di vista previdenziale e fiscale).

5.8.4. La sentenza della Corte militare di appello n. 72 del 18/9/24, per il reato di Collusione in frode alla Finanza continuata aggravata (art. 3 della legge 9/12/1941 n. 1383), concerne un caso in cui, all'imputato militare appartenente alla Guardia di Finanza, veniva contestato di avere condotto in locazione un appartamento di proprietà di privati cittadini, senza registrare il relativo contratto, corrispondendo loro un canone in nero, sottraendo in tal modo tali redditi a tassazione con danno per l'Erario.

Tra i vari profili di appello sollevati dal difensore avverso la sentenza di condanna di primo grado del TM di Napoli, veniva eccepita la mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, ossia la violazione di uno degli specifici doveri istituzionali del militare della Guardia di Finanza, non avendo avuto, a parere dell'appellante, alcun ruolo nella vicenda in questione, il ruolo di Finanziere dell'imputato, «*avendo egli agito alla stregua di un privato cittadino*», con conseguente inconfigurabilità della fattispecie di reato contestata.

Nel respingere il gravame, la Corte, nel richiamare giurisprudenza di legittimità, ha affermato che «p*er la configurabilità del delitto di collusione non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, il servizio d'istituto, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice*».

5.8.5. La vicenda trattata dal Tribunale militare di Napoli, nel procedimento n. 383/23 RGNR, aveva ad oggetto il reato di collusione di cui all'art. 3 legge 1383 del 1941 ed il reato di simulazione di infermità a carico di un militare della Guardia di Finanza che, secondo la prospettazione accusatoria, si era accordato, unitamente alla propria consorte, con i gestori di un'attività commerciale, al fine di svolgere attività di intrattenimento quale disk Jockey, senza fatturare il relativo compenso economico, con indebito vantaggio fiscale di entrambe le parti dell'accordo ai danni dell'Amministrazione.

La complessità strutturale della fattispecie, oggetto di risalenti e dibattute questioni interpretative, ha indotto ad approfondire l'esatto ambito applicativo della fattispecie e la nozione di accordo rilevante e sufficiente a integrare il reato *de quo*. L'insufficienza di elementi idonei a

dimostrare l'intervenuto accordo per svolgere una prestazione a titolo oneroso nelle circostanze di cui all'imputazione, ha condotto alla pronuncia di assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.

5.8.6. Il Tribunale militare di Roma, in merito alla contestazione della violazione dell'art. 3 della L. 9 dicembre 1941 n. 1383 nei confronti di militare della Guardia di Finanza per la gestione di attività imprenditoriale da parte di persone appartenenti al suo nucleo famigliare, ha ritenuto che ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in questione è che il finanziere in quanto tale si accordi con estraneo per frodare la finanza e quindi agisca in violazione anche dei suoi doveri istituzionali di fedeltà e di rispetto del giuramento prestato di operare per la repressione di reati finanziari.

Se questa è la *ratio* della norma, la lesione dell'interesse tutelato si concretizza anche quando egli agisca fuori dal servizio, in quanto tale sua veste, o meglio tali suoi doveri, non vengono meno. Ciò soprattutto se si tiene conto che proprio la sua funzione, e non il suo specifico servizio, assunse rilevanza al fine della conclusione dell'accordo con l'estraneo e ciò ha reso ancor più grave la violazione finanziaria.

In definitiva la sussistenza del reato prescinde dallo svolgimento di funzioni istituzionali e ricorre ogni qualvolta l'accordo finalizzato alla frode della finanza sia connesso proprio alla qualifica e alla funzione (e non al servizio) del finanziere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7600 del 09/02/2006 Cc. dep. 02/03/2006 Rv. 233235 "Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice").

Tale conclusione risulta suffragata anche da quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 70 del 1976, in merito alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 3 l. 1383/41 per ipotizzata violazione del principio di uguaglianza, ha rigettato la questione sollevata e, sia pure incidentalmente, nel valutare la eventuale rilevanza anche in relazione alla gravità della pena e alla impossibilità di graduarla nelle ipotesi di maggiore o minore gravità, ha emesso un provvedimento di rigetto, demandando al giudice il potere discrezionale di determinazione della pena nei modi previsti, presupponendo la configurabilità del reato nelle ipotesi "*in cui il militare della guardia di finanza colluda per fini personali di lucro e quella in cui invece colluda per consentire al Corpo un risparmio di spesa ovvero per conferire ad essa un particolare lustro*".

Se in definitiva anche la diversa e maggiore gravità della pena prevista, in concreto graduabile, trova la sua giustificazione nella particolare "*funzione che il legislatore ha riconosciuto al finanziere di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, tale tutela trova puntuale riscontro non solo nello svolgimento di servizi di repressione delle violazioni delle disposizioni finanziaria da parte del militare ma anche, indipendentemente dallo svolgimento del servizio, in relazione proprio al tipo di funzione svolta diretta al rispetto delle disposizioni citate in relazione a situazione che coinvolgano direttamente o indirettamente il militare*" (cfr. in merito Cass Sez. 1, Sentenza n. 49975 del 01/12/2009 Ud. (dep. 30/12/2009) Rv. 245959).

5.9. Reati contro la persona: lesioni personali; diffamazione

5.9.1. Nella recente esperienza giudiziaria, in particolare presso il Tribunale militare di Verona, ma non solo, si è avuto modo di esercitare la giurisdizione su fatti di reato che hanno coinvolto militari legati da attuale o pregresso rapporto matrimoniale o sentimentale.

In ragione del contesto di realizzazione dei fatti sopra indicati, pur connotati da una radicale estraneità a ragioni di servizio e disciplina militare, si è doverosamente preso atto che il paradigma di inquadramento dei medesimi consisteva nei tradizionali reati militari contro la persona: e cioè i reati di ingiuria, minaccia, percosse e lesioni personali.

Le suddette fattispecie criminose, infatti, si radicano sul mero status militare dei soggetti attivo e passivo e non richiedono, contrariamente a quanto previsto per i reati contro il rapporto gerarchico,

alcuna attinenza dei fatti, per contesto spaziale di svolgimento o per gli antecedenti causali, a quel complesso di situazioni che, nel diritto vivente, vengono racchiuse nella formula di "cause attinenti a servizio e disciplina militari".

L'ampia formulazione delle cennate norme incriminatrici, infatti, se da un lato abbraccia fatti realizzati in un contesto di aderenza a servizio e disciplina, dall'altro lato viene a ricomprendere anche i fatti di ingiuria, percosse e lesioni realizzati in ambiti del tutto estranei alla diverse connotazione che assume il luogo militare (articolo 230 ultimo comma C.p.m.p.) e realizzati per cause esclusivamente attinenti alle variegate manifestazioni che assume la vita privata.

In merito è da segnalare la sentenza della corte costituzionale numero 244 del 2022, ove si è affermato che «*non può essere, tuttavia, considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell'area del penalmente rilevante l'ingiuria tra militari, quand'anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina e il servizio militare, come definito dall'art. 199 cod. pen. mil. pace. Ciò sia perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze (ordinanze n. 186 del 2001 e n. 562 del 2000), sia soprattutto perché, con riferimento particolare alla censura sollevata dai rimettenti, non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni penali le eventuali infrazioni a tali regole*».

Ciò premesso, non può disconoscersi come l'assetto sopra illustrato assuma una rilevanza di estrema delicatezza allorquando i fatti realizzati si collochino, in ragione della loro concreta fisionomia di fatti espressivi di violenza domestica e per la loro oggettiva conformazione, in quelle puntuali tipologie di fatti che attivano quell'articolato dispositivo di tempestiva prevenzione e repressione noto come "codice rosso", il cui scopo essenziale si ravvisa nella necessità di apprestare tempestivi interventi di tutela e protezione della vittima, onde evitare che gli iniziali fatti di offesa possano assumere una fisionomia di maggiore gravità.

In particolare, il complessivo dispositivo di tutela preventiva entra in funzione tutte le volte che venga segnalato in forma non anonima un fatto riconducibile al reato di percosse (art. 581 c.p.) o lesioni (art. 582 c.p.), consumate o tentate, commesse nell'ambito di violenza domestica. In tali ipotesi, il questore, anche in assenza di querela e sulla base delle investigazioni effettuate dalle forze dell'ordine e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto.

Si è quindi in presenza di condotte "sentinella" rispetto a forme di pericolosità più aggravate per cui il legislatore ritiene necessario intervenire con un'azione preventiva in una fase preliminare. L'ammonimento per condotte di violenza domestica, in particolare, è finalizzato a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale ed economica - il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti.

Importante sottolineare come l'attivazione dell'ammonimento per violenza domestica prescinda dalla volontà della vittima e si attivi d'ufficio su appropriata segnalazione. E che il concetto di violenza domestica designa «*uno o più atti, gravi ovvero non episodici ((o commessi in presenza di minorenni)), di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*».

È quindi agevole comprendere, da un lato, che i fatti oggettivamente idonei a configurare gli estremi della violenza domestica possano concernere anche gli appartenenti alle Forze Armate che siano legati da uno dei rapporti che delimitano l'ambito genetico della suddetta violenza domestica; dall'altro lato balza in rilievo la circostanza che tali fatti, pur espressivi dei medesimi intenti di offesa

che attivano le misure di tutela preventiva del codice rosso, si inquadrano in fattispecie incriminatrici che, proprio per lo status militare dei soggetti coinvolti, sono diverse da quelle espressamente contemplate per la attivazione di tale dispositivo di protezione: queste ultime si identificano nei reati comuni di cui agli articoli 581 e 582 del codice penale; nel caso dei militari, per contro, i reati configurati sono quelli di cui agli articolo 221 e 223 del codice penale militare.

Da ciò discende la attuale impossibilità, pare a chi scrive, di ritenere che i reati militari di percosse e lesioni personali integrino i presupposti per la attivazione della procedura che culmina nell'ammonimento del questore. Ad impedire tale eventualità, in particolare, interviene il fondamentale principio di tassatività, posto che la procedura di ammonimento è espressamente correlata ai reati comuni di percosse e lesioni personali.

Tale rigorosa delimitazione dei reati spia ha trovato una ulteriore conferma nella legge n. 119 del 15 ottobre 2013, di conversione del decreto legge n. 93 dello stesso anno, con la quale si è rafforzataa la misura dell'ammonimento e se ne è estesa la applicazione a quelle ulteriori condotte che appaiano prodromiche rispetto a forme di violenza più gravi e che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.

In particolare la misura dell'ammonimento è stata prevista anche con riguardo alle fattispecie criminose, consumate o tentate, di violenza privata (art. 610 c.p.), di minaccia aggravata (art. 612, comma2, c.p.), di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.).

È stata poi sviluppata la definizione di violenza domestica contenuta nell'art. 3, D.L. n. 93 del 2013: la legge ha esteso la definizione fino a ricomprendervi tutti i casi in cui tali comportamenti siano "commessi in presenza di minorenni", quale ulteriore ed autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Ciò premesso, è evidente che non si pone alcun particolare problema di tutela delle vittime nelle ipotesi in cui i fatti di reato che coinvolgano militari in rapporti affettivi, attuali o pregressi, assumano le connotazioni dei reati comuni di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori, posto che in tali ipotesi sussistono le puntuali condizioni richieste dalla legge ai fini dell'adozione della misura dell'ammonimento.

Per contro il problema si pone allorquando i fatti concreti di ingiuria, minacce, percosse e lesioni personali abbiano una loro specifica autonomia, posto che in tal casi viene in rilievo una qualificazione giuridica diversa da quella che consente la attivazione della procedura di ammonimento; ed altresì diversa da quella di cui al comma 6 dell'articolo 282 bis del codice di rito penale, ove si contempla che la misura dell'allontanamento dalla casa familiare possa essere adottata in relazione al reato procedibile di ufficio di cui all'articolo 582 cp anche fuori dai limiti di pena previsti dalla generale norma di cui all'articolo 280 c.p.p.

In conclusione, pur essendo identici gli oggettivi fatti di reato e pur essendo evidenti le medesime ragioni di tutela preventiva, sta di fatto che alla luce dell'attuale assetto normativo tale tutela preventiva non può avere luogo quando i fatti offensivi configurino i reati militari contro la persona.

Da ciò l'esigenza di un intervento del legislatore, che includa, nelle forme che riterrà opportune, anche i reati militari di percosse e lesioni tra quei reati che attivano il codice rosso, con una previsione che si raccordi alla specificità dei predetti reati e alla posizione di servizio dei soggetti coinvolti.

5.9.2. Con la sentenza n. 2, del 10 gennaio 2024, la Corte militare di appello ha affermato che la diffamazione è esclusa, considerando il senso e il contesto di un contenuto postato su un *social*; si tiene conto anche di Cass. 25/1/2023, dep. 24/3/2023 n. 12520, che cita Cass. 23/5/2013 n. 37706, Rv. 257255, in tema di esercizio di critica con la satira, la Corte militare di appello fa uso del principio di diritto secondo cui in tema di esercizio del diritto di critica attraverso la satira, il giudice debba tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale, restando comunque fermo il limite

del rispetto dei valori fondamentali che devono ritenersi superati quando la persona pubblica oltre al ludibrio della sua immagine sia esposta al disprezzo.

5.9.3. Nella sentenza (irrevocabile) n. 6 del 17/1/24, della Corte militare di appello, a carico di tre ufficiali A.M., in riforma della sentenza di primo grado, veniva riconosciuta la responsabilità di tutti e tre gli imputati – con l'applicazione per due di essi della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. – per il reato di diffamazione ai danni di altri due Ufficiali.

L'antefatto della vicenda in esame aveva avuto, in particolare, eco sulla stampa nazionale (sul Fatto Quotidiano era comparso l'articolo "*Noi, soldati malati di Covid e minacciati dai superiori")* che aveva pubblicato il racconto di "giovani medici militari" non meglio individuati, che, risultati positivi al Covid in coincidenza con un periodo di servizio prestato dagli stessi presso ospedali civili, avevano dichiarato di avere subito pressioni, minacce e intimidazioni al fine di "*insabbiare la verità dei fatti*" ossia le condizioni di lavoro, a loro parere non osservanti delle norme sanitarie di contrasto alla pandemia, riscontrate negli ospedali dove erano stati per l'appunto inviati.

Nello specifico, il contrasto tra questi giovani ufficiali medici e i vertici sanitari dell'Istituto – persone offese nel procedimento all'esame in Corte – era sorto a seguito di una postilla che i Capitani imputati, sottoposti a visita di controllo dopo il rientro dalla convalescenza, volevano far inserire nei certificati di idoneità («*L'ufficiale riferisce di non essere stato preventivamente informato sui rischi lavorativi durante il suo impiego presso le strutture ospedaliere civili e di non aver ricevuto nè i dpi necessari al suo impiego nè le corrette informazioni sul loro utilizzo*»), e che il Direttore e Vice Direttore del detto Ente volevano espungere, utilizzando a tale scopo, secondo il resoconto fornito nell'articolo giornalistico, nei confronti dei due pazienti, illecite pressioni.

Il giudizio che ha interessato l'AGM aveva ad oggetto in realtà una vicenda immediatamente successiva a quella suddescritta, e precisamente una condotta diffamatoria posta in essere dai due giovani medici militari e da altro loro superiore –suggeritore dell'inserimento di quella postilla – ai danni dei due Ufficiali medici e ha fornito, nel concreto, una ricostruzione della vicenda differente da quella oggetto della cronaca.

Sotto il profilo giuridico, la sentenza della Corte ha affrontato un'interessante questione: il Tribunale Militare di Verona, in primo grado, aveva assolto i tre imputati in quanto, essendosi verificate le condotte contestate quali diffamatorie nell'ambito di due distinti colloqui - peraltro oggetto di videoregistrazione - a cui erano presenti esclusivamente i tre imputati, i quali si rivolgevano, con espressioni offensive e denigratorie nei confronti delle due persone offese, in termini tra loro quasi "*sovrapponibili*" e in assenza di altre terze persone, a giudizio del Collegio di primo grado la fattispecie di cui all'art. 227 c.p.m.p. non poteva ritenersi perfezionata essendo rimasta l'interlocuzione "*interna, chiusa*" tra i tre imputati senza che si fosse determinato «*un accrescimento del patrimonio conoscitivo e valutativo delle persone cui le frasi erano rivolte nella percezione degli altri due interlocutori*».

La Corte, riformando la sentenza, ha invece ritenuto che ciascuno dei tre imputati avesse, in totale autonomia e volontà, espresso giudizi lesivi della reputazione delle persone offese; non si era trattato dunque di una conversazione confidenziale o riservata, essendosi invece pienamente realizzata la condotta diffamatoria di ciascuno dei tre imputati attraverso una comunicazione rivolta a più persone, precisamente due *("la vicinanza fisica dei tre imputati, oggettivamente percepibile dall'esame dei filmati e la consapevole e pertinente partecipazione di costoro, nessuno escluso, all'argomento del dibattere, non lasciano margine di dubbio sulla circostanza per cui le frasi da ognuno di essi pronunciata agli altri due sia stata da ciascuno ben percepita e ben compresa, realizzandosi in tale momento la consumazione del reato").*

5.9.4. Nella sentenza della Corte militare di appello n. 21 del 28 febbraio 2024, in procedimento a carico di App. sc. CC, imputato di diffamazione aggravata, è stata tratta la questione relativa ad affermazioni asseritamente denigratorie ai danni di un Maresciallo, poste in essere dal soggetto agente nel corso di una deposizione in qualità di teste in udienza dinanzi al Tribunale di Roma.

La CMA ha confermato la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP del TM di Roma, rigettando l'appello del PM, ritenendo non commesso il reato di diffamazione dal "*testimone che, adempiendo il dovere di testimoniare, renda dichiarazioni offensive dell'onore altrui*".

Il PM appellante sosteneva che le espressioni diffamatorie fossero state formulate non già in risposta a specifiche domande rivolte dalle parti al teste, ma fossero ultronee e non pertinenti alle stesse.

La Corte ha ritenuto, invece, scriminata *ex* art. 51 c.p. la condotta contestata in quanto manifestazione dell'adempimento di un dovere incombente sul testimone di un processo penale ex art. 198 c.p.p. di rispondere secondo verità alle domande rivoltegli dal PM, dai difensori e dal Giudice. Sebbene le affermazioni dell'imputato fossero state potenzialmente lesive della reputazione della persona offesa, la CMA le ha ritenute pertinenti alle domande che gli erano state poste, "*dovendosi correttamente verificare la caratteristica della pertinenza non alla stregua di una formalistica e letterale adesione alle specifiche domande ma in senso più ampio a ciò che costituisce sostanzialmente l'oggetto del processo o comunque l'oggetto su cui si concentra, nel momento della singola escussione testimoniale, l'interesse delle parti che formulano via via le domande*".

5.9.5. Con la decisione n. 1/2024 il Tribunale militare di Roma ha affrontato la questione concernente l'integrazione dell'aggravante del mezzo della pubblicità, relativo al reato di diffamazione militare, mediante l'uso dell'applicazione Whatsapp.

Prendendo le mosse da una delle ultime sentenze della Suprema Corte intervenuta in *subiecta materia* e analizzando i principi precedentemente enunciati dalla Corte regolatrice, il Tribunale ha illustrato i motivi in forza dei quali ha ritenuto che la comunicazione effettuata mediante l'applicazione summenzionata può integrare l'aggravante in questione. In particolare, ha affermato che, ai fini di interesse, va valutato il numero dei partecipanti alla chat e che esso va giudicato sufficiente o meno per l'integrazione dell'aggravante alla luce di parametri scientifici e di massime di esperienza.

5.9.6. Con la sentenza n. 92/2024 pronunciata il 13 novembre 2024, la Corte militare di appello ha assolto l'imputato dal reato di ingiuria aggravata commessa durante una discussione in ambito lavorativo fra due parigrado. Nell'assoluzione la Corte, ripercorrendo adeguatamente tutte le risultanze istruttorie acquisite in I grado (trattavasi di Giudizio abbreviato dinanzi al GUP di Roma), ha ribaltato la decisione appellata.

Seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. VI, n. 36432/24 del 19 giugno 2024), la Corte militare di Appello ha ritenuto che dall'esame complessivo degli atti istruttori residuassero dubbi circa la effettiva volontà di ingiuriare, offendere il commilitone da parte dell'imputato. Per far ciò ha adottato una motivazione rafforzata sul punto. Il tema della motivazione rafforzata attiene per la Corte al principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio": orbene, nel caso di assoluzione a seguito di condanna è necessario argomentare in positivo, rappresentando l'esistenza del dubbio ragionevole. La sentenza di assoluzione deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto a sollevare l'esistenza di un ragionevole dubbio.

5.10. Fattispecie in tema di particolare tenuità del fatto

5.10.1. L'art. 131 bis c.p. (introdotto nel codice penale dal d. lgs. 28 del 2015) si rivela, alla luce della esperienza ormai decennale di applicazione, come una importante clausola di apertura del sistema penale ad una valutazione sulla minima offensività del fatto: credo di poter dire che l'istituto della particolare tenuità del fatto costituisca ormai uno strumento indispensabile nella ordinaria attività del giudice penale.

5.10.2. Secondo la Corte militare di appello (sentenza n. 77 del 25.9.2024), l'abitualità del comportamento, ostativa al riconoscimento della "particolare tenuità del fatto", ai sensi dell'art. 131-bis, comma 1, c.p., non può desumersi da un unico precedente penale per reato della stessa indole,

considerato che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "*Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore (...) abbia commesso più reati della stessa indole*" e che la costante interpretazione di legittimità della disposizione è nel senso che la pluralità di reati consista nella previa commissione di almeno altri due reati della stessa indole (Cass., Sez. 4, n. 14073 del 2024; Cass., Sez. 1, n. 9858 del 2024; Cass., Sez. 6, n. 6551 del 2020).

5.10.3. Con sentenza n. 82/2024 del 9 ottobre 2024, la Corte militare di appello ha prosciolto l'imputato in un caso di insubordinazione con ingiuria, applicando l'art. 131-*bis* c.p. La condotta si consumava in luogo non militare, senza collegamento col servizio, dopo un intervento verbale della parte lesa in una conversazione altrui, non richiesto. In particolare la Corte ha ritenuto la condotta del tutto occasionale, dovuta ad un impeto momentaneo, di breve durata e conseguente ad un intervento verbale della parte lesa particolarmente critico e non richiesto. In ambito militare il fatto non sortiva conseguenze di sorta.

5.11. Questioni processuali

5.11.1. In un procedimento penale per insubordinazione mediante omicidio, in esito a elaborati peritali che attestavano il difetto di imputabilità dell'imputato in ragione di una patologia di natura psicotica, il Tribunale militare di Verona ha affrontato la questione delle implicazioni della patologia sofferta e della sua intensità ed evoluzione ai fini del trattamento cautelare dell'imputato. In particolare, ai fini del transito da una misura custodiale di tipo carcerario all'applicazione di una misura di sicurezza provvisoria, dapprima di natura restrittiva (con trasferimento dell'imputato presso una REMS), in un secondo tempo di natura meno cogente, ma comunque idonea a contenere i profili di pericolosità sociali riscontrati e le esigenze di cura dell'imputato; così graduando le prescrizioni più opportune nell'ambito di una misura di sicurezza provvisoria di libertà vigilata con obbligo di residenza e di cura in struttura assistenziale.

Particolarmente interessante si è poi rivelato il tema della posizione delle parti civili e delle loro legittime pretese risarcitorie/indennitarie nell'ambito di un processo che si conclude con una sentenza di assoluzione per difetto assoluto di imputabilità dell'imputato. Si tratta infatti di una ipotesi molto particolare in cui l'assoluzione dell'imputato presuppone comunque l'accertamento della sussistenza del fatto-reato e la sua attribuibilità all'agire dell'imputato sia sul piano materiale sia sul piano psicologico, posto che a difettare è il fondamentale requisito della colpevolezza.

In relazione a tale questione, peraltro trattata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 12/2016), è stato ribadito, da un lato, il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile all'interno del processo penale strutturato per il conseguimento di interessi pubblicistici, dall'altro il favore del legislatore per la separazione dei due processi di natura differente, nonché l'insuperabilità del dato normativo rappresentato dalla necessità, al fine dell'accoglimento delle domande risarcitorie di natura civilistica, di una sentenza di condanna, rispetto alla quale risulta del tutto eterogenea la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità, che neppure implica accertamento della responsabilità del soggetto.

5.11.2. A seguito della sentenza del Giudice delle leggi n. 170 del 2023 si è posto in alcuni procedimenti presso il Tribunale militare di Verona la questione se ed a che condizioni possano acquisirsi negli atti di un processo penale, ed essere ritualmente utilizzati a fini probatori, le rappresentazioni cartacee del contenuto di conversazioni attuate tramite l'applicativo whatsapp.

In particolare alcuni difensori hanno eccepito, con rilievo generalizzato ed a prescindere dai soggetti coinvolti nelle conversazioni, dalle modalità di produzione delle pertinenti trascrizioni e dai soggetti che le hanno prodotte, che in difetto di un previo provvedimento di sequestro del supporto contenente le conversazioni non fosse consentita la acquisizione delle suddette trascrizioni.

Ciò in quanto, a tenore della citata decisione del giudice delle leggi, la posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano, a pieno titolo, nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost.,

apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. Di conseguenza trova applicazione la tutela accordata dall'art. 15 Cost., che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza «della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» e che prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero.

In merito è anche intervenuta una recente decisione della Suprema Corte (n. 43444 del 2024), la quale si è soffermata sulla decisione con la quale il giudice di merito aveva ritenuto legittime la acquisizione ed utilizzazione della stampa dei messaggi whatsapp in conformità ad un pregresso e per lungo tempo indiscusso orientamento giurisprudenziale secondo cui i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nel computer o telefono cellulare del mittente o del destinatario, hanno natura di «documenti» ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

Con la predetta decisione il giudice di legittimità ha per contro ritenuto erroneo il provvedimento del giudice di merito, ritenendolo in *"stridente contrasto coi principi enunciati più di recente dalla giurisprudenza, sovrannazionale, costituzionale e di legittimità"*; in particolare rilevando che tali conversazioni e messaggi rientrano nell'amplissima nozione di corrispondenza, che abbraccia ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) e che prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero.

Da ciò la conclusione che i messaggi WhatsApp e la messaggistica istantanea in generale mantengono la natura di corrispondenza anche quando sono stati ricevuti e letti dal destinatario e ormai conservati e giacenti nella memoria dei dispositivi elettronici dello stesso destinatario o del mittente. Ne deriva che, ai fini della rituale acquisizione ad un procedimento penale, è necessario un provvedimento del giudice, con la precisazione che quando l'art. 15 Cost. impiega il sintagma «autorità giudiziaria» esso intende designare una categoria nella quale sono inclusi sia il giudice sia il pubblico ministero (per l'inclusione del pubblico ministero nella nozione di "autorità giudiziaria" anche nel diritto euro-unitario, cfr., proprio con riferimento alla Direttiva 2014/41/UE, Corte giustizia, 08/12/2020, Staatsanwaltschaft Wien, C-584/19).

In definitiva, sottolinea la Suprema Corte, per essere legittima l'acquisizione processuale dei messaggi WhatsApp postula sempre il sequestro nelle forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. del cellulare o comunque del dispositivo elettronico dove sono stati originariamente memorizzati e quindi il necessario intervento del pubblico ministero, preventivo o successivo se ricorrono le ragioni ed i presupposti indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. pen. (nello stesso senso Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Tundo, Rv. 286467 - 01 secondo cui i messaggi di posta elettronica conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico").

Il quadro ricostruttivo descritto dalle decisioni sopra indicate è indubbiamente chiaro con riguardo alla eventualità di coattiva acquisizione di tali messaggi nel contesto del procedimento penale. Ed è pacifico che in tali casi occorra il sequestro del pertinente dispositivo elettronico.

Per contro presenta una certa vaghezza con riguardo alla diversa ipotesi in cui il contenuto dei predetti messaggi sia spontaneamente presentato in dibattimento in primo luogo dall'imputato, a supporto e conferma di conversazioni avute con chiunque e allo scopo di munire di oggettiva credibilità ed attendibilità le sue dichiarazioni; in secondo luogo dalla persona offesa, sempre con la medesima finalità di confermare la veridicità delle sue dichiarazioni dibattimentali; infine, e per la medesima ragione, da qualsiasi teste.

In tali casi non sembrano esservi ostacoli a ritenere che si sia in presenza di prove documentali, allo stesso modo di una missiva cartacea ricevuta da taluno e prodotta a conferma di ciò che si dichiara in dibattimento.

5.11.3. Con la sentenza n. 69 dell'11.9.2024 la Corte militare di appello ha affermato che è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., l'appello del Pubblico Ministero avverso

una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice per l'udienza preliminare, proposto dopo il decorso del termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.

Per costante giurisprudenza di legittimità, quando la sentenza di non luogo a procedere non è depositata immediatamente e le parti sono presenti, il termine per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia (scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma quarto dell'articolo 424 c.p.p.), sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine e senza che alle parti presenti in udienza preliminare debba essere dato avviso del deposito della sentenza (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19221 del 2020; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40877 del 2007; Cass. Sez. U., Sentenza n. 31312 del 2002).

5.11.4. Con la sentenza n. 39/2024 del 17 aprile 2024, la Corte militare di Appello ha dichiarato la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., come novellato dall'art. 33 lett. *d*, del d.lgs. n. 150/2022, applicabile ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso d.lgs. alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma (a partire dal 30 dicembre 2022). In relazione alla sentenza oggetto di appello, pertanto, la norma era pienamente vigente e applicabile (tale norma veniva poi abrogata con la legge n. 114 del 9 agosto 2024, art. 2, comma 1, lett. *o*).

Nel caso di specie, la Corte ha aderito al principio della Corte Suprema di Cassazione di cui alla sent. n. 3118/2024, secondo cui la forma e la sostanza dell'elezione di domicilio da proporre con l'appello non può essere sostituita da formule similari e non chiaramente indicative della volontà di domiciliazione, per la fase di appello: essa deve provenire dall'imputato e, secondo il disposto di cui all'art. 161 e ss. c.p.p., non può essere sostituita da alcuna altra formula generica. (POLI)

5.11.5. Anche nell'anno 2024 la Corte Militare di Appello è stata chiamata a confrontarsi con una delle modifiche introdotte, in tema di impugnazioni, dal d.lgs. n. 150/2022 -cd. Riforma Cartabia- e, segnatamente, dall'art. 33, comma 1, lett. d) che, con l'inserimento del comma 1 *ter* all'art. 581 c.p.p., ha previsto che "*con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*"; previsione, quest'ultima poi abrogata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024.

In particolare, con la sentenza n. 100/2024 la Corte, nel valutare l'ammissibilità di un gravame al quale non era stata allegata -e nel corpo del quale non era stata richiamata- la dichiarazione/elezione di domicilio, ha ripercorso l'evoluzione interpretativa che, su tale specifica questione, si è manifestata in seno alla giurisprudenza di legittimità, sino al necessitato intervento delle Sezioni Unite Penali.

La Corte ha dato conto di come -soprattutto nelle prime pronunce (cfr., in particolare, Cass., Sez. 5, sent. n. 3118/2024, Rv. 285805; Cass., Sez. 4, sent. n. 22140/2023, Rv. 284645; Cass., Sez. 4, sent. n. 43718/2023, Rv. 285324; Cass., Sez. 6, sent. n. 07020/2024, Rv. 285985), con orientamento poi confermatosi prevalente- la Corte di Cassazione abbia ritenuto condizione di ammissibilità dell'atto di impugnazione -anche nel caso di imputato giudicato in presenza, al pari di quanto previsto dal comma 1 *quater* dell'art. 581 c.p.p. per l'imputato giudicato in *absentia*, così di fatto equiparando, sotto tale profilo, le due posizioni- il deposito di una dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della decisione censurata; sia pure, in alcune decisioni, ammettendo la sufficienza di una nuova manifestazione di volontà espressa in termini meramente confermativi di una precedente dichiarazione/elezione di domicilio (cfr. ancora Cass., Sez. 5, sent. n. 3118/2024); e sia pure, in altre decisioni, ammettendo la possibilità di un deposito disgiunto, dell'atto di gravame e della nuova dichiarazione/elezione di domicilio, fermo il rispetto, per entrambi gli atti, dei termini fissati dall'art. 585, comma 1, c.p.p. (Cfr. Cass., Sez. 4, sent. n. 44376/2023; Cass., Sez. 5, sent. n. 17995/2024); sempre escludendo, anche in tali più rigorose pronunce, qualsivoglia tensione tra la norma in esame - che si limita ad introdurre un onere ma in alcun modo limita il diritto di impugnare- e i diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti all'imputato.

È stato, quindi, dato atto di come, accanto a tale indirizzo, come detto maggioritario, in altra successiva pronuncia la Corte di Cassazione abbia, invece, ritenuto sufficiente a soddisfare l'onere

introdotto dall'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. anche il deposito di una dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata prima della pronuncia della decisione censurata (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 08014/2024, Rv. 285936) e, ciò, sulla considerazione che, nel caso di imputato che abbia preso parte al giudizio, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non persegue la precipua finalità di dare accesso a impugnazioni consapevoli e condivise dall'imputato ma, più semplicemente, quella di agevolarne la citazione in giudizio, di ridurre i rischi di invalidità connessi a tale attività, di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio; risultato conseguibile, però, anche solo gravando la parte del mero onere di allegazione di una manifestazione di volontà espressa, sì, anteriormente alla pronuncia gravata e, però, resa attuale e inequivoca proprio attraverso il nuovo deposito.

La Corte, ancora, ha dato conto di come, in altro arresto, tale onere di allegazione sia stato ritenuto correttamente adempiuto anche ove il difensore, pur non depositando materialmente la precedente dichiarazione/elezione di domicilio, comunque "*ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell'ambito dell'atto di appello, proprio al fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell'ottica della disciplina introdotta con la cd. riforma Cartabia, proprio l'adempimento di cancelleria*" (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 16480/2024, Rv. 286269); sino a giungere, con la sentenza n. 20515 del 9 maggio 2024 della Seconda Sezione della Suprema Corte, a ritenere -implicitamente- ammissibile l'appello depositato non solo senza la dichiarazione/elezione di domicilio ma anche privo di ogni riferimento alla presenza, e collocazione in atti, di tale manifestazione di volontà.

L'evidente contrasto interpretativo venutosi a creare, ha proseguito la Corte, ha, quindi, indotto la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione -chiamata a decidere in ordine alla ammissibilità di un atto di appello, presentato nell'interesse di un imputato giudicato in presenza, al quale il difensore non aveva allegato la dichiarazione/elezione di domicilio e nel quale non risultava neppure operato un rinvio/riferimento alla pregressa dichiarazione/elezione di domicilio, pure presente in atti- a rimettere alle Sezioni Unite Penali, ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p., con ordinanza n. 26458/2024 in data 19 giugno 2024, la questione «*Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen - che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo*»; questione decisa il 24 ottobre 2024 dalle Sezioni Unite Penali che -affrontando, altresì, il tema della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1 *ter*, c.p.p., abrogato dalla legge n. 114/2024 in vigore dal 25 agosto 2024- con l'informazione provvisoria n. 15/2024 hanno chiarito, da un lato, che "*la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.* […] *continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024*" e, dall'altro, che «*la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione*».

Con tale pronuncia, pertanto, le Sezioni Unite Penali hanno definitivamente chiarito che -pur dopo l'abrogazione dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., norma processuale, ad opera della L. 9 agosto 2024 n. 114- per tutte le impugnazioni depositate prima del 25 agosto 2024 e riferite a sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, l'ammissibilità del gravame resta subordinata alla presenza, nel corpo del gravame, quantomeno di un rinvio ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla chiara indicazione della sua esatta posizione in atti; così da garantire la corretta instaurazione del contraddittorio senza gravare, però, la parte di oneri non strettamente necessari al conseguimento di tale irrinunciabile risultato.

E, alla luce di tale indicazione, la Corte, constatati sia la mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio sia l'omesso richiamo - espresso e specifico - ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione in atti, ha conseguentemente dichiarato

l'inammissibilità del gravame sottoposto al suo esame, riferito a una sentenza emessa dopo il 30 dicembre 2022 e depositato prima del 25 agosto 2024.

5.11.6. Con istanza di revisione da parte degli condannati, ai sensi dell'art. 630, lett. *a)* c.p.p., veniva sottoposta alla Corte militare di appello la questione se, per fatto stabilito a fondamento della decisione, si debba intendere solo il fatto concreto o anche la sua sussunzione nella fattispecie astratta. La Corte, con la sentenza n. 25 del 6 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione (della sentenza già adottata dalla Corte militare di Appello n. 25/2020 e passata in giudicato a seguito di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile nel 2021). In particolare, i ricorrenti chiedevano la revisione della sentenza già emessa in relazione a plurime e reiterate condotte di truffa militare continuata e pluriaggravata e falso continuato aggravato in foglio di licenza, di via e simili, perché, secondo la loro impostazione, avendo il Giudice ordinario (Tribunale di Messina) ricevuto dalla Corte militare di Appello nel 2020 gli atti riguardanti i falsi colà trasmessi per giurisdizione, non potendosi applicare la regola della connessione attrattiva fra i reati di truffa militare e quelli di falso, aveva dichiarato con sentenza n. 2301/2022 la prescrizione dei reati qualificandoli, differentemente da quanto operato nel 2020 dalla Corte militare di appello, sub art. 479 c.p. (e non sub art. 480 punito con pena edittale inferiore rispetto alla truffa militare , pertanto senza forza attrattiva ex art. 13 c.p.p.). La Corte militare di Appello ha, pertanto, nel giudizio di revisione dichiarato la inammissibilità, in quanto la diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti, già giudicati irrevocabilmente dalla Corte militare di appello, non può rilevare in tema di revisione, sul punto citando numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione (n. 43631 del 2023; n. 31281 del 2022; n. 15088 del 2021; n. 14785 del 2017; n. 10405 del 2015; n. 3914 del 2011). La Corte militare di appello ha così superato il contrasto "apparente" fra i due giudicati, dichiarando la inammissibilità del ricorso per revisione.

5.11.7. Con la sentenza n. 49/2024 del 22 maggio 2024 (irr. il 7 settembre 2024), la Corte militare di appello ha respinto l'istanza di revisione (la seconda proposta dallo stesso imputato in merito ai fatti di causa), condannandolo al pagamento delle spese della fase di revisione nonché disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino, ravvisando negli atti processuali (materialmente intesi) la commissione di una serie di reati puniti dal codice penale (delitti contro l'amministrazione della giustizia – *sub specie* della frode processuale, falsità in atti).

La Corte, nella fase rescissoria del giudizio di revisione, rigettava l'istanza sostanzialmente perché accertava – dopo aver disposto numerose integrazioni istruttorie presso il Comando di appartenenze dell'imputato all'epoca dei fatti e con l'ausilio degli attuali responsabili del servizio prestato negli anni precedenti dallo stesso imputato (avente il grado di Generale di Brigata dell'E.I.) – la manomissione di documenti genuini nonché la creazione di documenti del tutto falsi da parte dell'imputato che avevano reso possibile, in precedenza, in ben tre giudizi, l'adozione da parte della Corte militare di appello di una sentenza su domanda di revisione; da parte della Corte Suprema di Cassazione di una sentenza di annullamento con nuovo giudizio in sede di rinvio; da parte della Corte militare di Appello della sentenza n. 49/2022 di cui nel giudizio in discussione si chiedeva la revisione.

Con attenta analisi di tutta la documentazione, la Corte nella sentenza n. 49/2024 ha ricostruito l'intera vicenda processuale, accertata la falsità della documentazione appartenente alla giurisdizione ordinaria, rigettato la revisione e disposta la trasmissione degli atti al Giudice competente.

5.11.8. Nel procedimento N. 313/A/20 R.G.N.R il Tribunale militare di Roma ha disatteso la eccezione della difesa in merito alla inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto disposte in procedimento conclusosi con archiviazione.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che la legittimità della acquisizione del mezzo di ricerca della prova e la sua utilizzabilità non sono elise dalla conclusione del procedimento con archiviazione, trattandosi di una fase interinale. Cosi come affermato dalla Suprema Corte "*l'elemento processuale dell'archiviazione del procedimento è in sé neutro, in quanto espressione di una semplice fase del procedimento, che, così come non può fondare per ciò solo il rigetto dell'istanza in prospettiva di*

una futura eventuale riapertura del procedimento e di una conseguente rinnovata valenza probatoria del materiale intercettato, allo stesso modo non può giustificare di per sé solo il suo accoglimento, appunto in quanto mero dato processuale, non significativo dell'eventuale futura rilevanza del materiale intercettato" (cfr.- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13459 del 17/03/2022 Cc. (dep. 07/04/2022) Rv. 282967 – 01).

In definitiva, premessa la legittimità della acquisizione, il mero dato processuale della temporanea chiusura del procedimento con archiviazione non incide sulla loro utilizzabilità anche nell'ottica della possibile futura riapertura delle indagini o comunque riutilizzazione.

5.11.9. In procedimento per tentata simulazione di infermità e allontanamento illecito è stata affrontata dal Tribunale militare di Roma la questione della riproposizione della richiesta di messa alla prova dopo che il GUP aveva definito la precedente con declaratoria di esito negativo.

Il Tribunale respingeva l'istanza ai sensi dell'art. 168bis c.p., in forza del quale la messa alla prova non può essere concessa per più di una volta, sottolineando altresì che la valutazione negativa della prova, nel caso in esame, era stata espressa nel contraddittorio delle parti nel corso del quale – secondo quanto emergeva dall'ordinanza del GUP – l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione all'inosservanza delle disposizioni imposte dal Giudice.

5.11.10. In procedimento per diffamazione continuata e pluriaggravata, il Tribunale militare di Roma ha emesso pronuncia assolutoria per uno degli episodi contestati, ritenendo che la condotta dell'imputato, pur oggettivamente diffamatoria, fosse scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica. Nel far ciò, il collegio ha argomentato in difformità rispetto ad una sentenza definitiva emessa dal Tribunale Militare di Verona nei confronti di altro militare, imputato di diffamazione per aver pubblicato un post di contenuto identico a quello ascritto all'imputato, laddove detta pronuncia aveva invece escluso la natura diffamatoria dello scritto.

Il collegio si è preliminarmente espresso circa la coerenza di tale operazione ermeneutica con i principi che governano l'intangibilità del giudicato e la valenza probatoria da riconoscersi alle sentenze anche quando irrevocabili, previa disamina della giurisprudenza di legittimità sulla questione.

5.11.11. Presso il Tribunale militare di Roma si è svolto il procedimento a carico di un imputato di disobbedienza aggravata, giunto all'esame del tribunale a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado da parte della Corte Militare di Appello di Roma.

La pronuncia annullata (di condanna per disobbedienza e contestuale assoluzione per il reato di truffa militare) era stata inizialmente confermata in sede di appello ma la Suprema Corte di Cassazione aveva poi annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio per una nuova valutazione della questione sollevata dalla difesa circa l'illegittimità del rigetto di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, pronunciato in una udienza intermedia del dibattimento di primo grado.

La Corte di Appello si era determinata ad annullare la sentenza di primo grado con rinvio del processo davanti al medesimo tribunale in diversa composizione. In tale sede, il collegio si è dovuto occupare della richiesta di acquisizione dei verbali e audio-fonoregistrazioni delle prove testimoniali assunte nel primo dibattimento.

Sulla scorta del disposto di cui all'art. 185 c.p.p., in forza del quale la nullità di un atto "rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo" - sicché la c.d. nullità derivata presuppone che l'atto invalidato abbia con quello invalidante, sia un rapporto di consequenzialità temporale, sia un rapporto di dipendenza effettiva - il collegio ha ritenuto di poter acquisire ed utilizzare le prove testimoniali assunte in udienze antecedenti quella in cui si era verificata la nullità; ha altresì ritenuto che le dette deposizioni siano prove assunte nel medesimo procedimento da diverso collegio giudicante; che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 495 comma 4ter c.p.p. esse fossero utilizzabili perché integralmente documentate mediante mezzi di riproduzione audiovisiva nonché assunte a suo tempo con la partecipazione del difensore di fiducia dell'imputato.

5.11.12. Nel procedimento nei confronti di militare a carico del quale erano state elevate due imputazioni di collusione del finanziere con estranei per frodare la finanza, il Tribunale militare di Roma ha dovuto occuparsi della questione dell'utilizzabilità di intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento penale iscritto davanti ad Autorità Giudiziaria ordinaria. Ha preso le mosse dal principio giurisprudenziale secondo il quale il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nel quale sono state disposte, di cui all'art. 270 c.p.p., prevede la previa valutazione della "alterità" del procedimento, da compiersi su basi non meramente formali bensì sostanziali; il principio è stato delineato a partire dalle sentenze della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 32697 del giugno 2014 e n. 51 del 28.11.2019 (c.d. "Cavallo").

In applicazione di tale principio si è proceduto alla disamina delle imputazioni elevate nell'ambito del procedimento perugino nel quale erano state disposte le intercettazioni in questione; esse sono poi state poste in relazione con quelle di cui ad un secondo procedimento penale ordinario, romano, originato dal primo a seguito di trasmissione di una parte delle risultanze di indagine per competenza territoriale; si è considerato che il procedimento davanti al TM era stato iscritto a seguito di invio degli atti dall'AGO romana per eventuali reati afferenti alla giurisdizione della Magistratura Militare.

Di seguito, è stata accertata e dimostrata la connessione finalistica ex art. 12 lett. c) c.p.p. fra il procedimento militare e quello pendente davanti all'AGO di Perugia.

Tale conclusione è stata argomentata anche con riferimento all'assenza di imputazioni a carico del Cacciapuoti nel procedimento perugino pendente, sottolineando come la sottoposizione a processo in entrambe le sedi non costituisca, neanche da un punto di vista logico, elemento necessario per riconoscere la connessione fra i due diversi procedimenti.

Ed in particolare, si è proceduto ad una disamina della condotta di collusione del finanziere "*che collude con estranei per frodare la finanza*" quale reato a consumazione anticipata, nel quale l'accordo criminale è l'espressione di un *pactum sceleris* particolarmente strutturato, dotato di una elevata autonomia rispetto agli illeciti nei quali (potenzialmente) vada ad estrinsecarsi. Si è spiegato come, rispetto a tale reato, il concorso nei reati "fine" sia circostanza meramente eventuale e non necessaria.

Tale valutazione è stata operata e spiegata anche in riferimento a quel particolare reato che è l'associazione a delinquere, delineando le differenze fra il concorso in un singolo reato, l'elemento psicologico del reato di associazione per delinquere e la struttura dell'accordo collusivo militare.

5.11.13. La sentenza del G.u.p. presso il Tribunale militare di Roma del 19.6.2024 analizza le risultanze dei tabulati telefonici presenti in atti al di là di quanto evidenziato nelle relazioni di polizia giudiziaria in atti; mediante analisi dei dati risultanti dai dvd allegati a tali relazioni, dai quali emergono attività dell'apparecchio automatiche e svolte mediante accesso alla rete internet, la sentenza ricostruisce giorno per giorno il luogo ove l'imputato aveva pernottato, giungendo a conclusioni specifiche per ognuno dei 77 episodi su cui si incentrava l'imputazione.

5.11.14. Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Verona, in qualità di giudice dell'esecuzione, è stato investito di diverse richieste di estinzione della pena pecuniaria formulate, ai sensi dell'art. 172 c.p.p., per decorso del tempo prescrizionale (pari a 10 anni): trattavasi di casi in cui, a seguito della corresponsione parziale dell'importo dovuto, i condannati avevano interrotto i pagamenti senza che i competenti uffici avessero mai attivato le procedure dirette al recupero del residuo dovuto.

Nella valutazione delle suddette istanze è apparso necessario esaminare gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza in punto di individuazione dei termini di inizio e cessazione della decorrenza del termine prescrizionale previsto per le pene pecuniarie e della eventuale rilevanza, rispetto allo stesso, di cause di sospensione o interruzione (chiaramente nel sistema anteriore alle modifiche introdotte in materia dal d.lgs. 150/2022). Con riferimento al *dies a quo* del periodo prescrizionale, infatti, la giurisprudenza si è sostanzialmente divisa tra un primo orientamento secondo il quale la decorrenza della prescrizione avrebbe luogo esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza di

condanna (da ultimo Cass. 22515/2024), giusta regola generale dettata dalla prima parte del comma 4 dell'art. 172 c.p. per la multa (richiamata a sua volta dall'ultimo comma dell'art. 173 c.p. quanto all'ammenda), ed un secondo orientamento per il quale alla pena pecuniaria sarebbe applicabile anche la seconda parte della citata disposizione, con conseguente possibile slittamento della decorrenza del termine di prescrizione alla data della volontaria sottrazione del condannato all'esecuzione della pena (in tal senso Cass. 21729/17 che ha ritenuto che, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo del debito a carico del condannato, *"se poi l'obbligato non adempie nei termini al pagamento, si deve ritenere che egli si sia sottratto all'esecuzione della pena iniziata, a far tempo dalla data di iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui all'art. 172, quarto comma, cod. pen."*).

Univoca invece è la giurisprudenza di legittimità nel sostenere che l'inizio della esecuzione determini in ogni caso la cessazione della decorrenza dell'intervallo prescrizionale: l'intrapresa esecuzione rileva dunque come fatto impeditivo della prescrizione ritenendosi che essa, manifestando la pretesa alla riscossione del credito dello Stato, sia preclusiva dell'estinzione della pena e ciò a prescindere dalle concrete modalità e tempistiche della procedura esecutiva di recupero del dovuto e senza che nessuna rilevanza - in mancanza di specifica previsione normativa in tal senso - assuma la circostanza che l'inizio dell'esecuzione sia avvenuto coattivamente oppure con la collaborazione del condannato (Cass. 22312/2020; Cass. 17228/2016).

Non contemplando peraltro la disciplina dettata in materia di prescrizione della pena pecuniaria cause di sospensione e/o interruzione (non esistono difatti, in tale ambito, disposizioni corrispondenti agli artt. 159 e 160 c.p. applicabili alla sola prescrizione del reato stante il divieto di analogia *in malam partem*), l'inizio dell'esecuzione sancisce non la interruzione del termine della vicenda estintiva con conseguente ripresa del suo decorso, ma la cessazione definitiva della sua decorrenza.

Sulla scorta dei principi da ultimo rappresentati, le istanze sottoposte al giudice dell'udienza preliminare sono state rigettate, risultando documentalmente provato che gli importi dovuti a titolo di pena pecuniaria erano stati tempestivamente e regolarmente iscritti a ruolo e parzialmente corrisposti dai condannati (seppur in tempi assai risalenti e senza che alcuna azione recuperatoria fosse conseguita all'interruzione dei pagamenti), dovendo a ciò ricollegarsi la cristallizzazione della pretesa creditoria con irrilevanza di ogni vicenda successiva in termini di prescrittibilità della stessa.

5.12. Tribunale militare di sorveglianza

5.12.1. Premessa

La funzione giurisdizionale militare di sorveglianza si svolge con attività sia istruttorie che giudicanti.

Infatti, i procedimenti di competenza della magistratura militare di sorveglianza sono introdotti dalla Procura militare competente ovvero su istanza dei condannati e, successivamente alla loro iscrizione, vengono istruiti su iniziativa del Magistrato Militare di Sorveglianza (M.M.S.) o/e del Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (T.M.S).

I tempi necessari per la definizione dei procedimenti sono, pertanto, strettamente dipendenti da quelli necessari ad acquisire:

(a) l'esito delle deleghe di indagine agli uffici non giudiziari (soprattutto: Uffici di Esecuzione Penale Esterna – U.E.P.E.; Comandi Provinciali dei Carabinieri; Aziende Sanitarie Locali), con tempi di attesa che possono essere molto rilevanti, in funzione del carico di lavoro di tali Uffici;

(b) taluni pareri (Procura militare competente, Nucleo Osservazione Detenuti-N.O.D. e Comandante del Carcere Militare), normalmente disponibili in tempi molto più ridotti;

(c) la documentazione di rito (Certificati del Casellario, dei carichi pendenti, delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.; sentenze dell'AGM) che, salvo casi particolari (ad es., per talune sentenze emesse da giudice ordinario), normalmente è disponibile in tempi brevi o brevissimi.

Pertanto, accade normalmente che talune categorie di procedimenti richiedano tempi di definizione che appaiono particolarmente lunghi (in particolare per le misure alternative alla

detenzione in carcere), ma tale lunga durata è il risultato del carico di lavoro di taluni Uffici esterni (soprattutto gli U.E.P.E. ed i Comandi Provinciali C.C., nelle misure alternative alla detenzione).

5.12.2. Tribunale militare di sorveglianza.

Nella tabella seguente, i dati riassuntivi relativamente all'attività del Tribunale Militare di Sorveglianza sono comparati con quelli del 2023:

PROCEDIMENTI		
	Anno	
Stato	2024	2023
Pendenti inizio anno	10	11
Sopravvenuti	17 (+1 istanza liquidazione)	30 (+ 1 istanza liquidazione)
Definiti	21	31 (+ 1 istanza liquidazione)
Pendenti fine anno	5	10
Tempo medio di definizione	Giorni 263	Giorni 105

Nel dettaglio, relativamente alla natura dei provvedimenti adottati:
2024

Misure alternative alla detenzione				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
2	5	5	2	gg. 197
Riabilitazione militare				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
5	9	11	3	gg. 365
Declaratoria di estinzione pena				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
2	1	3	-	gg. 53
Reclami al collegio				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio di definizione
1	-	1	-	gg. 42
Correzione errore materiale				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio di definizione
-	2	2	-	gg. 71

5.12.3. Magistrato militare di sorveglianza.

6. La tabella seguente esprime i dati riassuntivi relativamente all'attività del Magistrato Militare di Sorveglianza:

2024

Programmi di trattamento e ammissioni lavoro esterno (Mod. S24)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	2	2	-	gg. 4
Esecuzione di misure alternative (Mod. S22)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
8	5	4	9	**
Detenzione Domiciliare (Mod. S29)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	1	1	-	gg. 32
Concessione di liberazione anticipata (Mod. S32)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	7	6	1	gg. 35
Permessi (Mod. S18)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	4	4	-	gg. 11
Istruttorie domande di grazia (Mod. S20)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	1	-	1	***
Sospensione esecuzione pena detenzione domiciliare provvisoria (Mod. S19)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	1	1	-	gg. 8
Autorizzazione ingresso negli istituti (Mod. S26)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
-	1	1	-	gg. 0 (definito ad horas)

**Mod. S22: Non è possibile indicare il tempo medio di durata della misura alternativa alla detenzione, che può protrarsi anche per diversi anni, a seconda della pena inflitta cui accede la misura. Al contrario, le altre voci del Mod. S22 (pendenti inizio anno, sopravvenuti, definiti, pendenti fine anno) fanno riferimento all'inizio ed alla cessazione della misura alternativa (e non già alle autorizzazioni e/o alle modifiche delle prescrizioni ad esse relative).

***Mod.S20: L'unica domanda di grazia presentata riguarda un condannato per cui, all'attualità, risulta pendente procedimento ex art. 147 c.p. per rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Vista la peculiarità della vicenda e la sicura rilevanza che l'esito del richiamato procedimento ex art. 147 c.p. può avere ai fini della valutazione dell'istanza di grazia, il MMS ha ritenuto di dover attendere detto esito prima di formulare il proprio parere ex art. 681 co. 2 c.p.p.

5.12.4. Detenuti

Il Tribunale Militare di Sorveglianza esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire sui cd. servizi trattamentali (idoneità ad assicurare la funzione rieducativa della pena). Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

Media		Totale presenze					
		Reati comuni		Reati militari			
Reati Comuni	Reati militari	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
40,3	0,18	35	46	0	1	35	47
40,48							

Il grafico che segue rappresenta plasticamente l'andamento delle presenze nel Carcere militare:

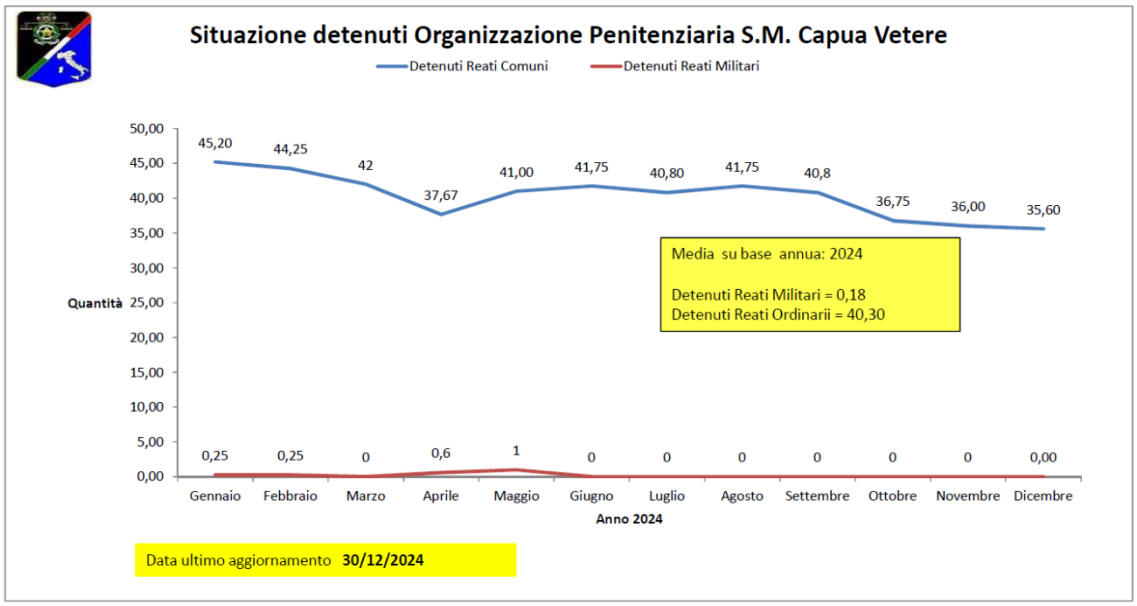

5.12.5. Questioni specifiche.

a) Ordinanza di affidamento in prova del TMS in data 24 settembre 2024 n. 10/2024 RG MOD S1: il condannato viene ritenuto meritevole di essere affidato in prova, nonostante la condanna ad anni nove e mesi due di reclusione in ordine al grave reato di peculato militare continuato e aggravato e concorso in peculato militare aggravato e continuato, allorquando all'esito della esecuzione carceraria residuavano anni quattro di reclusione da espiare.

Il condannato, affidato in prova con stringenti prescrizioni, ha mantenuto la buona condotta e proprio in virtù della sinergia fra la struttura carceraria (Nucleo di Osservazione del Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere) e gli operatori del territorio (Ufficio di esecuzione penale esterna di Roma) ha potuto – nel pieno rispetto dei termini legali e in osservanza delle finalità rieducative e di reinserimento sociale costituzionalmente garantite – riprendere una propria attività; ricucire i rapporti con il nucleo familiare, dimostrando consapevolezza del precedente percorso criminoso. In particolare, si segnala che il condannato durante l'espiazione carceraria ha fruito di permessi lavorativi e ha prestato un utile servizio al Tribunale di Sorveglianza ordinario di Roma, quale archivista, così dimostrando alla collettività l'importanza del pieno reinserimento sociale anche di coloro che in passato si sono macchiati di gravi crimini.

b) Ordinanza del Magistrato militare di Sorveglianza n. 1/2024 Rg. Mod. S29 del 22 marzo 2024, nei confronti di condannato sottoposto alla detenzione domiciliare c.d. breve, in ragione della esiguità e brevità della pena (inferiore a mesi sei). La misura alternativa prevista dalla entrata in vigore della L. n. 199/2010 (art. 1, comma 2 e ss.) ha come presupposti una pena da espiare fino a mesi diciotto, in presenza di presupposti di buona condotta e in assenza del pericolo di fuga e di reiterazione di reati.

Trattasi di una tipologia di misura alternativa che il legislatore ha previsto in caso di entità della pena di breve durata, snella e priva di approfondita istruttoria, quando dagli atti emergano le condizioni non ostative al rilascio della stessa. Essa, infatti, attraverso le restrizioni imposte cui il condannato deve scrupolosamente attenersi permette, da un lato, l'esecuzione della pena in forma semplificata, dall'altro la tutela della collettività oltre che il reinserimento nella società del condannato (che viene seguito nel periodo di interesse dagli Uffici di esecuzione penale esterna)

c) Ordinanza n. 1/2024 Rg. Mod. S19 del 28 maggio 2024 con cui il Magistrato militare di Sorveglianza ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato (alla pena di anni sei e mesi due di reclusione, per il reato di sabotaggio di opere militari aggravato e continuato). Ciò in quanto, dopo l'inizio dell'esecuzione carceraria, il difensore invocava l'applicazione dell'art. 147 commi 1 e 2 c.p., in considerazione delle condizioni di grave infermità fisica del proprio assistito. Come previsto dall'art. citato, il M.M.S., effettuata una breve ma approfondita istruttoria attraverso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere ove il condannato risultava ristretto, ha vagliato le risultanze istruttorie a carattere sanitario per patologie di svariata indole e ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena detentiva, ordinando al contempo che la stessa proseguisse in regime di detenzione domiciliare (in ragione della gravità della stessa), con svariate misure di prescrizione. Il procedimento, una volta avviato, passava in carico al Tribunale militare di Sorveglianza per la decisione definitiva, con disposta perizia medico legale.

Il Tribunale, a seguito della predetta perizia, con ordinanza del 15 gennaio 2025 rigettava la richiesta di detenzione domiciliare e disponeva la prosecuzione della pena detentiva nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

Il Tribunale rigettava, altresì, l'istanza – presentata all'udienza del 14 gennaio 2025 - di affidamento in prova ex art. 47 O.P., avanzata dal difensore del condannato, difettando i requisiti temporali (quattro anni di pena residua) previsti dalla normativa penitenziaria. Invero, il Collegio ha ritenuto che il nuovo art. 69-bis co. 1 O.P. individua la rilevanza – per il computo della pena espiata ai fini dell'ammissione alle misure alternative – di ogni semestre "precedente" il limite temporale di quattro anni di pena residua da scontare al momento della valutazione, in quanto, aderendo alla tesi difensiva secondo cui andavano valutati sin da subito tutti i semestri di pena, anche quelli futuri (semestri che, tutti insieme positivamente valutati, potrebbero portare il fine pena al 19 dicembre 2028), si finirebbe per obliterare il dato testuale della norma, che richiama solo i semestri "precedenti" all'istanza (fatto salvo il semestre "in atto" ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1) e non anche quelli "successivi".

Si è rilevato, infatti, che nel senso sopra indicato depone anche il comma 2 del nuovo art. 69-bis O.P., che impone, in vista della conclusione della pena (ovvero di un momento cronologicamente e logicamente successivo all'ammissione alle misure alternative), una nuova valutazione ai fini della concessione della liberazione anticipata dei semestri "che non sono già stato oggetto di valutazione ai sensi del comma 1", i quali non possono che essere quelli "successivi" all'eventuale concessione della misura alternativa.

d) Ordinanza del 12 settembre 2024 con cui il TSM ha dichiarato il non luogo a provvedere nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22951/2024. Invero l'interessato – condannato con sentenza n. 66/2017 emessa dal Tribunale Militare di Verona in data 13 novembre 2017 (divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2018) per i reati di disobbedienza aggravata e continuata, insubordinazione con ingiuria aggravata, diffamazione aggravata e continuata, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione militare – era stato affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Foggia, con ordinanza del Tribunale Militare di Sorveglianza del 10 luglio 2023.

A seguito di violazione delle disposizioni relative alla misura alternativa ex art. 47 co. 11 O.P., il Magistrato Militare di Sorveglianza, in via cautelativa ex art. 51-ter O.P., ha sospeso l'affidamento in prova, disponendone la traduzione presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 17 luglio 2023.

Con ordinanza del 3 agosto 2023, emessa dal Tribunale Militare di Sorveglianza, è stato revocato l'affidamento in prova ed è stata altresì rigettata la subordinata istanza del condannato di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Avverso la suddetta ordinanza di revoca, è stato proposto ricorso per Cassazione.

Con sentenza n. 22951/2024, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza del 3 agosto 2023 limitatamente al rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare avanzata in subordine, confermandola per il resto e rinviando a questo Ufficio per un nuovo giudizio.

Nelle more del deposito delle motivazioni della Suprema Corte, il Presidente della Repubblica ha graziato il condannato, con decreto presidenziale del 5 febbraio 2024.

Conseguentemente alla comunicazione del decreto presidenziale di grazia, il suddetto è stato immediatamente dimesso dal Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento di scarcerazione adottato dalla Procura Militare presso il Tribunale Militare di Verona.

Il TMS, ritenuto che il condono integrale della pena comminata, effetto della grazia presidenziale concessa al condannato, e la conseguente immediata scarcerazione del medesimo determinino la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato il non luogo a provvedere. In particolare, ha sottolineato che, in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato, ex art. 568 c.p.p., alla presenza di un interesse concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso, situazione non ricorrente nella fattispecie: a) sia perché il provvedimento presidenziale di grazia ha condonato integralmente la pena del condannato, onde quest'ultimo, riacquistata in toto la propria libertà personale, non potrebbe conseguire alcuna utilità pratica dal vedersi riconosciuta, al posto del regime carcerario, la misura alternativa della detenzione domiciliare; b) sia perché l'inciso contenuto nel provvedimento presidenziale di grazia, che menziona la revoca di diritto della grazia ove il condannato riporti condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dalla data del decreto presidenziale, si riferisce ad una situazione (l'ipotetica commissione da parte del condannato di un delitto non colposo entro cinque anni dalla data del decreto presidenziale) futura ed eventuale, del tutto incerta nell'an oltre che, ovviamente, nel quando, inidonea a integrare il requisito tanto della concretezza quanto dell'attualità dell'interesse che deve sorreggere l'impugnazione.

6. Dati statistici

Nel 2024 si è avuto presso la Corte militare di appello un lieve incremento dei procedimenti definiti (115 nel 2024 - 100 nel 2023), mentre una leggera diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (113 nel 2024 - 128 nel 2023).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 49, contro i 51 del 2023 e i 23 del 2022.

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro un leggero aumento dei tempi di definizione: giorni 140 (scarsi 5 mesi) rispetto ai 123 del 2023 e 114 nel 2022.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 159 procedimenti (nello specifico, 42 a Roma, 59 a Verona e 58 a Napoli) e ne sono stati definiti 229, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 135 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1628 procedimenti (in leggero aumento rispetto all'anno precedente, quando il dato si attestava a 1553 sopravvenuti); ne hanno esauriti 1550, con una pendenza finale di 281 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2024, 44 ricorsi, di cui 23 conclusisi con sentenza di rigetto, 11 con l'inammissibilità del ricorso e 10 con provvedimento di annullamento (con o senza rinvio).

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze Armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – un aumento dei reati di truffa a danno dell'amministrazione militare (che si attestano al 17,86% rispetto al totale dei reati), mentre per quelli di peculato militare (2,86% rispetto al totale) si riscontra una diminuzione; tra i reati contro il patrimonio si riscontra un incremento dei reati di furto militare (salendo al 5,71% rispetto al totale), mentre per i reati di acquisto o ritenzione di effetti militari (2,14% rispetto al totale) si registra una diminuzione.

Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra un incremento, tale da collocarlo al 7,86% rispetto al totale dei reati.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 6,43%) è in diminuzione rispetto all'anno precedente (11,02%); in netto aumento, invece, il reato di simulazione di infermità (5,71% contro 1,69% del 2023).

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, in lieve diminuzione le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (10% rispetto al precedente anno, attestato a 11,02%); mentre le percentuali riferite al 2024 ed al 2023 praticamente coincidono per i reati di insubordinazione con violenza (0,71% per l'anno 2024, 0,85% per il 2023). Dimezza la percentuale dei reati di disobbedienza (8,57% nel 2024 contro 14,41% del 2023), mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore si registra un aumento (10%).

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2024, in particolare, è in sostanziale equilibrio la percentuale di reati di furto militare (3,82%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (15,27%) si registra una sensibile diminuzione.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela un sostanziale equilibrio con l'anno precedente per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (6,87%); un sensibile aumento con i dati del precedente anno risulta per il reato di violenza contro inferiore (2,29%); mentre in sostanziale equilibrio insubordinazione con ingiuria (attestato al 8,40%).

In riferimento ai reati contro la persona, in lieve calo, è il reato di diffamazione (4,58%).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un aumento della percentuale paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta al 11,45% rispetto al totale, mentre le sopravvenienze dei reati di disobbedienza diminuiscono al 9,16%.

Risulta, altresì, in aumento rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, non alterando troppo il dato percentuale attestato al 5,34%. In equilibrio rispetto alle sopravvenienze dell'anno precedente quelle per il reato di ritenzione di oggetti di d'armamento militare (1,53%).

Diminuisce la percentuale relativa al reato di peculato, che passa dal 5,66% del 2023 al 2,29% del 2024.

7. Considerazioni finali

Come negli anni precedenti il numero dei procedimenti trattati nel 2024 dalla Corte militare di appello e dai Tribunali militari è oggettivamente del tutto esiguo.

In particolare, nel corso dell'anno 2024 sono stati definiti: 115 procedimenti dalla Corte militare di appello; 229 dai Tribunali militari e 1550 dai G.i.p. – G.u.p.

Il tempo medio di trattazione presso la Corte militare di appello è stato di 140 giorni.

Cerchiamo anzitutto di vedere, in proposito, il bicchiere "mezzo pieno": se si considerano i tempi medi del giudizio presso la Corte militare di appello, appare evidente in primo luogo che il nuovo istituto della improcedibilità del giudizio di appello, introdotto all'art. 344 bis c.p.p., non determina alcuna preoccupazione nell'ambito della giurisdizione militare.

Va considerato inoltre che, con la tempestività nella definizione dei processi, nella giurisdizione militare si è realizzata, fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, una "spirale virtuosa", per effetto della quale un gran numero di processi si esaurisce dinanzi al G.u.p.: in particolare con il giudizio abbreviato o con il patteggiamento e, adesso, con la richiesta di messa alla prova (nel 2024, 94 procedimenti sono stati definiti con la messa alla prova e per 108 è in corso la relativa procedura): così che, esclusa ogni utilità di eventuali strategie difensive dilatorie, nel dibattimento di primo grado e soprattutto in appello ed in Corte di cassazione, pervengono tendenzialmente solo i procedimenti più complessi.

Pur considerando tale aspetto, non può che ribadirsi ciò che ogni volta si ripete, ovvero che la giurisdizione militare è ampiamente sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità (auspicando che infine vi sia un ascolto all'appello accorato che viene dalla magistratura militare).

Per i magistrati militari, quindi, indiscutibilmente, il bicchiere continua ad essere "mezzo vuoto".

Non si pone al riguardo solo una esigenza di razionalizzazione del sistema penale (sulla quale evito di ribadire quanto può leggersi in ognuna delle Relazioni presentate negli anni e nei decenni passati) ma anche una esigenza di efficienza della giurisdizione (e di risparmio di risorse) che dovrebbe sollecitare la revisione della legge penale militare e, conseguentemente, del rapporto fra la giurisdizione penale ordinaria e la giurisdizione penale militare.

8. Grafici

CORTE MILITARE DI APPELLO
1^ SEZIONE
Sentenze emesse nell'anno 2024

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
91/2023	1	22.09.2023	10.01.2024	111
109/2023	2	12.10.2023	10.01.2024	90
103/2023	3	09.10.2023	10.01.2024	93
85/2023	4	04.09.2023	10.01.2024	128
99/2023	8	04.10.2023	24.01.2024	112
105/2023	9	11.10.2023	24.01.2024	105
93/2023	10	25.09.2023	24.02.2024	152
73/2023	11	27.07.2023	29.01.2024	186
119/2023	14	02.11.2023	07.02.2024	97
101/2023	15	09.10.2023	07.02.2024	121
121/2023	18	06.11.2023	21.02.2024	107
115/2023	19	24.10.2023	21.02.2024	120
111/2023	24	19.10.2023	06.03.2024	139
74/2023	25	02.08.2023	06.03.2024	217
107/2023	30	12.10.2023	21.03.2024	161
97/2023	31	03.10.2023	21.03.2024	170
17/2023	32	21.02.2023	04.03.2024	377
61/2023	33	17.07.2023	04.04.2024	262
01/2024	34	11.01.2024	04.04.2024	84
07/2024	35	25.01.2024	04.04.2024	70
127/2023	36	04.12.2023	04.04.2024	122
03/2024	41	18.01.2024	23.04.2024	96
117/2023	42	24.10.2023	23.04.2024	182
11/2024	46	29.02.2024	15.05.2024	76
75/2023	47	23.03.2023	15.05.2024	419
125/2023	48	27.11.2023	15.05.2024	170
19/2024	53	02.04.2024	29.05.2024	57
15/2024	56	22.03.2024	12.06.2024	70
21/2024	57	04.04.2024	12.06.2024	69
09/2024	58	09.02.2024	12.06.2024	124
113/2023	62	23.10.2023	26.06.2024	247
23/2024	63	15.04.2024	26.06.2024	72
05/2024	64	24.01.2024	26.06.2024	152
33/2024	69	28.05.2024	11.09.2024	106
39/2024	70	13.06.2024	11.09.2024	90
17/2024	75	02.04.2024	25.09.2024	176
41/2024	76	21.06.2024	25.09.2024	96
29/2024	77	07.05.2024	25.09.2024	141
35/2024	78	28.05.2024	25.09.2024	120
31/2024	81	14.05.2024	09.10.2024	148
37/2024	82	10.06.2024	09.10.2024	121
25/2024	83	24.04.2024	09.10.2024	168
57/2024	87	05.08.2024	23.10.2024	79
45/2024	88	04.07.2024	23.10.2024	111
59/2024	91	08.08.2024	06.11.2024	90
43/2024	93	02.07.2024	20.11.2024	141
49/2024	94	15.07.2024	20.11.2024	128
61/2024	95	08.08.2024	20.11.2024	104
55/2024	96	31.07.2024	20.11.2024	112
63/2024	99	04.09.2024	04.12.2024	91
77/2024	103	03.10.2024	12.12.2024	70
65/2024	104	24.09.2024	12.12.2024	79

durata media 1^ Sez.	133,25

Numero sentenze	52

Giorni totali	6929

CORTE MILITARE DI APPELLO
2^ SEZIONE
Sentenze emesse nell'anno 2024

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
58/2023	5/2024	13.07.2023	17.01.2024	188
84/2023	6/2024	04.09.2023	17.01.2024	135
86/2023	7/2024	04.09.2023	17.01.2024	135
96/2023	12/2024	03.10.2023	31.01.2024	120
79/2023	13/2024	08.08.2023	31.01.2024	176
98/2023	16/2024	03.10.2023	14.02.2024	134
106/2023	17/2024	12.10.2023	14.02.2024	125
54/2023	20/2024	10.07.2023	28.02.2024	233
110/2023	21/2024	12.10.2023	28.02.2024	139
116/2023	22/2024	24.10.2023	28.02.2024	127
92/2023	23/2024	22.09.2023	28.02.2024	159
108/2023	26/2024	12.10.2023	13.03.2024	152
100/2023	27/2024	09.10.2023	13.03.2024	155
102/2023	28/2024	09.10.2023	13.03.2024	155
112/2023	29/2024	20.10.2023	20.03.2024	151
56/2023	37/2024	13.07.2023	10.04.2024	271
120/2023	38/2024	02.11.2023	17.04.2024	166
124/2023	39/2024	21.11.2023	17.04.2024	147
118/2023	40/2024	02.11.2023	17.04.2024	166
104/2023	43/2024	09.10.2023	08.05.2024	211
126/2023	44/2024	27.11.2023	08.05.2024	162
04/2024	45/2024	18.01.2024	08.05.2024	110
90/2023	49/2024	19.09.2023	22.05.2024	245
06/2024	50/2024	25.01.2024	22.05.2024	117
122/2023	51/2024	06.11.2023	22.05.2024	197
128/2023	52/2024	11.12.2023	22.05.2024	162
114/2023	54/2024	24.10.2023	05.06.2024	224
16/2024	55/2024	22.03.2024	05.06.2024	75
18/2024	59/2024	02.04.2024	13.06.2024	72
12/2024	60/2024	11.03.2024	13.06.2024	94
20/2024	61/2024	03.04.2024	13.06.2024	71
30/2024	65/2024	10.05.2024	03.07.2024	54
14/2024	66/2024	15.03.2024	03.07.2024	110
24/2024	67/2024	16.04.2024	10.07.2024	85
34/2024	68/2024	23.05.2024	10.07.2024	48
22/2024	71/2024	15.04.2024	18.09.2024	156
10/2024	72/2024	12.02.2024	18.09.2024	218
32/2024	73/2024	17.05.2024	18.09.2024	124
28/2024	74/2024	06.05.2024	18.09.2024	135
26/2024	79/2024	24.04.2024	02.10.2024	161
38/2024	80/2024	13.06.2024	02.10.2024	106
94/2023	84/2024	27.09.2023	16.10.2024	384
42/2024	85/2024	28.06.2024	16.10.2024	110
50/2024	86/2024	15.07.2024	16.10.2024	93
36/2024	89/2024	03.06.2024	30.10.2024	149
48/2024	90/2024	15.07.2024	30.10.2024	107
46/2024	92/2024	04.07.2024	13.11.2024	131
70/2024	97/2024	20.09.2024	27.11.2024	68
52/2024	98/2024	31.07.2024	27.11.2024	118
08/2024	100/2024	02.02.2024	11.12.2024	312
78/2024	101/2024	08.10.2024	11.12.2024	64

Sentenze 1^Sezione	
Numero sentenze	52
Giorni totali	6929
durata media 1^ Sez.	133,25

Sentenze 2^Sezione	
Numero sentenze	51
Giorni totali	7507
durata media 2^ Sez.	147,20

Sentenze Corte Militare di Appello	
Numero sentenze	103
Giorni totali	14436
durata media CMA	140,22

Tempo medio sentenze primo grado

		Tempo medio trascorso tra l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di primo grado (valori espressi in mesi)	
		Dibattimento	Gip/Gup
Tribunale militare di	Verona	19	16
	Roma	20	11
	Napoli	26	13
Tempo medio I grado		21,67	13,33

Procedimenti trattati ai sensi degli Artt. 131 bis e 168 bis

		Definiti				Pendenti	
		Art. 131 bis		Art. 168 bis messa alla prova		In attesa elaborazione progetto UEPE	In attesa esito messa alla prova
		Dibatt.	Gip/Gup	Dibatt.	Gip/Gup		
Tribunale militare di	Verona	6	10	3	46	21	27
	Roma	13	10	0	27	15	23
	Napoli	3	5	0	18	12	10
	Totali	*22*	*25*	*3*	*91*	*48*	*60*

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2024 AL 31.12.2024

	DECRETO			SENTENZA			
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
TM Roma	334	41	0	41	4	10	5
TM Napoli	341	49	0	22	6	12	0
TM Verona	531	45	1	16	8	13	13
Totali	1206	135	1	79	18	35	18
TOTALE	**1342**			**132**			**18**
TOTALE GENERALE	**1492**						

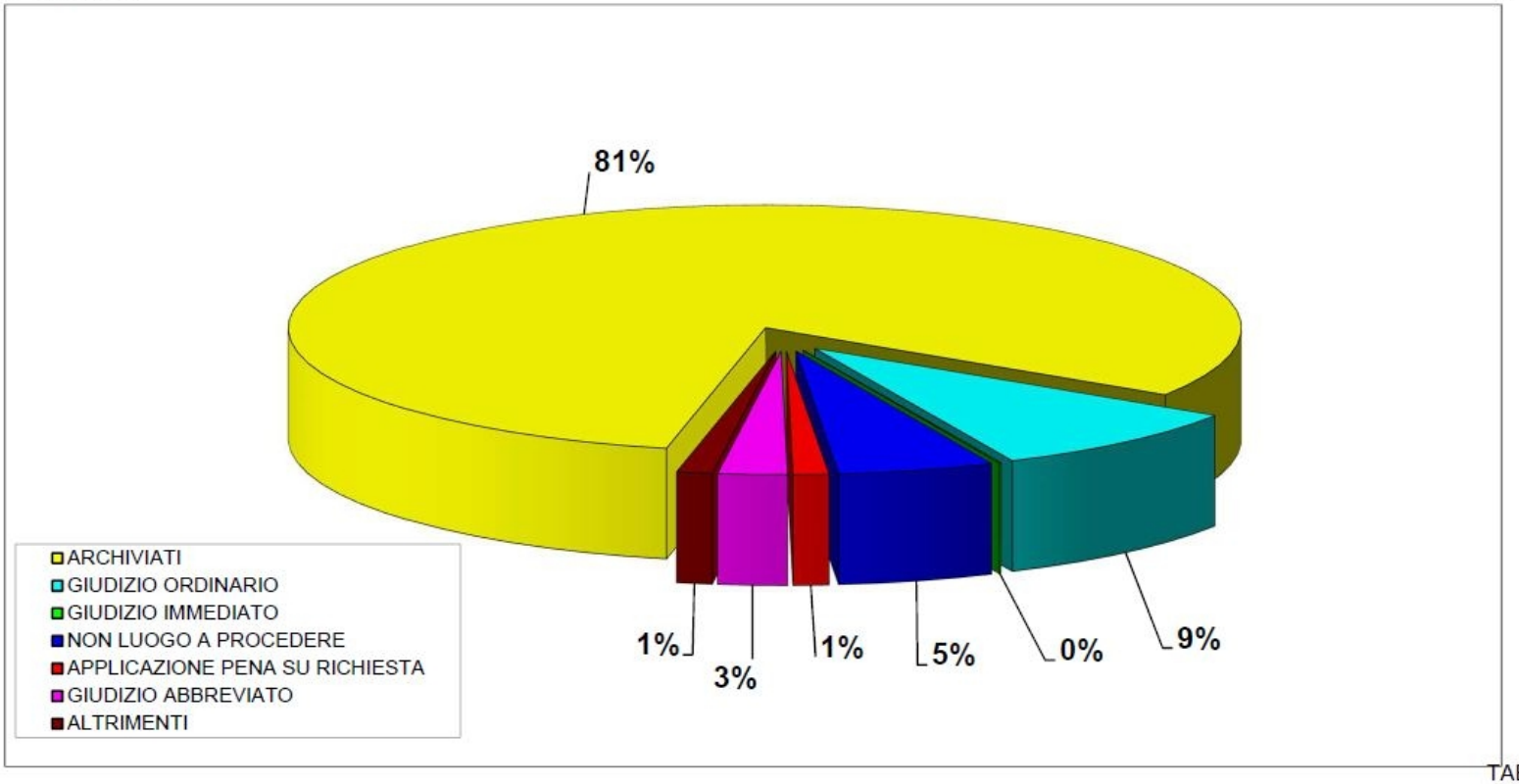

TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	31	432	421	42
VERONA	117	694	673	138
NAPOLI	55	502	456	101
TOTALE	203	1628	1550	281

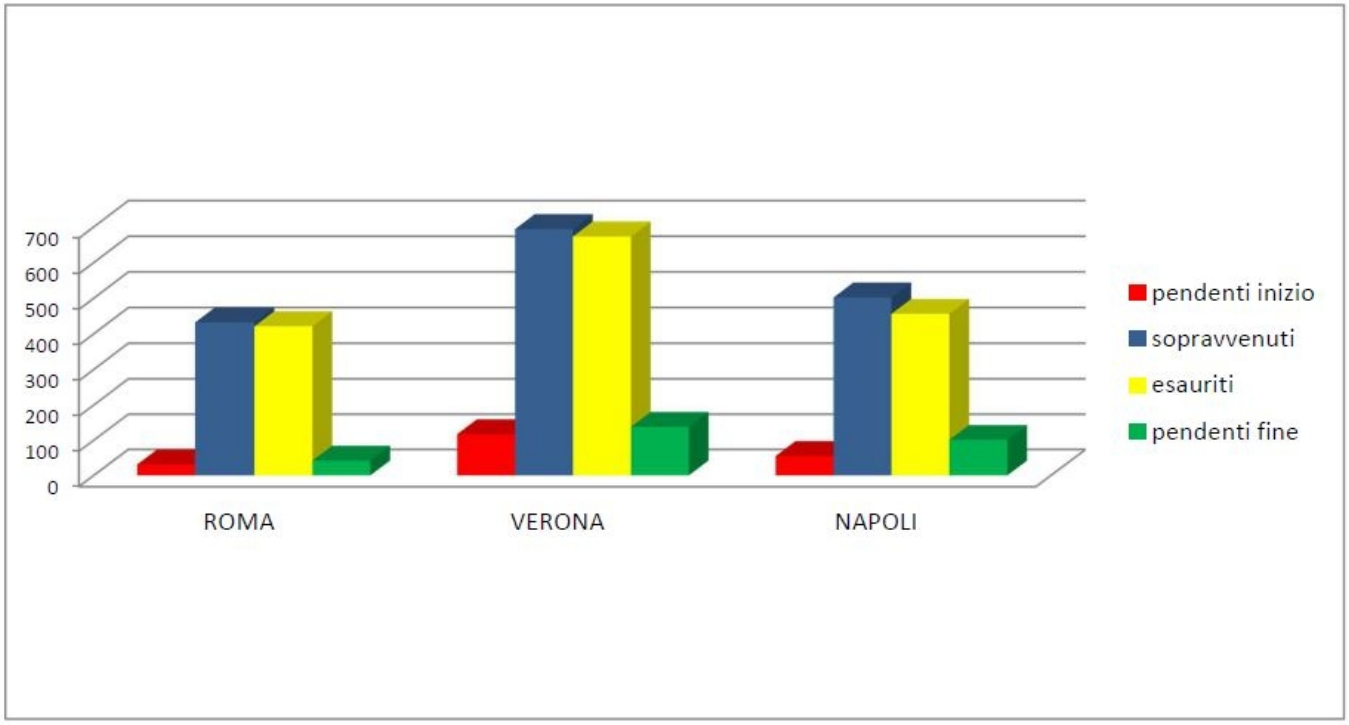

TAB.3

TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2024 AL 31.12.2024

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
105	121	7	11
Totale 244			

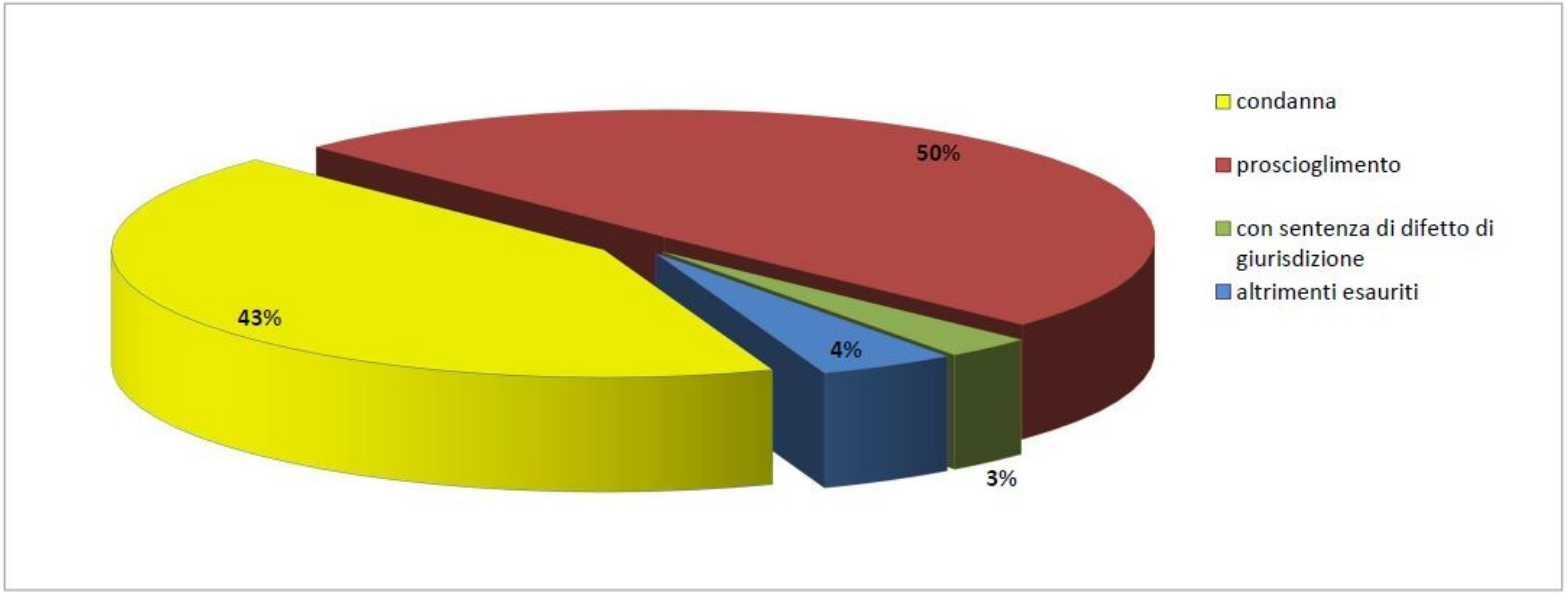

TAB. 4

ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024

	1	2	3	4
TRIBUNALI	**pendenti inizio**	**sopravvenuti**	**esauriti**	**pendenti fine**
ROMA	66	42	87	21
VERONA	33	59	60	32
NAPOLI	106	58	82	82
TOTALE	**205**	**159**	**229**	**135**

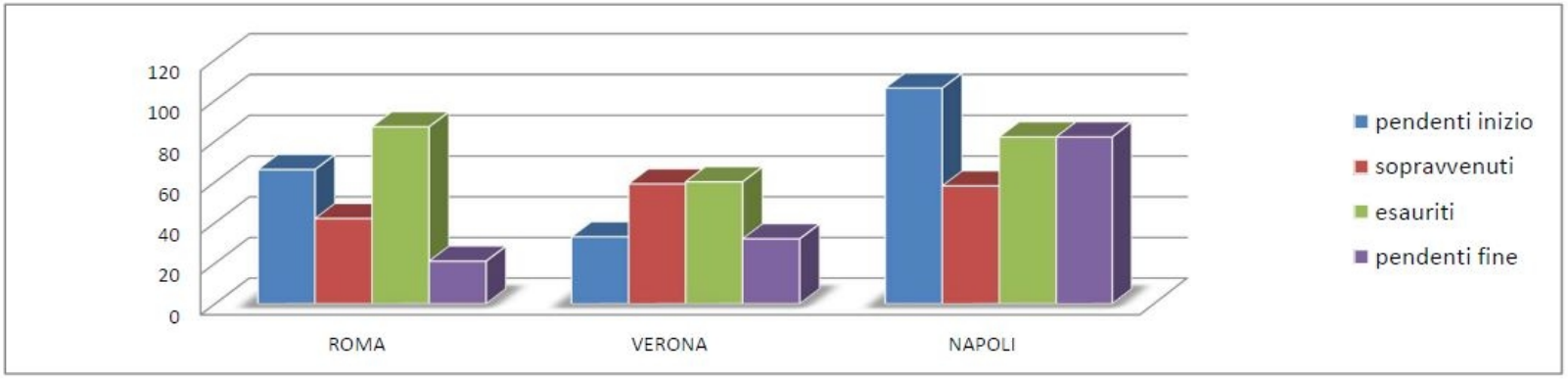

TAB.5

CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024

SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
40	18	2	2	13	7	22	11	0	7	0	10

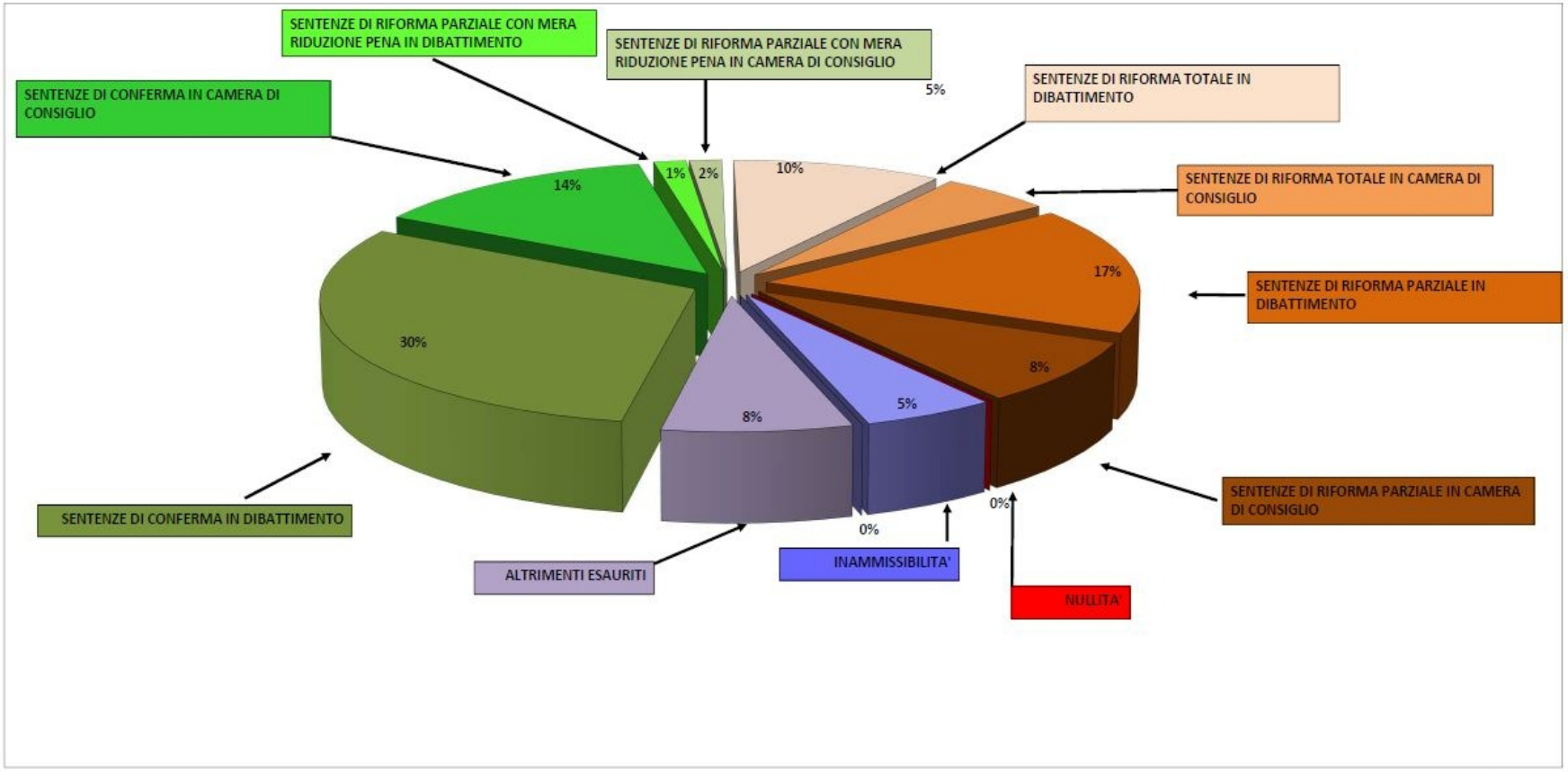

TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2024 AL 31.12.2024

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
51	113	115	49

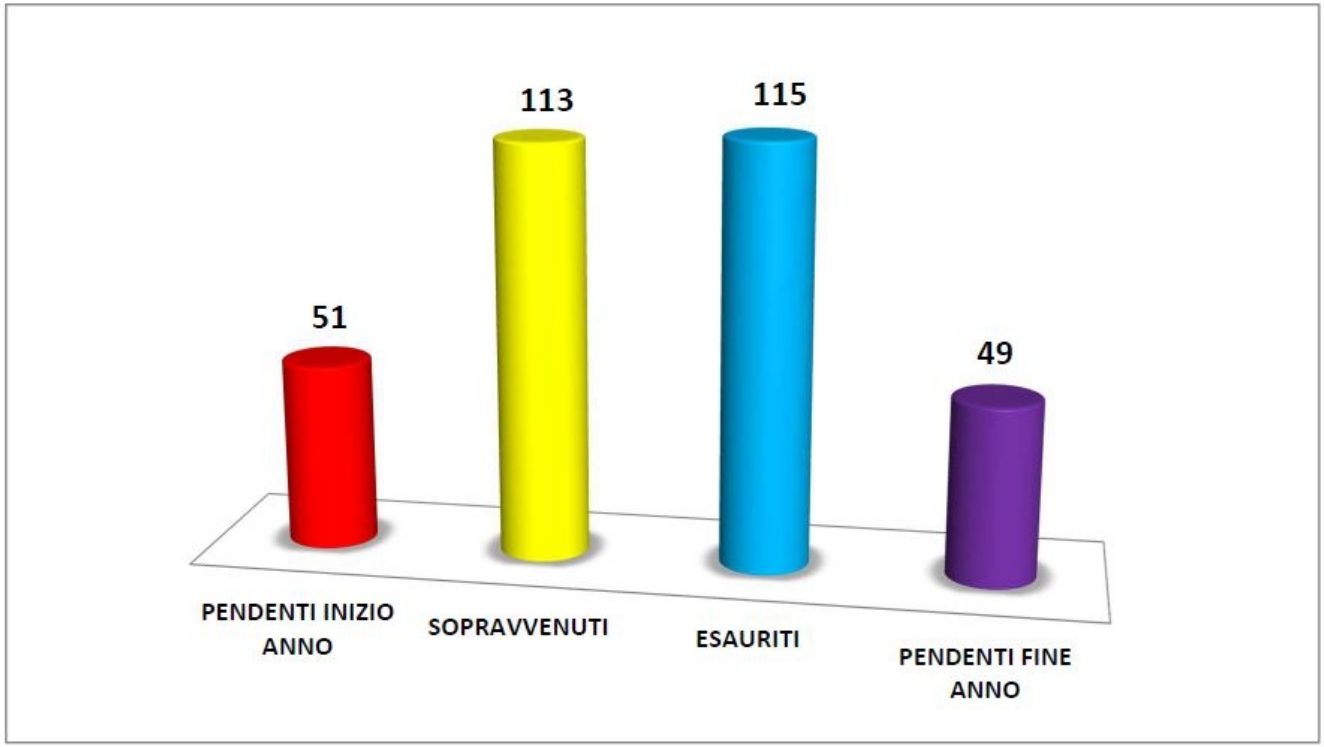

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2024

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2024	51	113	115	49
2023	23	128	100	51
2022	42	114	133	23
2021	52	140	150	42

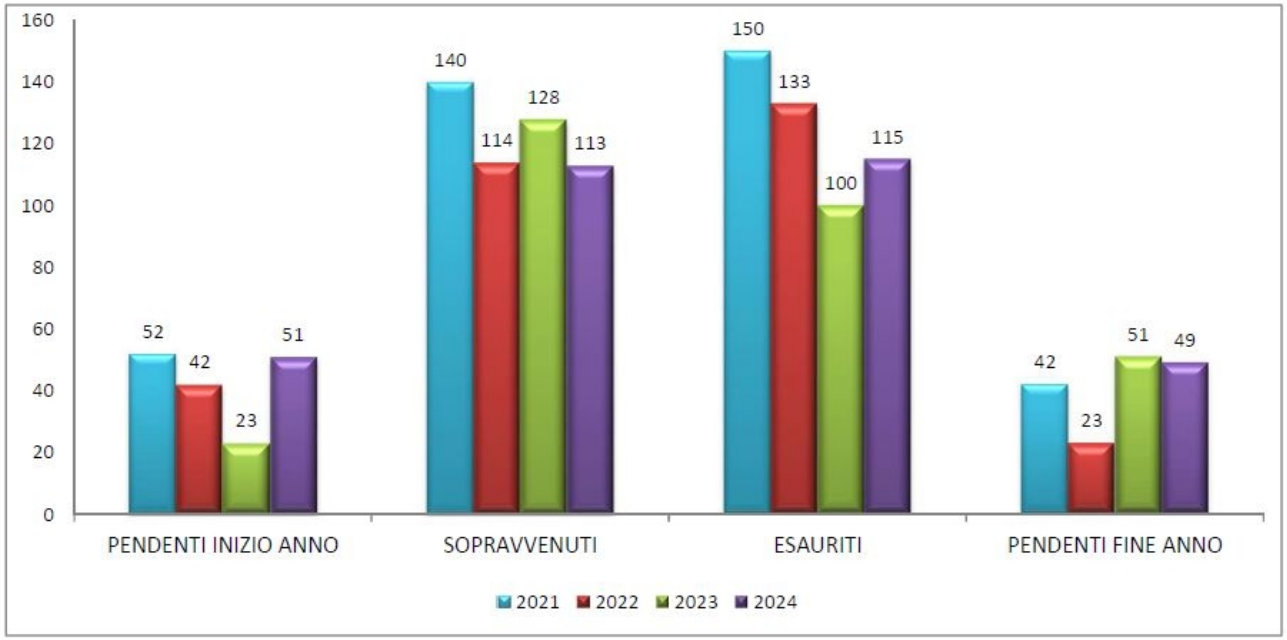

TAB. 8

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024

1	2	3	4	5	6	7	
Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio (totale)	Annullamento senza rinvio (parziale)	Annullamento con rinvio (totale)	Annullamento con rinvio (parziale)	Altra decisione	Totale
23	11	5	2	5	2	0	48

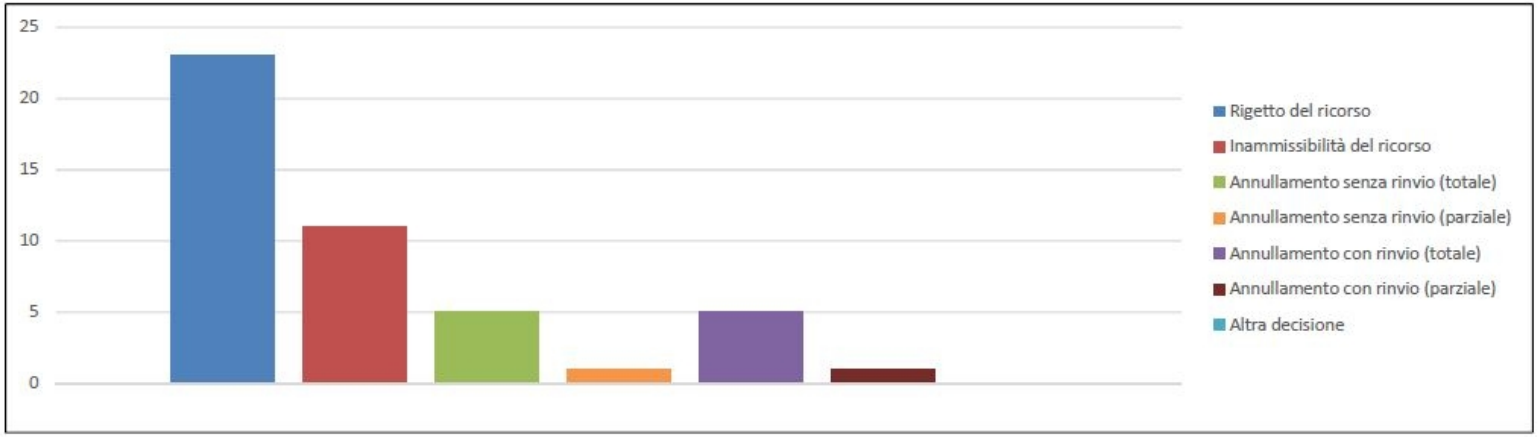

Tempo medio intercorso tra la pervenienza dei fascicoli alla Cancelleria della Corte di Cassazione e la pronuncia della sentenza (in giorni): **94,04**

Tab. 9

RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2024 al 31.12.2024

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Ricorsi trattati *de plano*	Totale ricorsi trattati
32	11	1	44

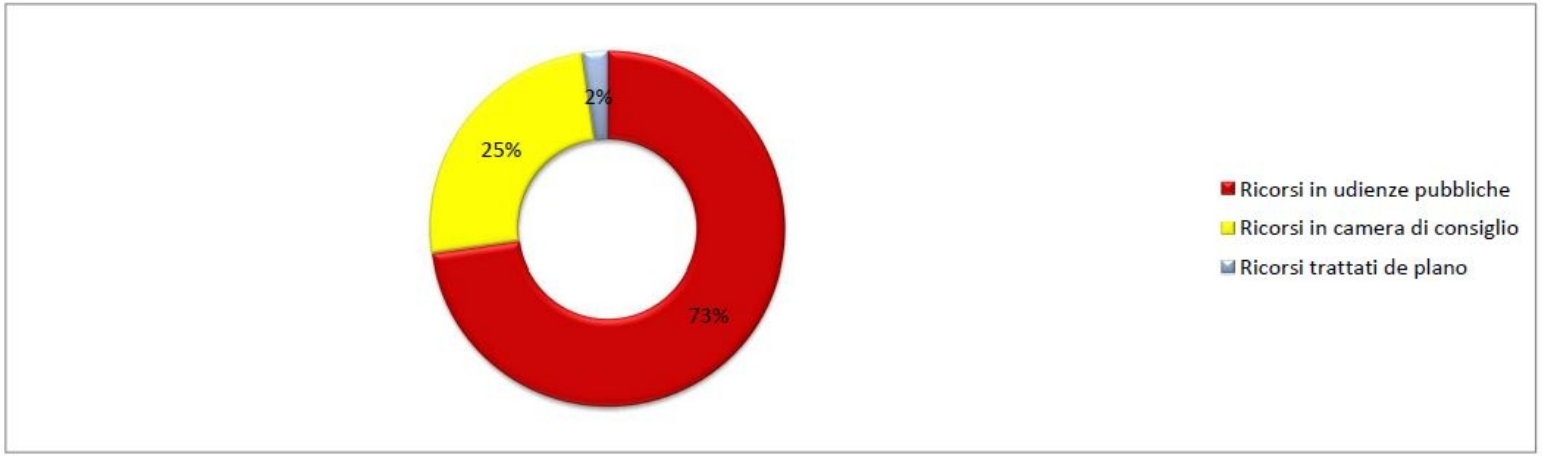

TAB. 10

Intervento del Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

Avv. On. Pietro Laffranco

Signor Sottosegretario di Stato, Signora Prima Presidente, Signor Presidente della Corte Militare d'Appello, signori Procuratori Generali, signori Magistrati, Autorità civili e militari tutte, graditi ospiti,

è per me un onore intervenire in questa sede in rappresentanza dell'organo di autogoverno della Magistratura militare ed aggiungere così i miei saluti di benvenuto a tutti i partecipanti a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Magistratura Militare Italiana.

Un pensiero deferente al Signor Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità della Nazione, e cui va anche la nostra totale vicinanza per gli inaccettabili e reiterati attacchi recentemente ricevuti da un governo straniero.

Un ringraziamento non di maniera ai Magistrati dell'ufficio di Segreteria e a tutti i membri del Consiglio, a cominciare dalla nostra Presidente, il cui equilibrio e la cui autorevolezza ci guidano con saggezza nell'espletamento del nostro mandato.

Ci stiamo avviando verso la scadenza del primo anno della nuova Consiliatura del CMM, iniziata lo scorso 17 aprile 2024, in cui, a seguito dell'approvazione del d.lgs 8/2024, si è positivamente registrato il raddoppio della componente elettiva togata, ora maggioritaria nell'organo. Tale innovazione è stata voluta fortemente dal Governo nell'esercizio della delega parlamentare, al fine di completare l'allineamento dell'organo di autogoverno ai parametri richiesti dalla normativa internazionale. È un importante segnale di fiducia da parte del legislatore verso la giustizia militare, che - ci auguriamo - sia presto stato accompagnato da altri, necessari interventi sulla giurisdizione militare.

Nell'ambito delle attività del CMM, ha avuto primaria importanza il rapporto con il Ministero della Difesa, da sempre improntato alla massima collaborazione ed al reciproco rispetto, sugellato nel corso del 2024 dalla gradita visita, presso gli uffici consiliari, del Sig. Ministro della Difesa.

Nell'ambito di tale rapporto si è data continuità alla partecipazione del CMM, per il tramite di un suo consigliere delegato (la dott.ssa Anna Marconcini), al gruppo di lavoro della contrattazione collettiva integrativa, istituito presso la Direzione del Personale Civile della Difesa (PERSOCIV) (215/2024/AG-E; delibera Plenum 8482).

Costanti e proficue, poi, sono state le relazioni con i competenti uffici ministeriali per tutte le problematiche relative alla copertura dell'organico del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari militari, indispensabile per il corretto funzionamento dell'apparato giurisdizionale militare (per gli assistenti amministrativi: 189/2022/RR-G, delibera Plenum 8677; per gli assistenti tecnici informatici: 189/2022/RR-H; per la posizione di dirigente: 223/2024/RR-B, delibera Plenum 8678).

Colgo l'occasione per esprimere il nostro più sentito ringraziamento per il prezioso, insostituibile lavoro svolto a tutto il personale militare e civile del nostro Istituto.

Nell'ottica della fattiva e rispettosa collaborazione tra CMM e Ministero, deve iscriversi anche il contributo che il Consiglio ha inteso dare al tema della riforma delle modalità di accesso alla magistratura militare, imposta dalla Legge delega n. 71/2022.

In tal senso, il CMM ha indicato – certo rimettendosi alle scelte del legislatore nel quadro costituzionale della separazione dei poteri – una possibile via per l'attuazione della legge delega, tramite un concorso "di primo grado" nel quale dare finalmente risalto alle materie che più qualificano la Giustizia Militare ossia diritto e procedura penale militare, diritto amministrativo militare, diritto internazionale (dossier 160/2023/RR; delibera Plenum 8508), in discontinuità con quanto - un po' incredibilmente - non previsto col precedente metodo di reclutamento. L'urgenza del nuovo sistema di reclutamento è palese visto che nei prossimi due anni andranno in quiescenza tutti i magistrati assunti col concorso del 1981 e l'auspicio è che il decisore politico condivida e agisca con lo strumento legislativo a disposizione.

Merita poi menzione, nell'ambito dei rapporti con gli organi di autogoverno delle altre magistrature, l'attiva partecipazione del Consiglio, per il tramite di un suo consigliere (il dr. Gaetano Carlizzi), al Tavolo tecnico istituito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (dossier 63/2024/AG; delibera Plenum 8414), che auspichiamo possa produrre un'utile collaborazione istituzionale, a cominciare della risoluzione del vulnus rappresentato dalla mancata estensione dell'esimente di cui all'art. 32bis della legge 195/1958 ai componenti degli organi di autogoverno diversi dal CSM per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Nell'auspicio, ovviamente, che sia condiviso dal Governo e realizzato dal Parlamento.

Tra i compiti istituzionali del CMM vi è la cura della formazione permanente dei magistrati militari. L'attuale consiliatura, sulla scia dell'attenzione costantemente manifestata nel corso degli anni, ha inteso, se possibile, rafforzare ulteriormente tale aspetto.

A fianco dell'ordinario rinnovo del comitato scientifico del CMM (215/2024/AG-C; delibera Plenum 8481) e della rete dei referenti per la formazione decentrata (352/2019/AG-C; delibera Plenum 8477), vale segnalare la rinvigorita collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, che ha portato ad un corposo incremento dei corsi aperti ai magistrati militari (415/2024/AG; delibera Plenum 8662).

Con specifico riferimento alle tematiche del diritto penale militare, deve ricordarsi l'importante Convegno tenutosi lo scorso novembre e intitolato "Dove eravamo rimasti? Questioni attuali sull'estensione delle giurisdizioni penali", che ha visto la partecipazione di autorevoli relatori (dossier 357/2024/AG; delibera Plenum n. 8596).

Speciale menzione merita l'adesione del CMM al progetto ABIDE, finanziato dall'Unione Europea ed elaborato da tre Atenei: l'Università di Palermo, l'Università di Roma Tre e l'Università di Pisa. Tale progetto ha ad oggetto lo studio dei limiti, della struttura e della regolazione dell'obbedienza a direttive autoritarie, impartite nell'ambito dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale, e mira ad approfondire le principali questioni (giuridiche, psicologiche, filosofiche ecc.) relative all'obbedienza a direttive illegali, irragionevoli o ingiuste. Esso ha avuto inizio nel corso del 2024 e si struttura in seminari e in una conferenza finale, che hanno già visto e vedranno come relatori anche alcuni magistrati militari (dossier 140/2024/AG; delibera Plenum 8442).

Con riferimento agli incarichi direttivi e semidirettivi, l'attuale consiliatura ha provveduto con tempestività alla copertura dei posti resisi vacanti in questi mesi (Presidente TMS, dossier 99/2024/UD-B, delibera Plenum 8491; Presidente di Sezione CMA, dossier 308/2024/2024/UD-B, delibera Plenum 8598).

Inoltre, tenuto conto dell'art. 1 del d.lgs. 29 gennaio 2024, n. 8, il CMM ha proposto al Sig. Ministro della Difesa la modifica delle tabelle relative all'organico dei magistrati militari, mediante soppressione di un posto di sostituto procuratore militare presso le Procure Militari di Roma, Napoli e Verona e contestuale istituzione di quello di procuratore militare aggiunto presso le stesse sedi (129/2024/RR; delibera Plenum 8462). Tale proposta è stata accolta con D.M. 30 settembre 2024.

Sono attualmente all'esame delle commissioni del CMM le nuove circolari sulle tabelle organizzative degli UUGGMM e sul conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, rispetto alla quale è ben presente – in tutte le componenti del Consiglio - tanto il dettato legislativo che richiama "per quanto compatibili" le norme che governano la magistratura ordinaria, quanto la specialità della magistratura militare, riconosciuta dalla Costituzione.

Il Consiglio, già da diversi anni, si è mostrato particolarmente attento alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito giudiziario, attesa la loro essenziale rilevanza sia per l'accrescimento della professionalità dei magistrati militari, sia per i benefici prodotti, nel sistema interno, dalla costruzione di relazioni con altri Paesi.

Tale cooperazione internazionale si è tradotta in una serie incontri con i vertici delle magistrature, militari e non, di altri Stati, sempre in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale nonché con il Ministero della Difesa.

Per dare ancora maggior risalto a tale politica di cooperazione, il Consiglio si è dotato di un apposito comitato per le relazioni internazionali, con il compito di coadiuvare il Consiglio nei rapporti con gli organismi di governo autonomi della Magistratura Miliare operanti negli altri Paesi;

nella partecipazione alle attività della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (EJTN), della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENJT), nonché della Rete di Formazione Euro-Araba; nella partecipazione a progetti e programmi Europei e Internazionali (213/2024/AG; delibera Plenum 8478).

Oltre alla costituzione del suddetto comitato, che ha riguardato la propria organizzazione interna, il Consiglio ha proposto l'insediamento di un apposito Tavolo Tecnico che consenta un rapporto permanente fra il Consiglio medesimo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Difesa; sia il MAECI che la Difesa hanno positivamente risposto all'iniziativa (256/2024/RR; delibera Plenum 8655).

Con specifico riferimento al tema degli incontri internazionali, il Consiglio ha svolto lo scorso dicembre una missione istituzionale presso gli Uffici giudiziari ordinari e militari in Arabia Saudita, in pieno coordinamento con il MAECI e con il Ministero della Difesa (273/2024/BP; delibera Plenum 8590), riscontrando un forte interesse della controparte saudita ad una collaborazione costante.

Sempre nell'ambito degli scambi internazionali, deve segnalarsi che il Supremo Tribunale Militare Angolano, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Angola, ha espresso la volontà di condurre una visita presso gli uffici giudiziari militari di Roma; lo scopo è quello di avere un inquadramento sul funzionamento del sistema giudiziario militare italiano. Il Consiglio ha valutato positivamente l'iniziativa. La visita dovrebbe svolgersi entro l'estate del 2025 (136/2024/AG; delibera Plenum 8415).

La vocazione internazionale della attuale consiliatura ha trovato riscontro anche nell'apertura ai magistrati militari dei corsi dell'EJTN (European Judicial Training Network), avvenuta a seguito di interlocuzione con il nuovo comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura (dossier 4/2025/AG).

Infine, deve essere menzionata anche l'indicazione di un componente (il Pres. CMA Dott. Giuseppe Mazzi) della Commissione per lo studio e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario, di cui faceva e farà ancora parte, per designazione del Ministero della Giustizia, il Procuratore generale militare presso la Cassazione (dr. Maurizio Block), e che rappresenta uno dei naturali campi d'azione della Giustizia Militare (98/2021/RR-B; delibera Plenum 8652).

La giustizia militare gode di un apprezzabile, esplicito riconoscimento di carattere costituzionale – giunto in vero a seguito di un lungo dibattito tra i padri costituenti - come solo alcune delle altre magistrature speciali hanno (cioè quella amministrativa e quella contabile) e si può oggi affermare che la magistratura militare, dopo un lungo percorso, certo non privo di difficoltà, abbia conseguito definitivamente quei caratteri di indipendenza e autonomia propri di una libera giurisdizione, dismettendo così le peculiarità che l'avevano in precedenza contraddistinta quale giurisdizione "domestica". Si è trattato di un'evoluzione correlata allo sviluppo della nostra società democratica e dei valori costituzionali che ne sono alla base e che ha mutato la natura e la sostanza dei tribunali militari, intesi prima come corti marziali, ora divenuti strumenti giudiziari pienamente coerenti con i principi della Costituzione e di tutela delle nostre Forze Armate.

Il compimento di questo percorso rende comprensibile quanto tuttavia poco condivisibile, almeno ai nostri occhi, l'erosione del perimetro di questa Giurisdizione, progressivamente operata – direttamente e indirettamente - negli ultimi 15/20 anni, e rende quindi doveroso, anche in questa sede, di riproporre l'oggettiva opportunità di una revisione in direzione opposta.

Come noto, l'art. 103 Cost. stabilisce che i tribunali militari in tempo di pace abbiano giurisdizione soltanto per i *reati militari*. La definizione di reato miliare non è prevista dalla norma costituzionale, ma demandata alla legge ordinaria. L'art. 37 del codice penale militare di pace detta un criterio estremamente formale, secondo cui la mera collocazione di una fattispecie penale nel codice penale militare di pace o di guerra o in un'altra legge qualificata militare è condizione necessaria e sufficiente per qualificare la fattispecie quale *reato militare*. La rosa è però estremamente ristretta e per nulla amalgamata con il codice penale ordinario, oltreché in vero poco organica: è reato militare l'omicidio tra militari di diverso grado, non lo è quello tra pari grado pur se commesso per cause di servizio; è reato militare la lesione volontaria e non quella colposa; sono

reati militari il peculato e la truffa commessi da militari ma non lo sono la corruzione e la concussione.

Senza prolungarsi in una qui inopportuna seppur interessante disquisizione sui limiti attuali della Giurisdizione militare – che come noto sono di natura sia oggettiva che soggettiva – è però chiaro, anche solo leggendo le statistiche annuali relative ai procedimenti trattati, che si tratta di una giurisdizione iper efficiente (in cui la prescrizione è una sorta di chimera per l'imputato) e, quindi, amaramente sotto utilizzata, e ciò nonostante le indubbie professionali presenti tra le poche decine di magistrati in organico.

L'alternativa è quella che chiedono molti degli stessi magistrati militari, e suggerita dal buon senso: aumentare la rosa di reati su cui esercitare la giurisdizione, sgravando in questo modo gli ordinari di una parte – seppur minima – del contenzioso di cui sono stra-carichi. Un travaso di competenze che non creerebbe certo disfunzioni come da taluno paventato. Per farlo serve però una riforma organica del codice penale militare di pace, per la quale è in vero sufficiente una legge ordinaria, che potrebbe risultare opportuna anche alla luce dell'attuale scenario geopolitico in forte evoluzione.

In questo quadro, non può sfuggire che la Giustizia militare sta attraversando un momento in cui presentano una serie di questioni che necessitano di attenzione e disponibilità da parte di tutti i soggetti istituzionali preposti: l'applicazione del processo telematico; quella delle nuove norme in tema di intercettazioni; l'urgenza di procedere a nuovi reclutamenti; le esigenze di formazione continua; le problematiche relative all'applicabilità – da definirsi – di altre novità introdotte dal legislatore nell'ultimo periodo; l'opportunità di rivalutare i profili della giurisdizione da applicare agli appartenenti alle Forze armate che partecipano alle innumerevoli missioni internazionali di pace, vanto ed orgoglio della Nazione intera.

Come dicevo, nell'ultimo ventennio la giustizia militare ha visto la propria competenza vistosamente erosa. Ora, poiché la contingenza politico istituzionale appare suggerire un interesse sincero ed autentico del decisore politico ad un cambiamento che raccolga e definisca le istanze provenienti dalla Magistratura militare, ed avendo verificato concretamente la sensibilità del Ministro nei confronti di questa giurisdizione e delle sue problematiche, constatata anche nel corso dell'ultima apprezzata visita istituzionale all'organo di autogoverno, esprimiamo l'auspicio che si prosegua con decisione sulla strada della valorizzazione della giustizia militare, realizzando un equilibrato cambio di rotta rispetto al quale il Consiglio è pronto a dare il suo contributo consultivo, auspicabilmente su disegni di legge coraggiosi e innovatori.

Vi ringrazio.

Intervento del Sotto Segretario di Stato della Difesa

On. Matteo Perego di Cremnago

È per me un piacere e un privilegio intervenire oggi, su delega del Ministro della difesa, a questa importante cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario militare.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta sempre un prezioso momento di confronto e di approfondimento sulle tematiche di specifico interesse per la Magistratura Militare e, in questo senso, la mia presenza vuol essere un'ulteriore testimonianza dell'attenzione che questo Esecutivo e, in particolare, il Ministro della difesa sta dedicando a tali temi.

La realtà nella quale, come Sistema Difesa, siamo immersi è oggetto di continua trasformazione, gli attori in campo sono tanti e alcuni di questi hanno accresciuto in maniera esponenziale il loro livello di forza e di competitività.

È in atto, purtroppo, una tendenza al disconoscimento sistematico del valore e dell'autorevolezza del diritto internazionale e delle istituzioni che ne garantiscono l'osservanza e il rispetto nell'interesse comune.

Ciò è reso possibile anche dall'estrema facilità con cui oggi - grazie anche a strumenti dalle potenzialità enormi, come l'intelligenza artificiale - informazioni false e contenuti manipolati possano sovrapporsi a dati di fatto ed evidenze inconfutabili.

Queste minacce, pericolose per la sicurezza nazionale come per la *privacy* di ciascun cittadino, richiedono uno sforzo comune nella direzione del rafforzamento, a ogni livello, di tutti i presidi di legalità.

In questo contesto, l'impegno dell'attuale Vertice politico è chiaro nel sostenere il percorso di rafforzamento e di efficientamento della Giustizia militare, affinché possa essere messa nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità e la propria specializzazione in materie estremamente complesse e delicate.

Alcuni passi sono stati già fatti e ne vediamo con soddisfazione i risultati.

Mi riferisco, ad esempio, all'aumento della componente togata elettiva del Consiglio della Magistratura militare, con cui sono state ulteriormente rafforzate l'autonomia e l'indipendenza di questa giurisdizione speciale, e all'istituzione del procuratori aggiunti presso le procure militari di Roma, Napoli e Verona, funzionale a aumentare l'efficacia delle indagini sul territorio e, al contempo, a supportare i Procuratori militari nella direzione e nella gestione delle attività.

Vorrei sottolineare, altresì, l'importanza dell'adozione delle regole tecniche per il processo penale telematico nella Giustizia Militare, fondamentale per l'avvio del processo penale militare in modalità telematica, in ossequio alle previsioni della Riforma Cartabia.

Parimenti importante considero il sostegno dato dal Ministro alla proposta del Consiglio della Magistratura militare di dare vita a un Tavolo tecnico permanente, con il coinvolgimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di assicurare un confronto continuo e qualificato nelle materie di rilievo europeo e internazionale in ambito giudiziario.

Lo strumento militare è stato oggetto in questi decenni di profonde trasformazioni volte ad adeguarlo ai mutamenti dello scenario internazionale delle esigenze operative.

In questa capacità di costanti cambiamenti sta gran parte dell'efficienza del nostro sistema di Difesa.

L'ordinamento della giustizia militare non può non riflettere questi cambiamenti adeguando le sue competenze alla nuove esigenze della Difesa. Ciò tanto più in un sistema geopolitico in continuo cambiamento.

Il ruolo della giustizia militare va ampliato rendendolo coerente con il nuovo assetto della Difesa.

La specialità della giustizia militare, garantita dalla Costituzione, e la sua particolare specializzazione, devono portare a riforme normative che ne riconoscano un ruolo di centralità nell'affermazione della Giustizia e della legalità nel sistema della Difesa.

Altre proposte, come quella concernente l'adeguamento della disciplina in materia di accesso alla magistratura militare rispetto a quella dei giudici ordinari - più complesse dal punto di vista attuativo, ma ugualmente condivise dal sig. Ministro - sono all'attenzione dei competenti uffici del Dicastero affinché possano trovare quanto prima l'auspicata definizione.

Tutto ciò testimonia l'impegno pieno dell'Autorità politica a continuare a lavorare per valorizzare il ruolo, le funzioni e le capacità di questa giurisdizione speciale, che fa della rapidità, della speditezza e dell'efficacia i propri tratti distintivi e può vantare professionalità eccellenti con una profonda conoscenza della complessità del mondo militare, circostanza questa che rappresenta la migliore garanzia per le donne e gli uomini delle Forze Armate che da questa magistratura sono giudicati.

Chiudo questo mio breve intervento, Signor Presidente, ringraziandola nuovamente per questo gradito invito e ribadendo - anche a nome del Ministro - che la Difesa continuerà a rappresentare un punto di riferimento sicuro e affidabile per la Giustizia militare e per quanti in essa operano, ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio.

Intervento del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello

Dott. Marco De Paolis

Signor Presidente della Corte Militare di Appello,

anzitutto vorrei esprimere un sentito e rispettoso ossequio al Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale vanno i nostri più profondi sentimenti di stima e ammirazione.

Ringrazio, quindi, e saluto tutti coloro che oggi sono qui intervenuti, il Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo sentitamente per il Suo intervento a questa Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, il Procuratore Generale Militare presso la Corte di cassazione, tutte le Autorità, i colleghi e le colleghe, fra cui anche quelli appartenenti alle altre magistrature, gli avvocati, i rappresentanti delle FF.AA., i gentili ospiti, e tutto il Personale della Giustizia Militare, soprattutto quello che con il suo prezioso lavoro, ci consente anche quest'anno di celebrare questa cerimonia.

Grazie, inoltre in particolare, ai tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione (compresa la realizzazione di questa relazione che in più parti si giova dei loro contributi), nonché agli altri magistrati (di questa Procura Generale e delle Procure di primo grado) che hanno concretamente raccolto l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

Ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso in varie importanti circostanze il passato anno di lavoro.

Considerazioni generali

1. Premessa

Il bilancio delle attività compiute nell'anno passato è, come di consueto l'occasione per la giustizia militare di fare una riflessione non limitata alle statistiche giudiziarie di ciò che si è fatto (o non fatto), ma anche lo spunto per volgere lo sguardo più in generale sulla giurisdizione in sé, che – nel nostro caso – costituisce l'unico caso di magistratura speciale del settore penale e sulle auspicate prospettive di sviluppo del nostro lavoro.

Sono note (e da parecchio tempo) le questioni problematiche che affliggono la giustizia militare e, dunque, cercherò di limitare al massimo i riferimenti a quello che, negli ultimi vent'anni, ha costituito, per così dire, il *leitmotiv* delle nostre celebrazioni dell'inizio di anno giudiziario militare.

Volendo iniziare con una nota positiva il mio intervento, va certamente evidenziato con favore un primo concreto interessamento del legislatore alla giustizia militare, dopo parecchi anni, avvenuto con l'adozione del Decreto Legislativo 29 gennaio 2024, n. 8, di parziale riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Si tratta, in specie, di due interventi: l'uno, consistente nel quasi integrale ripristino della originaria composizione del Consiglio della Magistratura Militare (organo di autogoverno della magistratura militare), il cui numero di membri è stato portato a sette, aumentando da due a quattro il numero dei membri togati. E l'altro, riguardante la previsione della figura del procuratore militare aggiunto.

Sebbene il quadro delle competenze e delle attività sia molto circoscritto, è sempre bene rammentare che la scelta costituente di prevedere una giurisdizione speciale – sia per il tempo di pace che per quello di guerra – è sottesa alla qualità degli interessi pubblici in gioco (sicurezza nazionale, funzionamento dell'apparato militare, mantenimento dell'ordine interno costituito, garanzia di assicurazione del regolare assolvimento degli obblighi internazionali da parte dell'Italia, difesa della democrazia) alla cui salvaguardia la magistratura militare contribuisce per quella parte –

quantitativamente di piccole dimensioni, ma qualitativamente significativa – che le è assegnata dalla Costituzione e dalle leggi.

Anche quest'anno, per quel che riguarda la magistratura militare requirente di merito, posso dire che – nella sostanza, e in rapporto a quello che la legislazione vigente ci consente di fare (probabilmente troppo poco, ma questo è) – gli obiettivi sono stati raggiunti. Rapidità, speditezza ed efficacia dell'azione del pubblico ministero militare (vale a dire le principali caratteristiche della giurisdizione militare) appaiono essere state assicurate, così come anche l'altra essenziale componente di essa, e cioè la peculiare conoscenza ed esperienza del vasto e complesso mondo militare, hanno consentito di esercitare positivamente la specialità della giurisdizione richiesta dalla Costituzione e quindi di assicurare quel servizio pubblico cui siamo destinati.

Restando nel più contenuto perimetro di ciò che – stante le attuali e ridotte competenze – può essere migliorato o modificato o integrato (lascio per il momento da parte il profilo più importante e generale della riforma dei codici militari), mi sembra opportuno soffermarmi su alcuni specifici temi, rinviando per il resto alla seconda parte della Relazione e ai dati statistici.

2. Profili di ordinamento giudiziario militare

Un primo aspetto su cui ritengo opportuno effettuare un richiamo attiene – in tema di ordinamento giudiziario militare – al problema del *reclutamento dei magistrati militari*.

Tra i vari settori della giustizia militare nei quali si attende un intervento riformatore del legislatore, vi è senz'altro quello del reclutamento dei magistrati militari. L'attuale sistema, che prevede una iniziale riserva ai magistrati ordinari che intendano transitare nella nostra magistratura speciale, si è rivelato per alcuni aspetti non più adeguato. L'esperienza degli ultimi vent'anni, infatti, induce a rivedere questo criterio per introdurre un concorso per esami aperto ai soli laureati in giurisprudenza o, quantomeno, se proprio si volesse mantenere una componente proveniente dalla magistratura ordinaria, in gran parte ad essi riservato.

Tra i motivi che spingono verso questa soluzione se ne individuano principalmente due. Da un lato, poiché il sistema attuale (che ha visto negli ultimi vent'anni l'accesso alla magistratura militare del tutto saturato dall'ingresso di magistrati ordinari) preclude di fatto ai giovani laureati in giurisprudenza di accedere direttamente alla magistratura militare, così privandola di disporre energie giovani, che costituiscono sempre un valore importante per ogni istituzione. E dall'altro, non essendo prevista la materia del diritto penale militare fra le prove di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (a differenza invece, del concorso per esami riservato ai laureati in giurisprudenza in cui essa è presente), si ritiene che ciò incida non del tutto positivamente sulla iniziale formazione del neo-magistrato militare. Si è dell'opinione, infatti, che la formazione del magistrato militare nel quadro di una giurisdizione penale speciale possa essere più adeguata qualora si preveda un percorso concorsuale in cui il candidato debba dar prova di una eccellente padronanza di quella che è la prima materia che un magistrato militare deve conoscere, e cioè il diritto penale militare.

In concreto, poi, in chiave collaborativa con gli organi ministeriali a ciò deputati, va ricordato che – a prescindere dalla realizzazione di questa auspicata riforma settoriale – è assolutamente necessario provvedere con urgenza alla emanazione di un bando di concorso per i nuovi magistrati, poiché a breve vi sarà un sensibile pensionamento di molti magistrati e se non sarà tempestivamente bandito un nuovo concorso, si prospetta il rischio di non avere a disposizione un numero sufficiente di magistrati per il corretto funzionamento degli uffici. In tal senso, quindi, si segnala anche in questa sede tale problematica, affinché il Ministero della Difesa possa provvedere nel più breve tempo possibile.

In questa prospettiva di leale collaborazione con gli altri organi istituzionali, non può inoltre, non farsi accenno ai problemi pratici che una eventuale introduzione della separazione delle carriere nell'ordinamento giudiziario militare potrebbe determinare nella nostra speciale giurisdizione. Al fine di offrire uno spunto di riflessione, va innanzitutto evidenziato come anche i dati statistici della giustizia militare (al pari di quella ordinaria) laddove facciano risultare il notevole divario fra l'esercizio dell'azione penale e le condanne concretamente inflitte, dimostrino la oggettiva assenza

di condizionamenti derivanti dalla appartenenza alla medesima carriera. Ma in secondo luogo, va altresì considerato che le dimensioni assai ridotte degli uffici e dell'intera magistratura militare (in totale solo 58 unità) consentirebbero, di fatto, con grande difficoltà di poter applicare le norme di ordinamento giudiziario sui tramutamenti, trasferimenti e conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi attualmente in vigore. Ed inoltre, appare assai problematica la creazione di due organi di autogoverno fra i due settori della magistratura, attesa l'esiguità delle due componenti, che conterrebbero soltanto una trentina di magistrati ciascuno.

3. Effetti della c.d. "riforma Cartabia" nel processo penale militare

In ordine alla recente riforma della giustizia penale attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), analogamente a quanto segnalato lo scorso anno, si può affermare che, mentre vi sono alcuni aspetti di tale riforma che hanno generato effetti indubbiamente positivi, per altri invece, si registra ancora qualche problema.

Di positivo vi è senza dubbio la mutata impostazione che scaturisce essenzialmente dal riassetto delle norme di cui agli articoli 335 e 408 c.p.p. Con essi, infatti, è ora meglio delimitato e precisato il meccanismo che deve presiedere alla *iscrizione delle notizie di reato*, con la conseguenza che, in una virtuosa interpretazione della norma, si dovrebbe pervenire ad una più equilibrata valutazione delle procedure di inizio dell'indagine penale, evitando così – potenzialmente – quelle eventuali distorsioni delle attività di impulso dell'investigazione penale che talora allarmano l'opinione pubblica. E d'altro canto, anche la nuova regola di giudizio introdotta, secondo cui il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale soltanto se è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, non è rimasta una formale enunciazione di principio ma – secondo quanto è stato possibile verificare – ha avuto una concreta e significativa incidenza nelle valutazioni dei pubblici ministeri delle tre procure militari.

4. Processo telematico, intercettazioni telefoniche

Attuazione delle disposizioni sul processo penale telematico

Lo scorso anno si era dato conto, approfonditamente, dei problemi applicativi del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 (c.d. 'riforma Cartabia). Alcuni problemi sono rimasti sostanzialmente inalterati e pertanto non può farsi altro che rinviare a quanto osservato in precedenza. La situazione è, in verità, particolarmente complessa, e in effetti risulta che anche presso la magistratura ordinaria l'introduzione del processo telematico sia al momento rallentata da malfunzionamenti del sistema che ne hanno impedito l'integrale applicazione.

Per la giustizia militare si registra la puntuale adozione del DM 19 luglio 2024 n. 123 del Ministro della Difesa (recante il *Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*). Tuttavia, mancano ancora i decreti attuativi previsti dall'art. 24 del medesimo DM, di guisa che il sistema, sebbene delineato nella sua forma, non può ancora concretamente operare. Occorre ancora approntare – ad oggi – le necessarie *piattaforme informatiche*, indispensabili per procedere all'attuazione del deposito degli atti (art. 111-*bis* c.p.p, introdotto appunto dalla riforma), delle notificazioni, delle impugnazioni, del fascicolo informatico, della firma digitale ecc. Sul punto, dunque, si deve segnalare la necessità dell'intervento del legislatore e del Governo per poter concretamente dare seguito alla riforma telematica.

Ciò vale, peraltro, nella prospettiva requirente, anche per la ricezione delle comunicazioni di notizie di reato, profilo quest'ultimo particolarmente sensibile e su cui, in verità, occorrerebbe intervenire al più presto.

Intercettazioni telefoniche ed ambientali

Resta, poi, ancora da definire anche l'altro rilevante nodo relativo alle *intercettazioni telefoniche ed ambientali*. Ciò a causa del perdurare della lacuna normativa riguardante la mancanza di una previsione applicativa alla nostra giurisdizione di ciò che è stato invece previsto per la giustizia ordinaria, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e *software* e, nondimeno, personale adeguatamente formato. Un segnale positivo proviene dall'ufficio della Procura Militare di Roma ove si segnala in via di implementazione la struttura *hardware* e *software* necessaria per la gestione del servizio secondo quanto previsto dalle recenti novità normative e si è soltanto in attesa dell'installazione degli apparati.

Per gli altri uffici, invece, fino a che il problema non verrà risolto, si dovrà seguitare a ricorrere alla indispensabile collaborazione degli uffici giudiziari ordinari per lo svolgimento delle operazioni materiali, e ad adottare poi le misure di cautela e sicurezza ritenute più consone per ciò che riguarda la garanzia della riservatezza dei dati.

Modalità di pagamento diritti di segreteria e delle pene pecuniarie sul canale PAGO PA

Un altro segnale positivo si registra sul versante delle modalità di pagamento dei diritti di segreteria e delle pene pecuniarie sul canale PAGO PA. Il sistema predisposto dagli organi tecnici del Ministero della Difesa, infatti, opportunamente attivati dal Consiglio della Magistratura Militare, è ormai pienamente funzionante, come accertato a seguito della sperimentazione realizzata presso la Procura Militare di Roma e presso questa Procura Generale Militare. Allo stato, per la completa operatività presso tutti gli uffici giudiziari militari, manca solo l'ultimo passaggio, già in fase di attuazione, consistente nel rilascio a ciascun ufficio giudiziario delle credenziali di accesso alla piattaforma.

5. Reati attinenti alla sfera sessuale in ambito militare

Nel quadro delle condotte criminose dei reati contro la persona si va sempre più delineando uno spazio che riguarda il personale militare di sesso femminile. Si tratta evidentemente di quell'area di reati attinenti alla sfera sessuale in cui la donna assume prevalentemente, se non esclusivamente, la veste di persona offesa. L'avvento di una tale situazione era d'altronde inevitabile, dopo l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, e con la conseguente modificazione dei rapporti tra gli appartenenti alle FF.AA.

Tuttavia, però, anche quest'anno occorre sottolineare come a tali modificazioni non abbia ancora fatto seguito un opportuno intervento del legislatore. Manca, cioè, ancora oggi una apposita normativa penale militare in grado di armonizzare le esigenze personali di tutela del militare donna sotto la sfera sessuale con quelle del servizio e della disciplina militare. Norme quest'ultime, che fanno da speciale e ineludibile cornice di contesto nel quale i fatti di questi tipo vanno necessariamente considerati e valutati.

Questa lacuna normativa perdura ancora e dunque non possono che rinnovarsi le osservazioni e le esortazioni per il legislatore, già effettuate in passato, a provvedere con urgenza. È evidente come, nel peculiare contesto militare, sia per la particolarità dello *status* dei soggetti e sia per quella delle attività da compiere, occorra disciplinare attentamente lo specifico settore, avendo ben chiaro che comportamenti vessatori, violenti o comunque atti a incidere negativamente sulla sfera personale (sia su quella fisica che su quella psichica o spirituale) della donna militare, riguardino non soltanto la persona ma incidano – anche in modo significativo e concreto – sul servizio militare e sulla disciplina militare. Vale a dire, riguardino direttamente anche quello stesso servizio militare che le persone offese sono chiamate ad assolvere. E ciò tanto più in quei casi (peraltro verificatisi in concreto) in cui esse rivestano incarichi di comando.

Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso perdura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per

turbare ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Di qui la necessità non solo di sanzionare adeguatamente le condotte illecite, ma anche di prevenirle attraverso una efficace attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo. Si deve certamente tenere conto della particolarità della vita militare, che spesso implica coabitazione anche in spazi ristretti e in situazioni logistiche precarie per lunghi periodi e in situazioni potenzialmente stressanti per il personale, ma proprio per questo è necessario assicurare le migliori condizioni normative per affrontare un problema che riguarda tante donne appartenenti alle Forze Armate e che involge anche in generale la qualità del servizio complessivamente reso.

Su questa materia è intervenuta la legge 8 settembre 2023 n. 122 che ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 6 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n.106, recante "*disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero*", nel quadro di un nuovo intervento in materia di reati da c.d. *codice rosso*.

In buona sostanza è stato introdotto un nuovo dovere di vigilanza dei Procuratori Generali (e preventivamente dei Procuratori della Repubblica) sul rispetto del termine di tre giorni per assumere informazioni da parte delle vittime di reati di cui al predetto codice, istituendo una sorta di "monitoraggio" sugli adempimenti previsti in relazione ai reati da c.d. *codice rosso*. Si interviene, quindi, su uno dei profili da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere, fissati dalla legge n. 69/2019: l'obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa e di chi ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Qualora il singolo magistrato, designato per le indagini preliminari, non abbia rispettato il predetto termine, il Procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione del procedimento e provvedere ad assumere senza ritardo le informazioni omesse o direttamente o con assegnazione ad altro magistrato dell'Ufficio.

La riforma, con particolare riguardo all'art. 6, comma 1-*bis* del d.lgs n.106/2006, prevede che i Procuratori Generali presso le Corti di appello, nell'ambito del loro dovere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui assumere tali.

Pur nella limitatezza degli effetti che la norma può esplicare nella giurisdizione militare, è stato ritenuto necessario procedere a tale attività di verifica alla stregua di quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 43 c.p.m.p. (che individua la nozione di 'violenza' agli effetti della legge penale militare) atteso che nell'ambito del concetto di maltrattamenti possono essere comprese anche le condotte difficilmente classificabili consistenti in atti di abuso o provocanti pregiudizio fisico sostanziantesi in una condotta illecita a sfondo sessuale, e quindi riconducibili al c.d. codice rosso[1].

6. Il problema della giurisdizione

Come è stato già più volte sottolineato in passato, il peculiare e assai limitato assetto degli spazi di giurisdizione del giudice militare previsto dalla Costituzione, rischia – di fatto – di restringersi ancora di più laddove non venga adeguatamente considerata e valorizzata la specialità della giurisdizione militare.

Nelle scorse cerimonie degli anni passati, si era osservato come, gli spazi eccessivamente ristretti di giurisdizione assegnata ai tribunali militari (in alcune occasioni anche collegati a interpretazioni giurisprudenziali che talvolta sembrano non tenere adeguatamente conto dell'elemento caratterizzante della *specialità* del diritto penale militare rispetto a quello comune), rischiano di determinare in concreto una situazione penalizzante per la giurisdizione militare. Tanto, da far sorgere il dubbio sulla effettiva corrispondenza dell'attuale assetto ermeneutico allo spirito della Costituzione sul tema. In particolare, talora insorge una ragionevole perplessità in ordine alla

[1] Sul punto è importante considerare anche la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
n. 10959 del 29.01.2016. Esse avevano precisato che la nozione di "violenza alla persona", in ossequio alle disposizioni sovranazionali, deve intendersi in senso ampio, da estendersi non solo alla violenza fisica alla persona, ma comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in una violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, sotto forma di maltrattamenti e di atti persecutori (572 c.p. e 612-*bis* c.p.).

effettiva corrispondenza fra i risultati in cui si traduce in concreto la produzione giurisprudenziale, e il disegno che i costituenti avevano delineato nel contesto normativo esistente all'atto della introduzione della Costituzione. Vale a dire, in altre parole, che forse andrebbe più attentamente considerata la scelta del costituente di inserimento della magistratura militare fra le giurisdizioni speciali previste, valutando attentamente anche il tempo in cui ciò avvenne. Un tempo in cui la nozione di reato militare era significativamente più estesa di oggi e soprattutto maggiormente coerente e ragionevole rispetto alla scelta di prevedere una magistratura speciale.

Un importante caso giudiziario relativo a un reato di spionaggio militare ha evidenziato significativamente questo problema, laddove in ordine a fatti riguardanti interessi della difesa, in un contesto prettamente militare (uffici dello Stato Maggiore della Difesa e personale militare – e non civile – coinvolto) si sono celebrati due onerosi procedimenti di indagine prima, e due importanti processi, poi. Oltre alle evidenti duplicazioni e diseconomie di mezzi e risorse umane per lo Stato, va anche sottolineato il profilo personale di un cittadino-imputato, costretto a difendersi per lo stesso fatto davanti a due giudici diversi, con aggravio di spese e di penosità personali da sopportare. Circostanze queste, che rendono evidente una incomprensibile irragionevolezza in una giustizia che mal utilizza le sue preziose risorse.

In questa prospettiva, l'auspicata riforma della giustizia militare da realizzarsi anche attraverso il recupero di una parte di quelle competenze in passato assegnate al giudice militare su fattispecie interamente riguardanti reati ad esclusiva oggettività giuridica militare, potrebbe efficacemente riequilibrare tale distonia.

7. Particolare tenuità del fatto

Nell'ottica della valorizzazione della specialità che caratterizza il diritto e la giurisdizione militare, appare opportuno segnalare anche quest'anno il tema dell'istituto della *particolare tenuità del fatto*, la cui incidenza percentuale nell'ambito delle decisioni dei giudici militari appare sempre significativa, determinando pertanto qualche importante riflessione.

In effetti, anche nel passato anno la percentuale di procedimenti definiti con questa formula è ancora aumentata, passando dall'8 % del totale delle decisioni in primo grado del 2023 al 10,42% del 2024; mentre per quello che riguarda il giudizio di appello si è passati da una percentuale del 22,35% del 2023 al 12,37% nel 2024.

La sensibile diminuzione dei casi in appello e il sostanziale allineamento con la percentuale di primo grado appare positiva giacché lascia intendere che si sia determinata una omogenea valutazione da parte dei giudici militari di merito; risultato importante per garantire una certa uniformità di giudizio in una giurisdizione di ridotte dimensioni. Resta però sempre valida l'altra riflessione, già in precedenza effettuata, in merito alla necessità che in tale contesto si tenga sempre debito conto dei canoni di specialità della giurisdizione militare. Come è già stato osservato nelle precedenti relazioni, è certamente condivisibile – in linea di principio – valutare concretamente il fatto-reato militare in termini di effettiva pericolosità per il consorzio militare evitando l'inflizione di una pena criminale in casi obiettivamente lievi. E purtuttavia, non si può però prescindere dalla verifica se, un istituto del genere – che è stato inserito nella giurisdizione ordinaria in un'ottica sostanzialmente deflattiva, riconnessa alla necessità di alleggerire gli eccessivi carichi di lavoro della magistratura ordinaria, anche allo scopo di limitare i ritardi nello svolgimento dei processi – possa, poi, effettivamente avere lo stesso significato nell'ambito di una giurisdizione speciale dove questo problema di fatto non esiste. Inoltre, il diverso contesto (speciale per l'appunto) nel quale si realizza il reato militare e la diversa incidenza che esso manifesta su di esso, richiede un'attenta valutazione da parte del giudice che tenga conto della specialità della sua giurisdizione, di guisa che non necessariamente fattispecie analoghe di reato comune e militare possono determinare la definizione del procedimento alla stregua della tenuità del fatto. E ciò per la comprensibile ragione che – come ricordato da una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale – nei reati militari è «*sempre insita un'offesa alla disciplina e al servizio*» (sentenza n. 42 del 1975) – e pertanto ogni valutazione di merito deve tenere necessariamente conto di tale speciale connotazione.

In tal senso, si resta ancora convinti che sarebbe auspicabile una rimeditazione dall'applicabilità dell'istituto nella giurisdizione militare, quanto meno in parte, tenendo conto dei necessari profili di specialità che caratterizzano il diritto penale militare.

Così come anche – nella medesima ottica di considerazione della specialità del diritto penale militare – sembra legittimo porre analoghi interrogativi con riguardo all'istituto della messa alla prova. Segnatamente in rapporto al profilo della specialità della pena militare e della rieducazione militare ad essa connessa.

L'attività della Procura Generale militare

8. Le statistiche

Per ciò che riguarda l'attività giudiziaria della Procura Generale Militare di Appello, essa è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al precedente anno 2023, ma sempre in sensibile aumento rispetto al quinquennio precedente[2]: più o meno stabile l'attività di trattazione di affari, con una leggera diminuzione del numero delle impugnazioni e delle esecuzioni penali e un aumento, invece, delle partecipazioni alle udienze.

I dati numerici sono contenuti nella tabella n. 1 allegata alla presente relazione.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari), vista dalla prospettiva requirente degli uffici del pubblico ministero militare, nello scorso anno si è registrata una percentuale di *accoglimento (integrale e parziale) delle impugnazioni* del pubblico ministero nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) attestata per questo Generale Ufficio al 56 %, e dunque in aumento rispetto agli anni precedenti. Parimenti, anche quella relativa all'esito delle *richieste conclusive nelle udienze avanti alla Corte Militare di Appello* è aumentata passando dal 52% al 62%.

9. Cooperazione internazionale e crimini internazionali

Uno dei profili più qualificanti delle attività svolte dalla Procura Generale Militare di Appello riguarda la cooperazione internazionale.

Negli ultimi anni il contesto internazionale è stato profondamente alterato dall'inatteso affacciarsi di conflitti armati e guerre che hanno prodotto effetti non solo negli Stati direttamente coinvolti, ma anche nelle economie degli altri Paesi del resto del mondo e soprattutto nelle relazioni internazionali e negli orientamenti culturali e negli indirizzi politici degli Stati. Nuove correnti di pensiero, nuove influenze, nuove tendenze politiche, nuove tensioni sociali si sono generate e nuovi rapporti internazionali si vanno delineando. Secondo alcuni, le istituzioni internazionali manifestano debolezza e criticità e si delineano all'orizzonte preoccupanti incertezze sul futuro di esse e segnatamente di quelle europee.

Sono in corso importanti cambiamenti nel nostro Paese così come in Europa.

In tale prospettiva, non è probabilmente un caso se, in Italia, le iniziative attorno alla introduzione di un pacchetto di norme sui c.d. crimini internazionali abbia avuto una battuta d'arresto.

La materia è delicata e complessa e, in effetti, merita una attenta riflessione.

In ordine ad essa non possono che rinnovarsi le medesime osservazioni effettuate lo scorso anno, allorché si poneva in evidenza il peculiare e strettissimo legame che stringe la *giurisdizione militare* e la materia dei c.d. crimini internazionali.

La giurisdizione penale di guerra costituisce il fondamento dell'esistenza stessa della giurisdizione militare. Da ciò, pertanto, ne discende in logica conseguenza l'ovvia considerazione secondo cui qualsiasi riforma normativa sui temi di crimini internazionali che hanno a che fare con la guerra non possa prescindere dall'attuale disciplina normativa sulla giurisdizione penale militare. Normativa, la quale trova il proprio fondamento nella Costituzione che – all'art. 103 – stabilisce in

[2] L'aumento ponderato rispetto al 2020, infatti, è pari al 11,30%.

materia la competenza dei tribunali militari. Questa competenza, come è noto, giunge addirittura (come è attualmente previsto dal Codice penale militare di guerra e dalla legge di guerra in vigore) fino a stabilire la cognizione dei tribunali militari anche su reati comuni e anche sugli estranei alle FF.AA.

La *ratio* di questa previsione scaturisce dalla necessità di tutelare lo Stato in quella situazione eccezionale costituita dalla guerra, nella oggettiva considerazione che (così come anche il c.d. conflitto armato) essa è una situazione in cui sono messi in pericolo la esistenza stessa del Paese, la sua sicurezza, il suo popolo, le sue risorse. Dunque, una situazione eccezionale anche giuridicamente.

E d'altronde, è stato già più volte rilevato come tutte le aree tematiche in cui si inserirebbero le nuove figure di "crimine internazionale" (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e genocidio) siano costituite nel concreto da fattispecie che riguardano quasi esclusivamente i soggetti appartenenti alle Forze Armate, cioè i militari.

Ciò vale per i crimini di guerra, per definizione e per essenza, mentre quanto alle altre categorie, per la evidente ragione (non foss'altro per i precedenti storici) che la loro realizzazione suppone prevalentemente, se non quasi esclusivamente, l'intervento di soggetti appartenenti alle Forze Armate.

È per questo motivo che, una qualsivoglia operazione normativa su questo settore non può prescindere dalla giurisdizione militare nel pieno rispetto dell'art. 103 della Costituzione.

Il riscontro normativo a queste osservazioni è dato dalla semplice ricognizione di quei casi in cui il nostro legislatore sia intervenuto per recepire accordi internazionali riguardanti queste materie. Ad esempio, oltre alle attribuzioni di giurisdizione operate nel Codice penale militare di guerra nel 2002 a seguito della partecipazione italiana alla operazione *Enduring Freedom*, e a quelle della legge 16.04.2009 n. 45 (sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato), vengono in evidenza le competenze assegnate al giudice militare nei rapporti con la Corte Penale Internazionale. La legge 20 dicembre 2012, n. 237 (riguardante l'adeguamento del nostro diritto interno allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale), fissa importanti competenze per il giudice speciale militare. Oltre all'art. 9 (ove si prevede la partecipazione del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto) si segnala la previsione del successivo art. 23, ove sono stabilite le funzioni degli uffici giudiziari militari (procura generale militare di appello e corte militare di appello) per i casi di giurisdizione militare (quelli evidentemente previsti dal nostro ordinamento), con intervento del Ministro della Difesa che agisce d'intesa con quello della Giustizia. Tale competenza riguarda naturalmente tutti i profili contemplati dallo Statuto della Corte, dall'applicazione delle misure cautelari, ai fini della consegna, disposte dalla Corte penale Internazionale fino alla esecuzione dei provvedimenti della Corte stessa.

Venendo più specificamente alla cooperazione internazionale, va segnalato come anche quest'anno sia proseguito l'impegno della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello nell'ambito delle componenti giudiziarie europee che figurano nella rete del *Genocide Network* in seno ad *EUROJUST*[3], l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

In particolare, merita di essere ricordata la partecipazione dell'Ufficio al *36° meeting* del *Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes (c.d. "Genocide Network")*, la rete giudiziaria costituita a L'Aja, presso la sede di *EUROJUST* (l'Agenzia europea per il coordinamento investigativo e l'assistenza giudiziaria in materia penale), tra pubblici ministeri e forze di polizia dei Paesi U.E. e degli altri Stati membri impegnati nell'azione giudiziaria di contrasto ai crimini internazionali.

Nel corso dell'incontro svolto a L'Aja dal 13 al 14 novembre 2024, è tra gli altri intervenuto il magistrato della Procura Generale dell'Ucraina delegato per i crimini di guerra, il quale si è soffermato sulle difficoltà che si stanno registrando nella raccolta delle prove dei numerosi eccidi commessi sul territorio di quel Paese. Di particolare interesse è altresì risultato il confronto giuridico sul concetto di "attacco illegale" nel diritto internazionale, introdotto dalla rappresentante dell'Ufficio

[3] *European Union* Agency *for Criminal Justice Cooperation*.

del Procuratore presso la Corte Penale Internazionale e proseguito con l'esposizione svolta dalla *Legal Advisor* della *Commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Gerusalemme est e Israele.*

Va anche ribadito, come già sottolineato lo scorso anno, che tra i Paesi partecipanti al Network sussiste grande aspettativa sul ruolo che l'Italia, forte dell'esperienza maturata in epoca recente nella trattazione delle indagini e dei processi per crimini di guerra nei confronti dei responsabili degli eccidi nazifascisti della seconda guerra mondiale, potrebbe svolgere nelle attività di raccolta delle prove e nello sviluppo dell'azione giudiziaria di contrasto al proliferare di questi delitti. Inoltre, tali aspettative e l'interesse verso la giustizia militare del nostro Paese non sono estranee alla circostanza – anzi, sono in verità da essa suscitate – che il nostro ordinamento, a differenza di quelli di parecchi altri Stati dell'Unione, possiede una specifica ed organica legislazione penale militare per il tempo di pace e per il tempo di guerra.

Su questi aspetti va anche rilevato come – allo stato – non tutti gli Stati che sono parte dello Statuto di Roma esercitano la loro giurisdizione secondo il *principio di universalità* in quanto – esattamente come attualmente avviene in Italia – la maggior parte di essi limitano il proprio potere di agire penalmente solo al sussistere dei principi della personalità attiva dell'autore del reato ovvero del principio di nazionalità passiva della vittima o degli interessi nazionali in gioco.

Il tema è di particolare delicatezza e complessità.

Le possibili modifiche in materia intervengono per loro natura su una legislazione che, oggettivamente, presenta aspetti per più versi delicati e meritevoli di attente riflessioni (si immaginino i riflessi che si determinano in termini di potenzialità ed efficacia dell'attività diplomatica, certamente più libera di agire senza che vi sia un corrispondente esercizio della giurisdizione interna sulle parti in conflitto). Le ampie potenzialità di incidenza della c.d. giurisdizione universale, infatti, per la inevitabile commistione con situazioni di carattere politico, vanno a toccare profili che nel nostro ordinamento sono di esclusiva competenza dell'autorità di governo (in specie l'indirizzo di politica internazionale e le relazioni internazionali fra Stati), di guisa che un intervento normativo su questo tema porrebbe questioni di particolare rilevanza e delicatezza.

C'è poi da aggiungere che il nostro sistema giuridico, mentre allo stato nega valore al principio di universalità quando chi commette il delitto o la vittima del reato sono soggetti stranieri, è proprio quando si applica il Codice penale militare di guerra ex art. 103 Cost., nei casi crimini di guerra, che estende la propria giurisdizione penale.

È, quindi, a tal fine auspicabile che un'eventuale introduzione di forme temperate di giurisdizione universale nei confronti dei responsabili di crimini di guerra si collochi nel solco della tradizione giuridica italiana in materia, senza dimenticare che il nostro Paese è stato il primo ad introdurre i reati contro le leggi e gli usi della guerra, previsti dal Titolo IV del nostro codice guerra e a farlo prima ancora delle Convenzioni di Ginevra, nel 1941.

Al contempo, l'intervento normativo da taluno auspicato in questo settore non potrà non riconoscere la specifica professionalità della speciale giurisdizione militare, funzionalmente preposta a trattare le violazioni del diritto umanitario bellico non solo per tradizione storica ed esperienza maturata ma, prima ancora, per volere del legislatore costituzionale, che in tempo di guerra ha riservato la giurisdizione su tali fatti, da chiunque commessi, ai tribunali militari e non ad altri.

In definitiva, pare indiscutibile che, qualora si decida di accedere al principio di universalità della giurisdizione sui *core crimes*, la giurisdizione possa e debba essere riservata al suo giudice naturale, vale a dire al giudice militare.

In questa prospettiva, è bene rimarcare che – pur risalendo al 1941 e, dunque, pur essendo entrato in vigore ben prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949 – ancora oggi il nostro codice di guerra costituisce un modello organico di riferimento nell'ambito del diritto umanitario e delle violazioni delle leggi e degli usi di guerra penalmente rilevanti. Un modello che in gran parte si adatta anche ai tempi attuali e che per alcuni versi è da considerarsi anche all'avanguardia nel settore del diritto umanitario.

10. Il Personale

Anche quest'anno occorre sottolineare una, sia pur limitata, carenza organica di parte della componente civile del personale dell'ufficio. Le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti sono state solo in parte ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine per i raggiunti limiti di età di alcuni, occorrerà porre attenzione sulla tempestività degli avvicendamenti.

In particolare, però, va ancora evidenziato il principale problema degli organici degli uffici giudiziari militari. Vale a dire quello dell'attuale sistema di reclutamento del personale civile destinato agli uffici giudiziari della giustizia militare. Detto sistema, infatti, non prevede più (già da troppo tempo) una selezione che tenga conto delle peculiarità dei servizi giudiziari e, pertanto, il personale che giunge ad assegnazione nei nostri uffici è del tutto privo della specifica preparazione giuridica che dovrebbe essere invece posseduta per poter poi esercitare le delicate funzioni giudiziarie di Cancelleria e Segreteria Giudiziaria.

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile.

L'attività delle Procure militari della Repubblica

11. Le statistiche giudiziarie

I valori delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono in leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente in linea con gli anni passati.

In effetti, circa le registrazioni dei *procedimenti* sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da *1664* iscrizioni del 2023 a *1763* effettuate nel corso del 2024 (con un leggero aumento del 5,9%); e anche considerando il quinquennio 2020-2024, l'andamento è in leggera e costante crescita (da 1557 a 1763 iscrizioni, con un incremento percentuale del 4,41%).

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero delle iscrizioni (*procedimenti iscritti dai singoli uffici*), le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti. La Procura Militare di Verona si conferma essere, ormai da diversi anni, l'ufficio requirente di primo grado con il maggior carico di iscrizioni.

	Numero di iscrizioni 2023	**Numero di iscrizioni 2024**
Procura Militare **VERONA**	Noti: 553 – Ignoti: 83 **636**	Noti: 626 – Ignoti: 77 **703**
Procura Militare **ROMA**	Noti: 412 – Ignoti: 73 **485**	Noti: 414 – Ignoti: 73 **487**
Procura Militare **NAPOLI**	Noti: 469 – Ignoti: 74 **543**	Noti: 483 – Ignoti: 90 **573**
	1664	**1763**

Relativamente, invece, al numero dei *reati militari iscritti* nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quinquennio 2020-2024 si è leggermente accresciuta, essendo passati da 1917 dell'anno 2020 al numero di 2093 reati militari iscritti nel corso del 2024 nelle tre procure militari di primo grado, con un incremento percentuale ponderato del 5,45%.

Le *fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti* sono costituite dal complesso dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* (circa 69%), cui fanno seguito i *reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare* (circa 18%) e quelli *contro la persona* (circa 11%). I primi sono ancora in aumento rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari circa al 7% rispetto ai valori dell'anno 2023.

	2023	**2024**
Reati contro il servizio e la disciplina militare	1350	1462
Reati contro il patrimonio e l'Amministrazione militare	362	375
Reati contro la persona	224	230
Altri reati	15	26
Totale	1951	2093

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all'anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di *distruzione o deterioramento di cose mobili militari* (721), seguite da quelle di *truffa* (214), di *violata consegna* (139) e di *diffamazione* (97). Ad essi, quest'anno si è aggiunta la fattispecie del *furto militare* (con 123 episodi).

Circa, invece, i *reati militari che sono pervenuti a giudizio* avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell'anno passato), al primo posto si registra il reato di *truffa in danno dell'Amministrazione militare*; poi, a seguire, quelli di *violata consegna*, di *insubordinazione con minaccia o ingiuria*, di *disobbedienza*, di *diffamazione*, di *simulazione di infermità*, e via seguitando.

IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di **1° GRADO e MAP[4] – 2024**

REATO	Sentenze GUP e TT.MM. – Totale	Ordinanze MAP	Totale
Art. 234 – Truffa	**106** (2023 → 112)	**21** (2023 → 25)	**127**
Art. 120 – Abbandono di posto o violata consegna	**47** (2023 → 50)	**16** (2023 → 14)	**63**
Art. 189 – Insubordinazione con minaccia o ingiuria	**42** (2023 → 39)	**10** (2023 → 16)	**52**
Art. 173 – Disobbedienza	**39** (2023 → 41)	**8** (2023 → 9)	**47**
Art. 159 – Simulazione di infermità	**32** (2023 → 23)	**2** (2023 → 7)	**34**
Art. 148 – Diserzione	**24** (2023 → 13)	**1** (2023 → 7)	**25**
Art. 196 – Minaccia o ingiuria a un inferiore	**29** (2023 →36)	**7** (2023 → 7)	**36**
Art. 227 – Diffamazione	**15** (2023 → 28)	**1** (2023 → 3)	**16**
Art. 230 – Furto militare	**15** (2023 → 12)	**5** (2023 → 2)	**20**
Art. 215 – Peculato militare	**4** (2023 → 15)	/ (2023 → 1)	**4**

Il *numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti* nel registro delle notizie di reato è leggermente aumentato giacché dalla cifra di 1830 unità registrate nel 2023 si è passati a quello di 1952 militari iscritti nel 2024.

Rispetto al quinquennio, tuttavia, si registra un aumento: dalle 1761 unità del 2020 alle 1952 nel 2024, con una percentuale in aumento pari al 5% rispetto, appunto al 2020.

Circa il *personale femminile* coinvolto in senso attivo e passivo, le quantità sono assai modeste, risultando soltanto 90 iscrizioni per militari di sesso femminile quali persone sottoposte ad indagini nel corso dell'anno (con un leggero aumento rispetto al 2023 ove erano 66), mentre 62 sono quelle che risultano aver assunto la qualità di persone offese.

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza organica delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

[4] Ordinanze di messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.).

Consistenza numerica delle Forze Armate

ESERCITO	93.457
AEREONAUTICA	38.536
MARINA Marina Militare – 28.165 Capitanerie di Porto 10.494	38.659
CARABINIERI	103.158
GUARDIA di FINANZA	63.885

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati[5] nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di archiviazione*: circa il 49,1% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di rinvio a giudizio*: circa 14,4% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *altro tipo di provvedimento*: circa 6% del totale.

12. Le indagini e i principali profili problematici in diritto

Ormai da parecchi anni, da quando la leva militare è stata sospesa, la parte più rilevante delle indagini effettuate dalle Procure Militari riguarda alcuni settori dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* diversi dai reati di assenza, e cioè, prevalentemente, i reati di danneggiamento di cose mobili militari e violazioni di consegne nell'ambito dei servizi.

Le altre fattispecie prevalentemente ricorrenti sono costituite dai *reati militari contro l'amministrazione militare, contro la persona e contro il patrimonio* (truffa e peculato in particolare).

Negli ultimi anni, tuttavia, fra quelle di più elevato spessore trattate, si segnalano anche i reati che hanno a che fare con la tutela del segreto e della riservatezza in ambito militare. Ad esse si aggiungono, poi, anche alcune fattispecie relative alle questioni connesse all'associazionismo militare e alla tutela della persona con riguardo al sesso.

13. I reati contro l'amministrazione militare: la truffa militare

Nell'ambito dei *reati contro l'amministrazione militare,* le fattispecie maggiormente ricorrenti, fra quelle più significative, riguardano sempre la truffa militare e il peculato militare.

In ordine alla prima, le condotte illecite di maggior frequenza o rilevanza attengono prevalentemente a condotte connesse con lo svolgimento del servizio, in relazione alla circostanza che ormai le FF.AA. sono composte esclusivamente da soggetti "professionisti" che sono in rapporto di impiego con lo Stato. Le situazioni che ricorrono con maggior frequenza attengono a:

1. percezione di emolumenti per lavoro straordinario non prestato;
2. dichiarazione di orari di servizio diversi da quelli effettivamente svolti e conseguente fraudolenta percezione dei relativi emolumenti (questi episodi costituiscono la maggioranza dei casi di truffa accertati);

[5] Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

3. fruizione di rimborsi o indennità non spettanti in occasione di attività in missione di servizio;
4. licenze e permessi giustificati con certificati medici ottenuti fraudolentemente o mediante produzione di false certificazioni mediche (con il problema, in quest'ultima tipologia di casi, dell'eventuale maggior gravità delle fattispecie comuni di falso che, a seconda dei casi, sono ipotizzabili rispetto ai reati militari di truffa militare e simulazione d'infermità);
5. fruizione indebita di permessi per lo svolgimento di attività collegate a cariche elettive nelle amministrazioni locali;
6. indebito ottenimento di alloggi di servizio o di tariffe più basse del dovuto per la fruizione di alloggi di servizio;
7. attività finalizzate al superamento di concorsi interni nelle Forze Armate, caratterizzati dalla produzione di attestazioni di titoli non corrispondenti al vero, rilasciati da organizzazioni compiacenti;
8. attività professionale privata svolta in caserma da personale sanitario durante l'orario di servizio (ad esempio, inserimento dati sul sistema informativo del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione per rinnovo patenti di guida); oppure, in qualche altro caso, attività professionale sanitaria svolta fuori dal luogo di lavoro senza dichiarare l'interruzione dell'orario di servizio.

14. I reati contro l'amministrazione militare: il peculato militare

Riguardo, invece, ai casi di peculato militare, gli episodi più numerosi (benché limitati) riguardano, anche quest'anno, quasi sempre l'uso dell'autovettura di servizio per ragioni estranee ad esso o in casi non consentiti. In proposito permane qualche profilo di incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto talora gli organi giudicanti hanno ritenuto sussistente il peculato d'uso, con conseguente trasmissione degli atti per giurisdizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non condividendo l'orientamento del pubblico ministero che aveva ritenuto sussistente la condotta appropriativa in considerazione dell'impiego *"uti dominus"* del mezzo, con riguardo sia al numero degli episodi che alle modalità dell'azione. Oltre al profilo, talvolta economicamente non irrilevante, del danno derivante dall'illecito consumo (per appropriazione) del carburante, laddove si tratti di mezzi aerei o navali.

Con riferimento al danno erariale accertato, l'ammontare di esso contestato nella fase delle indagini preliminari è stato complessivamente (nelle tre procure militari di primo grado) di circa € 1.709.357,25, mentre quello risultante dalle imputazioni contestate nei giudizi è pari a:

- € 131.513,99 nei giudizi di secondo grado avanti alla Corte Militare di Appello;
- € 153.087,09 nei giudizi avanti ai giudici per l'udienza preliminare (di cui € 21.646,85 relativi a illeciti riguardanti indebito percepimento di stipendi e compensi per lavoro straordinario);
- € 879.520,92 in quelli avanti ai tribunali militari (di cui € 63.068,53 relativi a illeciti riguardanti indebito percepimento di stipendi e compensi per lavoro straordinario) e
- € 68.744,93 per i giudizi relativi alle procedure di Messa alla Prova (MAP).

15. L'attività extraprofessionale retribuita non autorizzata

Così come accaduto negli anni passati, le procure militari hanno dedicato particolare attenzione al fenomeno delle *attività extraprofessionali non autorizzate* in ambito militare. Il fenomeno – sempre più in espansione a causa della duplice circostanza della sussistenza per tutti gli appartenenti alle FF.AA. di uno stabile rapporto di impiego e della particolare specialità tecnica di alcuni profili di servizio – è stato oggetto di numerose attività di indagine.

La questione trae origine da una sentenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 15 maggio 2014 n. 20323), secondo cui la mancata comunicazione dell'attività svolta senza autorizzazione è suscettibile di costituire artificio del reato di truffa militare, in quanto il silenzio maliziosamente conservato è condotta idonea ad impedire all'amministrazione militare di attivare la procedura che comporta, in ultima analisi, anche la decadenza dall'impiego.

Alla luce di tale principio, sono stati avviati numerosi procedimenti ogni qualvolta sia stata segnalata alle Procure Militari l'esecuzione di attività lavorative non comunicate o autorizzate.

Di recente, la questione è stata più volte riproposta davanti agli organi giudicanti, dove si è dovuto affrontare l'aspetto più problematico della questione, cioè quello riguardante l'individuazione del *danno patrimoniale* dell'amministrazione militare. Danno, che la Cassazione aveva individuato nella retribuzione regolarmente percepita grazie all'aver taciuto della causa di decadenza dall'impiego.

L'impostazione è stata condivisa dai Tribunali militari sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto, ma sono sorti dubbi interpretativi in merito alla identificazione del danno, che non è stato individuato nell'indebita erogazione della retribuzione, perché questa è attribuita come corrispettivo di prestazioni realmente effettuate e, quindi, non può ritenersi elargita *sine causa*.

Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, il reato è escluso allorquando l'attività extraprofessionale venga svolta al di fuori dell'orario di servizio e senza comportamenti fraudolenti relativi ad assenze illegittime.

In merito ai casi di assenteismo dal servizio, si devono purtroppo registrare sempre maggiori difficoltà nelle possibilità di accertamento investigativo, in dipendenza prevalentemente di una non sempre penetrante e convinta attività di controllo da parte delle amministrazioni militari; ciò che pregiudica in concreto l'efficacia delle indagini penali.

Aspetti problematici possono rilevarsi anche con riguardo all'orientamento della Corte di cassazione (ci si riferisce in particolare a: Cass., Sez. I, 23 giugno 2022, n. 24157) che ha sostenuto l'estraneità alla giurisdizione militare dei casi di indebita fruizione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/1992. Sul punto è stata ritenuta determinante la considerazione che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la "definitiva perdita" del bene su cui ricade la condotta (nel caso di specie l'INPS e non l'amministrazione militare), con la conseguente delineazione del reato comune di truffa e non di quello militare di cui all'art. 234 c.p.m.p.

16. Uso e abuso degli strumenti informatici e pericoli provenienti dal web

Un profilo nuovo che sta emergendo sempre più sensibilmente nel panorama delle attività di investigazione delle procure militari è quello legato alla tutela della riservatezza e segretezza di atti, documenti e notizie, in rapporto allo sviluppo e alla evoluzione assai rapida dei mezzi di comunicazione telematica e, in generale, della tecnologia informatica. Nell'anno 2024 sono pervenute diverse segnalazioni di probabili compromissioni di notizie di carattere segreto o riservato. Da alcune di queste sono scaturiti procedimenti con iscrizione a mod. 21 per condotte di rivelazione colposa di notizie segrete o riservate, non a scopo di spionaggio, ovvero per possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. Il dato risulta significativo in quanto rilevatore di una accresciuta consapevolezza da parte degli organi di controllo perché siano salvaguardate al massimo livello possibile le informazioni classificate.

In particolare, sono stati registrati casi di compromissione della sicurezza relativa a notizie segrete o riservate in ambito militare a causa della incauta iniziativa di taluni militari di inviare a sé stessi, tramite e-mail, documenti di "alta classifica" (Segreti o Riservati) dal proprio account privato al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale o viceversa. Anche in quei casi in cui ciò è avvenuto per finalità positive (cioè, non di spionaggio ma per poter proseguire in altra sede il lavoro d'ufficio), tale attività ha comunque comportato un danno o un inammissibile pericolo di danno, a causa della definitiva compromissione della sicurezza dei documenti militari. Segreti o riservati.

In questi casi, si è ritenuto che tali condotte integrassero il reato di cui all'art. 127 c.p.m.p. (*divulgazione di notizie segrete o riservate*), reato di pericolo previsto anche in forma colposa.

L'ipotesi accusatoria, che ha trovato riscontro giudiziario, è fondata sul fatto che la compromissione della sicurezza è da ravvisarsi nella circostanza che il documento classificato fuoriesce dalla LAN delle Forze Armate ed è destinato a rimanere memorizzato su un *provider* commerciale (TIM, Alice, Google ecc.), al quale gli organi di sicurezza informatica non hanno possibilità di accedere direttamente per la rimozione, potendo questa essere fatta solo dall'ente proprietario. In tal modo, si è determinata la perdita definitiva del carattere segreto o riservato delle informazioni militari.

Anch'esse legate al profilo informatico e del web, sono poi quelle situazioni – sempre più diffuse – di uso/abuso del web in cui si verificano episodi di diffamazione. Si tratta di messaggi, commenti o interventi sui *social network* da parte di militari e diretti ad altri militari o ad istituzioni dello Stato.

Sono reati la cui prova è documentale, quindi agevolmente dimostrabili in giudizio e, inoltre, si tratta di delitti sempre procedibili di ufficio: reati come il "*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate*", l'"*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*" ed anche la "*Diffamazione*" , in ragione dell'aggravante del "mezzo di pubblicità" (è da rammentare che l'uso dei social – Facebook, lnstagram, Telegram ecc. – è considerato dalla Corte di cassazione un mezzo di pubblicità, perché idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone). La diffamazione è punita più gravemente, inoltre, se l'offesa è rivolta ad un corpo militare, ovvero ad un ente amministrativo o giudiziario militare; e sono previste anche aggravanti speciali, che aumentano considerevolmente la pena, per i casi di diffamazione determinati da motivi di discriminazione razziale (art. 604 *ter* c.p.) Particolarmente gravi sono i reati di vilipendio commessi dal militare: basti pensare al *''vilipendio della Repubblica*, *delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate*" (art. 81 c.p.m.p.), punito con la reclusione da 2 a 7 anni, mentre il corrispondente reato comune (art. 290 c.p.) si limita alla multa da 1.000 a 5.000 euro. Ciò si spiega con il fatto che, mentre i reati comuni costituiscono "*Delitti contro la personalità dello Stato*", i corrispondenti reati militari sono reati contro la "*Fedeltà e la Difesa Militare*", inseriti nel capo del "*Tradimento*".

Per tali reati appare necessario che le Istituzioni militari pongano in essere mirate ed appropriate attività di prevenzione, realizzabili soprattutto con campagne di informazione e di istruzione, volte a rendere i militari pienamente consapevoli della gravità dei fatti e delle conseguenze di carattere penale di tali condotte, sottolineando oltretutto la procedibilità d'ufficio dei relativi reati. La commissione di tali delitti, infatti, per la gravità degli effetti che ne scaturisce, è suscettibile di incidere assai profondamente nella vita professionale e personale dei militari interessati, talora non del tutto consapevoli dei rischi connessi a tali condotte.

Sotto altro profilo, poi, occorrerebbe anche stimolare, nelle sedi proprie, una riflessione circa l'opportunità, là dove possibile, di strutturare come 'consegne' le disposizioni che regolano la gestione della documentazione coperta da segreto, in modo da pervenire ad una più efficace e concreta tutela – in quanto anticipata rispetto a possibili condotte illecite – certamente indispensabile in uno dei settori più importanti per la sicurezza dello Stato.

17. Associazioni sindacali

Nuove tematiche giuridiche sono state affrontate a seguito della nascita e costituzione, in ambito militare, di numerose associazioni sindacali.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 13.06.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), laddove prevede che «*I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni*" invece di prevedere che "*I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*».

Il diritto di costituire associazioni sindacali, dunque, è stato riconosciuto a livello costituzionale, ma l'esercizio di tale diritto è subordinato alla emanazione di una legge che, dal 2018 a tutt'oggi, tarda ad intervenire.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa, nelle more di un intervento organico del legislatore, ha emanato quattro circolari (21.09.2018, 23.10.2018, 22.12.2018 e 30.04.2019) tese a coordinare l'attuale vuoto normativo con la decisione della Corte Costituzionale; ed ha riconosciuto dignità giuridica alle neonate associazioni, in forza della disposizione generale di cui all'art. 1475 comma 1 COM[6], che consente di costituire "*associazioni e circoli fra militari, previo preventivo assenso del Ministro della Difesa*". Tali circolari hanno disciplinato puntualmente le modalità di costituzione (atto costitutivo, statuto ecc.), i limiti (assenza di potere di concertazione, divieto di sciopero, adesione del solo personale militare e quello in ausiliaria, assenza di finalità di lucro ecc.), nonché i diritti e le facoltà (possibilità di essere ascoltate a livello di Stato Maggiore di Forza Armata – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Segretariato Generale della Difesa, possibilità di autofinanziarsi mediante quote di iscrizione da parte degli associati, con previsione di rendiconti annuali visibili e trasparenti ecc.).

Alla luce di tale possibilità di riconoscimento amministrativo, sono sorte oltre quaranta associazioni di militari, con scopi sindacali, alcune relative a specifiche Forze Armate, altre di natura interforze.

L'avvento di tali associazioni ha generato, nel corso dell'anno giudiziario, nuovi temi di riflessione giuridica, con riferimento ad alcuni importanti aspetti.

Un primo profilo problematico ha riguardato la norma di cui all'art. 335 c.p.p. per l'accesso ai dati contenuti nel Registro Generale delle notizie di reato.

Nell'anno 2024, ad esempio, gli esponenti di alcune "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" hanno più volte rivolto alla Procura Militare di Verona istanza di essere informate dell'esistenza di procedimenti a carico di militari indagati, ex art. 335 c.p.p., con richiesta di essere qualificate come "persone offese" e con l'espressa anticipazione della volontà di costituirsi parte civile.

Ferma restando la pacifica possibilità, da parte delle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato, di poter intervenire nel procedimento anche nella fase delle indagini preliminari e prescindendo dalla soluzione da adottare in concreto sul potere di costituirsi parte civile (valutazione che spetta di volta in volta al giudice nel singolo processo), è stato affrontato il quesito preliminare relativo alla indiscriminata facoltà di associazioni di questo genere, di poter accedere alle informazioni relative alla esistenza di procedimenti penali ed ai relativi titoli di reato; cioè di accedere alle informazioni contenute nel Registro Generale Notizie di Reato.

A tale domanda si è pervenuti ad una soluzione negativa.

Si è infatti seguita l'opinione prevalente, secondo cui gli enti e le associazioni sindacali non rivestono la qualifica di «persone offese dal reato», trattandosi di nuovi soggetti processuali, dotati di autonomi poteri che si aggiungono a quelli della persona offesa, che resta un soggetto diverso. Sotto tale profilo, l'articolo 335 c.p.p. è chiaro nel limitare il diritto di accesso al registro delle notizie di reato alla "*persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori*" e non ad altri soggetti.

Ma, soprattutto, gli enti e le associazioni rappresentative dei militari non hanno alcun potere sino a quando non abbiano effettuato un formale atto di intervento ex art. 93 c.p.p., a differenza della persona offesa che, invece, possiede diritti e facoltà in quanto tale.

Considerato che l'atto di intervento richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione del procedimento (art. 93 comma 1 lett. "b" c.p.p.), una volta che l'intervento vi sia stato, la richiesta di accedere al registro delle notizie di reato appare inutile e superflua. Il circolo vizioso imposto dalla norma sembra trovare agevole spiegazione nel fatto che l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa (art. 92 c.p.p.), che dev'essere allegato all'atto di intervento (art. 93 comma 2 c.p.p.). Pertanto, l'*iter* procedimentale deve passare per la previa acquisizione del consenso della persona offesa la quale, titolare *iure proprio* del diritto di accesso ai registri, potrà consentire l'atto di intervento dell'ente con indicazione del procedimento penale.

[6] Codice dell'Ordinamento Militare.

Come detto, dopo l'atto di intervento l'accesso al Registro risulta sostanzialmente superfluo, essendo già nota l'iscrizione. A rigore, l'unica utilità di accesso al Registro delle Notizie di Reato da parte degli enti e associazioni potrebbe ravvisarsi nella necessità di verificare la data di iscrizione della notizia di reato, eventualmente rilevante ai fini della retrodatazione ex art. 335 *quater* c.p.p., della richiesta di avocazione ex art. 413 c.p.p. e dell'utilizzabilità degli atti ex art. 407 c.p.p.

Residua un meccanismo normativo farraginoso che, forse, richiederebbe un intervento legislativo che introduca una maggiore linearità nelle procedure di intervento degli enti e delle associazioni nella fase delle indagini preliminari.

Un altro aspetto problematico attiene ad alcune associazioni sindacali, le quali hanno chiesto di costituirsi parte civile in qualità di enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, ai sensi dell'art. 91 c.p.p.; oppure, di intervenire nel processo ai sensi del successivo art. 93 c.p.p. Tale facoltà, allo stato attuale della giurisprudenza dei tribunali militari, non è stata riconosciuta; ciò, non in dipendenza di una aprioristica pregiudiziale nei confronti dei predetti enti, ma piuttosto per la mancanza di uno specifico interesse rispetto ai reati contestati nel caso concreto (truffe ai danni dell'amministrazione militare, per le quali non è stata riconosciuta la legittimazione delle associazioni a intervenire in giudizio per difendere lo Stato dal depauperamento del patrimonio).

Infine, un altro aspetto di rilievo che si è di fatto determinato a seguito del moltiplicarsi delle associazioni a carattere sindacale in ambito militare, riguarda l'incremento del numero di segnalazioni di notizie di reato per diffamazione; soprattutto ai danni delle gerarchie e dei vertici delle Forze Armate. Nel corso di tali procedimenti, pertanto è diventata centrale l'analisi della scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.), che spesso si è mossa sulla linea di confine tra l'illecito penale ed i parametri di continenza e correttezza delle critiche.

18. Tabulati telefonici

Ancora da segnalare è la questione della disciplina normativa dei tabulati telefonici che non si è armonizzata con il Codice penale militare. Come è noto, il Decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2021 n. 178, ha introdotto modifiche all'art. 132 del Decreto Legislativo n. 196 del 2006, introducendo una nuova disciplina per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

In base alla nuova normativa, i decreti possono essere acquisiti dal pubblico ministero, ma solo sulla base di una autorizzazione del giudice: la disciplina ha così rallentato in modo consistente l'attività investigativa, ma ha introdotto la garanzia del vaglio giurisdizionale del giudice (che in passato era assicurata dal decreto motivato del pubblico ministero).

La Legge, prevede che i tabulati possano essere acquisiti esclusivamente quando si procede per reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Tale previsione, pertanto, ha escluso la possibilità di procedere ad accertamenti che si erano rivelati particolarmente efficaci per reati molto diffusi in ambito militare (tra cui la simulazione di infermità e la violata consegna). Ma soprattutto ha prodotto una incomprensibile *sperequazione del sistema* soprattutto per il reato di furto militare.

Oltretutto, proprio per la fattispecie del furto si verifica un ulteriore ingiustificato inconveniente. È, infatti, da sottolineare che il *furto militare* non supera la soglia prevista per la suddetta autorizzazione da parte del giudice (art. 230 c.p.m.p.: pena prevista – "*reclusione militare da due mesi a due anni*"), a differenza del *furto comune* (art. 624 c.p.: pena prevista – "*reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro"*). La normativa, dunque, ha precluso tale accertamento solo per il reato militare, con grave pregiudizio per le indagini. Basti pensare ai furti dei telefoni cellulari, la cui consistenza numerica era stata debellata proprio grazie all'unico accertamento utile, cioè l'acquisizione dei tabulati telefonici, relativi all'utenza o all'IMEI dell'apparecchio utilizzato. Allo stato attuale della normativa, dunque, la vittima di furto *militare* di telefono (commesso da militare ai danni di altro militare, in luogo militare) di fatto non riceve sostanziale tutela, a differenza del cittadino comune, per il quale il predetto accertamento risulta praticabile.

19. Danneggiamento e richiesta di procedimento

Nell'ambito dei reati contro il servizio militare vanno evidenziati alcuni profili problematici legati ai reati di danneggiamento. Essi rappresentano la stragrande maggioranza delle iscrizioni a carico di soggetti noti e statisticamente coinvolgono in modo quasi esclusivo militari dell'Arma dei Carabinieri (ad esempio, n. 149 casi su 19complessivi nell'ambito della Procura Militare di Roma). Le ragioni di tale ultimo dato meriterebbero uno specifico approfondimento, potendo essere legate a diversi fattori, tra cui non è da escludere, da un lato, la maggior frequenza dei servizi automontati svolti dai militari dell'Arma; e, dall'altro, un non omogeneo livello di consapevolezza dell'obbligo di denuncia anche dei reati militari di minore gravità perseguibili a richiesta, da parte dei comandanti di Corpo delle altre tre FF.AA. In proposito sembra infatti che, nonostante l'incessante attività di formazione e stimolo svolta dagli Uffici delle Procure militari, sia ancora alquanto diffusa, anche se in via di costante regressione, la convinzione – erronea – dell'esistenza in tali situazioni di un certo tasso di discrezionalità. Quanto sopra, peraltro, lasciando sullo sfondo ogni considerazione in ordine alla ragionevolezza – a livello legislativo – del mantenimento del reato militare di danneggiamento colposo di cosa mobile militare come illecito penale; quanto meno per come le relative fattispecie sono attualmente configurate. Si consideri, oltretutto, che i fatti penalmente rilevanti – anche nei casi di colpa lieve – si verificano sovente nel corso di attività operative e, quindi, in situazioni in cui risulta decisamente incerto il limite oltre il quale è possibile qualificare come imprudente la condotta dell'agente.

Non sorprende, quindi, che i Comandanti di Corpo nella quasi totalità dei casi decidano di non avanzare la necessaria richiesta di procedimento.

Sempre con riguardo ai reati di danneggiamento, un ulteriore aspetto problematico riguarda un recente orientamento giurisprudenziale, espresso dal Tribunale Militare di Roma (sentenza n. 25 emessa in data 15.10.2024), secondo il quale non sono qualificabili come "*appartenenti all'amministrazione militare*", secondo la nozione di cui all'art. 169 c.p.m.p., i beni mobili acquisiti in *leasing* o a noleggio, forme di approvvigionamento a cui le Forze Armate ricorrono ormai sempre più di frequente.

Contro tale decisione è stato depositato ricorso diretto per Cassazione nella considerazione che, trattandosi di reato contro il servizio militare, la nozione di appartenenza nel caso specifico andrebbe meglio inquadrata in un'ottica non esclusivamente patrimonialistica. Occorrerebbe, invece, valorizzare il profilo funzionale del danno arrecato al servizio militare, che peraltro potrebbe anche presentare profili concretamente monetizzabili. Senza considerare poi, l'ulteriore aspetto della anomalia legata all'assoluta casualità con cui i conduttori sarebbero chiamati o meno a rispondere penalmente delle condotte colpose di danneggiamento a seconda che il bene danneggiato sia stato acquistato dall'Amministrazione militare ovvero sia stato, invece, soltanto noleggiato.

20. La nozione di militare in servizio alle armi

Presso la Procura Militare di Verona è stato affrontato, in più di un'occasione, il caso relativo all'applicabilità della legge penale militare, ed al correlato argomento della giurisdizione, nei confronti di militari che a vario titolo non si trovavano in attualità di servizio al momento dei fatti.

Il tema era stato sempre risolto ritenendo applicabile nella sua massima ampiezza l'articolo 3 del Codice penale militare di pace, che individua i limiti temporali entro cui un militare è in servizio alle armi, distinguendo tra ufficiali, sottufficiali e altri militari.

Una battuta d'arresto all'interpretazione più ampia è intervenuta con la sentenza della Corte di cassazione n. 23410 del 2024, riguardante un caso giudiziario promosso dalla Procura Militare di Verona e giudicato dal locale Tribunale Militare. In particolare, la vicenda riguardava un appuntato dei carabinieri tratto a giudizio per i reati di violazione di corrispondenza (art. 129 c.p.m.p.) e disobbedienza (173 c.p.m.p.) commessi mentre si trovava in aspettativa per infermità. Rientrando nella sottocategoria degli "altri militari" di cui all'art. 3 c.p.m.p., si era ritenuta applicabile la relativa disposizione secondo cui il militare fosse da ritenersi "in servizio alle armi" dal giorno stabilito per

la sua presentazione fino al momento in cui, inviato in congedo, si deve presentare all'Autorità competente. La Corte di cassazione, con la citata sentenza, ha ritenuto, invece, prevalente e decisiva la disposizione di cui all'art. 5 c.p.m.p. secondo cui devono essere considerati in servizio alle armi, durante l'aspettativa, soltanto gli ufficiali e sottufficiali, mentre analoga previsione non è prevista per "gli altri militari". Secondo la Corte, la lettera della disposizione è chiara, oltre che insuperabile per i principi di legalità e divieto di applicazione analogica in *malam partem*, che riguarda non soltanto le disposizioni incriminatrici, ma anche le disposizioni definitorie che determinano i presupposti della punibilità.

Tale sentenza è stata oggetto di approfondite riflessioni in dottrina, in quanto l'articolo 5 c.p.m.p. – secondo alcuni Autori – sembra avere una funzione puramente integrativa e chiarificatrice dell'art. 3 c.p.m.p. e meramente ricognitiva delle posizioni giuridiche soggettive *esistenti al momento dell'entrata in vigore* del Codice penale militare di pace (1941). Al tempo, infatti, l'aspettativa non esisteva per le categorie di militari diverse dagli ufficiali e sottufficiali e, quindi, il legislatore non poteva includere definizioni all'epoca sconosciute per "gli altri militari". Tuttavia, risulta doveroso prendere atto dell'intervento esegetico della Corte di cassazione e, perciò, il principio espresso e ampiamente motivato dal giudice di legittimità deve ritenersi, al momento, acquisito.

21. Vendite on-line di oggetti di vestiario ed equipaggiamento militare

Nel corso dell'anno sono pervenute numerose segnalazioni relative a vendite *on-line* di materiale militare, soprattutto vestiario.

Il fenomeno manifesta sicuramente intenti di profitto a danno dell'amministrazione militare, ma anche situazioni di disagio economico da parte di alcuni militari, che traggono vantaggi patrimoniali non trascurabili nel vendere materiale molto ricercato nel mercato. In molti casi, la vendita del corredo militare è condizionata soprattutto dalla consapevolezza che il materiale assegnato non debba essere restituito all'amministrazione militare all'atto del congedo oppure alla richiesta di rinnovo del materiale deteriorato, determinando l'erronea convinzione che tali oggetti possano essere venduti nel libero mercato.

Sul punto interviene la disciplina dettata dall'art. 495 del D.P.R. 15 marzo n. 90 "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*" (c.d. TUOM), oltre ad una serie di Decreti e Direttive del Ministero della Difesa e delle varie Forze Armate. A norma di tali disposizioni, al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, ad eccezione di quelli trattati a "gestione di reparto" (es. zaini, sacchi per addiaccio, materassini autogonfiabili ecc.), che vengono reimpiegati fino al permanere delle funzionalità tecnico-operative e fino al termine della vita tecnica prefissata. Pertanto, al momento del congedo o della richiesta di rinnovo, non esiste un obbligo di smaltimento, distruzione o restituzione dei materiali di corredo ed equipaggiamento non più in uso e non più impiegabili.

Ciò nonostante, tale materiale rimane in possesso del militare, che ne rimane custode e non può essere alienato, condotta che sembra integrare a tutti gli effetti gli estremi dell'art. 165 Codice penale militare di pace. Peraltro, l'alienazione è sanzionata anche dall'art. 28 del R.D. 18 giugno 1931 n. 28 (T.U.L.P.S.), che vieta la vendita di «*munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di Forze Armate nazionali o straniere*», punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 a 30.000 euro.

Questo fenomeno, probabilmente, richiederebbe un'attività di sensibilizzazione, per rendere i militari pienamente consapevoli dei divieti esistenti e delle relative conseguenze in caso di trasgressione.

22. Recenti sentenze della Corte di Cassazione

Con una recente sentenza (n. 43444/2024) la Sez. I penale della Corte di cassazione, ha evidenziato alcune problematiche di una certa importanza.

Un primo aspetto ha riguardato la posizione processuale del militare che, agendo su disposizione del superiore, determina la commissione di reati da parte di quest'ultimo.

Nel caso concreto si trattava di un soggetto addetto alla mensa che, su disposizioni ricevute mediante messaggi dal Comandante in seconda del proprio reparto, gli aveva predisposto e consegnato dei pasti al di fuori del normale funzionamento del servizio mensa. Per tale condotta il Comandante era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di peculato militare.

La questione, tuttavia, presenta risvolti di carattere più generale, potendosi presentare anche in molte altre situazioni come, ad esempio, nel caso degli ordini impartiti nei servizi armati esterni automontati dal capopattuglia al conducente.

Sino ad ora, salvi i casi di emanazione di ordini manifestamente criminosi, si era proceduto senza iscrivere nel registro degli indagati anche il militare subordinato, tenuto anche conto della importanza determinante delle dichiarazioni rese da tali soggetti, con riguardo sia alla emersione che alla prova delle condotte illecite.

La Suprema Corte, nella sentenza sopra indicata, seguendo una linea interpretativa particolarmente rigida, ha invece ritenuto, ai fini dell'utilizzabilità *erga omnes* delle dichiarazioni rilasciate dal militare subordinato, la necessità di una specifica indagine del giudice volta ad accertare la veste giuridica del dichiarante. Vale a dire, a stabilire se esso dovesse essere sentito sin dall'inizio non come persona informata sui fatti ma come indagato, e ciò, a prescindere dalla circostanza che a suo carico non siano state effettuate iscrizioni nel registro degli indagati.

In futuro, pertanto, sarà necessario modulare attentamente l'attività di indagine tenendo conto di detta decisione, nella consapevolezza del rischio di dispersione di preziosi contributi informativi.

Ulteriore profilo di interesse di tale decisione attiene alle legittime modalità di acquisizione della messaggistica (in particolare le chat di *WhatsApp* o gli SMS) contenuta nei telefoni cellulari.

Sul punto, i giudici di legittimità, alla stregua dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi anche a livello costituzionale e sovranazionale, hanno escluso che si possa procedere a norma dell'art. 234 c.p.p. (alla stregua, quindi, della normativa concernente i documenti, come ritenuto dalla Corte Militare d'Appello, che in tal senso aveva motivato l'ammissibilità della prova). La Suprema Corte, invece, ha ritenuto applicabili le disposizioni concernenti l'acquisizione di plichi o corrispondenza (art. 353 c.p.p.) che prevedono necessariamente la previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria all'apertura dei plichi e, quindi, alla conoscenza del contenuto di essi. Nella sentenza di cui trattasi, tuttavia, la Corte di cassazione, nel disporre l'annullamento con rinvio alla Corte Militare di Appello, non sembra aver escluso del tutto la legittimità di forme di acquisizione che non conseguano alla previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Infatti, i giudici della Suprema Corte hanno posto l'accento sulla necessità che i giudici del merito, ai fini della verifica della legittimità dell'acquisizione da parte della polizia giudiziaria della messaggistica *WhatsApp*, procedano ad una specifica verifica delle modalità con cui ha operato la polizia giudiziaria.

Sembra, quindi, che sia consentita, a fini probatori, l'acquisizione di messaggi che il possessore del dispositivo metta di sua iniziativa a disposizione della polizia giudiziaria, rendendone libera la visione o fornendone il cosiddetto "*screen shot*".

In proposito, occorre anche considerare che l'art. 353 c.p.p. riguarda solo i "plichi sigillati o altrimenti chiusi", quindi quei supporti che non consentono l'immediata visione del contenuto, il che pare escludere l'applicabilità della rigorosa normativa in materia di corrispondenza, in tutte quelle situazioni in cui l'attività della PG si limita alla ricezione di dati rivelati dallo stesso soggetto che ne ha la legittima disponibilità.

Sul punto si è, comunque, in attesa dell'esito del processo di rinvio avanti alla Corte Militare d'Appello e di altri procedimenti pendenti in primo grado, nei quali emerge la medesima problematica.

23. Fenomeno del c.d. "nonnismo"

Anche quest'anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari. Questo fenomeno, assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

24. I reati commessi all'estero

In questo settore si mantiene costante rispetto al passato (soprattutto rispetto all'inizio degli anni duemila, a partire dalla missione *Enduring Freedom*) la tendenza verso una diminuzione del numero di fattispecie trattate rispetto al passato, benché i numeri registrino un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Tale tendenza è da mettere evidentemente in relazione al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi rispetto alle passate esperienze internazionali.

I dati statistici provenienti dalla Procura Militare di Roma che ha competenza esclusiva sulla materia (analogamente a quella ordinaria di Roma), sono i seguenti:

- n. 21 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): - 6 rispetto al 2023;
- n.13 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): + 7 rispetto al 2023;
- n. 63 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45): + 52 rispetto al 2023;
- 1 procedimento per anonimi (mod. 46): - 1 rispetto al 2023;
- totale: 98 (+ 52 rispetto al 2023).

In questa materia, in verità, permane ancora intatto e problematicamente irrisolto il nodo interpretativo legato all'applicabilità, in tempo di pace, del titolo IV del Libro III del Codice penale militare di guerra. La questione è particolarmente importante soprattutto in riferimento al criterio di riparto di giurisdizione con il giudice ordinario, poiché – essendo prevalentemente applicato il codice di pace nelle operazioni militari armate all'estero delle nostre FF.AA. – sorge frequentemente questione attorno alla corretta interpretazione della norma di cui all'art. 165 c.p.m.g.

A queste osservazioni, però, ne vanno aggiunte anche altre in ordine ad alcune rilevanti e delicate situazioni che si sono verificate nel corso dell'anno con riguardo alla nostra missione militare armata UNIFIL in Libano. Gli incidenti, gravi, che si sono verificati ad opera di militari appartenenti ad uno dei due paesi coinvolti negli scontri, hanno evidenziato la inadeguatezza dello strumento normativo esistente. Appare evidente ed urgente la necessità di approntare una regolamentazione più adatta alla singolarità delle nuove situazioni che si sono venute a determinare e che, con ogni probabilità, seguiteranno a ripresentarsi anche nel prossimo futuro in più di un teatro operativo. È, dunque, ormai indispensabile varare un codice per le missioni all'estero. Una disciplina normativa venne preparata, come si ricorderà, già con una bozza di disegno di legge nel 2010, senza poi trovare purtroppo un'attuazione legislativa.

25. Crimini di guerra

Questo settore può ormai considerarsi definitivamente concluso con riferimento ai casi giudiziari del secondo conflitto bellico mondiale.

Su questo argomento, peraltro, come già osservato in precedenza, è proseguita l'attività volta alla digitalizzazione dei fascicoli dei procedimenti penali per crimini di guerra della Seconda guerra mondiale e alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale già esistente, attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato.

Da segnalare ancora, inoltre, gli effetti della decisione della Corte costituzionale del 2023 (sentenza n. 159 del 4 luglio 2023) sulla delicata e complessa questione dei risarcimenti per i danni civili conseguenti alla commissione dei crimini di guerra della Seconda guerra mondiale. Con questa decisione la Corte ha ritenuto legittima la disciplina adottata dal Governo e recepita dal Parlamento con la legge 29 giugno 2022, n. 79 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 30 aprile 2022, n. 36), che – all'art. 43, comma 3, ha previsto (tra l'altro) che «*Le procedure esecutive basate su titoli aventi*

ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i relativi giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti».

La pronuncia della Corte, sebbene si riferisca ad un contenzioso civile, non è estranea alla nostra giurisdizione poiché nel recente passato sono state parecchie le sentenze dei tribunali militari che – decidendo in sede penale sulle responsabilità dei criminali di guerra tedeschi – hanno altresì condannato la Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni civili conseguenti al reato militare commesso, aprendo così la via al contenzioso civile in ordine al quale si è pronunciata la Corte costituzionale con la citata sentenza.

L'attuale applicazione di questa sentenza da parte del legislatore sta, però, determinando alcune polemiche nell'ambito delle comunità colpite da quei tragici eventi, a causa della limitatezza dei fondi a disposizione e, soprattutto, perché appare quanto mai discutibile che – a fronte di fatti illeciti la cui riparazione dovrebbe essere posta a carico del responsabile – si sia finito per addossare praticamente al danneggiato l'onere di ristorare sé stesso attraverso la previsione di un indennizzo a cura e spese dello Stato cui appartengono le vittime.

26. Tempi medi di definizione dei procedimenti

Anche quest'anno i dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono un quadro positivo della giurisdizione penale militare circa la speditezza del servizio di giustizia reso alla collettività.

I tempi necessari per lo svolgimento delle *indagini* presentano dei valori assai contenuti, sostanzialmente inalterati rispetto a quelli dell'anno precedente.

Infatti, rispetto al 2023, i tempi medi di definizione dei procedimenti trattati nel 2024 risultano essere stati pari a **otto mesi e 29 giorni** per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e **due mesi e 27 giorni** per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per richieste di **rinvio a giudizio**	
anno 2023	**anno 2024**
8 mesi e 21 giorni	**8** mesi e 29 giorni

tempi medi per richieste di **archiviazione**	
anno 2023	**anno 2024**
2 mesi e 24 giorni	**2** mesi e 27 giorni

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei *procedimenti* e *processi* in primo grado appaiono in chiave positiva giacché si riducono ancora rispetto all'anno precedente, attestandosi in un periodo temporale di **2 anni, 6 mesi e 13 giorni** (nella media nazionale), con una ulteriore riduzione rispetto all'anno precedente di cinque mesi e dieci giorni.

27. L'organizzazione degli Uffici: a) gli immobili

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso buona, soprattutto presso la Procura Militare di Verona, dove sono stati ampliati e razionalizzati i locali a disposizione dell'Ufficio, con conseguente sensibile ed apprezzato miglioramento delle condizioni di lavoro. L'unico profilo non del tutto soddisfacente riguarda la Procura Militare di Roma.

Nella sede di Roma di primo grado, infatti, resta sempre ancora in corso la procedura per la dismissione e il trasferimento dell'edificio che oggi ospita gli uffici giudiziari militari (Caserma Manara) alla magistratura ordinaria, nel quadro di una collaborazione istituzionale in favore del Ministero della Giustizia. E tuttavia, quell'Ufficio ha dovuto subire già da tempo una significativa e irragionevole riduzione di locali, a causa di una inaspettata e inopportuna cessione anticipata di alcuni locali al Ministero della Giustizia, rispetto ai tempi concordati. Ciò ha provocato disagi nello

svolgimento del servizio ordinario di ufficio cui è stato fatto fronte, comunque, grazie alla disponibilità e alla solerzia del personale, senza che il servizio stesso ne avesse nocumento.

È stata individuata, come è noto, un'area alternativa in vista della futura cessione (già prevista nell'anno 2024 e poi slittata al 2025 e poi ancora al 2026), costituita da un edificio già ospitante il Polmanteo della Difesa. Tuttavia, dai sopralluoghi effettuati non parrebbe che essa sia del tutto sufficiente a soddisfare pienamente e adeguatamente le esigenze funzionali degli uffici giudiziari militari di primo grado. Ciò è stato segnalato da tempo da questo Generale Ufficio al Consiglio della Magistratura Militare e si auspica pertanto una revisione della pianificazione affinché siano assegnati in aggiunta a quelli previsti, anche altri più idonei spazi, posto che nell'area prescelta sono presenti sufficienti spazi utilizzabili per le esigenze giudiziarie dei due uffici.

28. L'organizzazione degli Uffici: b) il personale

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone per quel che riguarda il personale di magistratura, ma come è stato evidenziato in premessa, è indispensabile procedere in tempi assai rapidi al nuovo concorso, poiché le vacanze che si determineranno a breve nel corso del prossimo anno saranno numerose e, pertanto, se non si provvederà tempestivamente, vi sarà il concreto rischio di paralizzare l'attività giudiziaria.

Per quanto riguarda, invece, il personale civile giudiziario si registrano importanti carenze soprattutto – ma non solo – nella sede della Procura Militare di Roma, ove il posto di dirigente amministrativo risulta ancora scoperto e ove permane una significativa carenza di funzionari e assistenti giudiziari. La recente assegnazione, avvenuta proprio nelle prime settimane dello scorso anno, di personale civile con funzioni di assistente giudiziario, ha attenuato ma non risolto il problema.

Si deve ancora segnalare, anche quest'anno, la carenza delle posizioni amministrative dirigenziali nei più grandi uffici requirenti e giudicanti.

La complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, anche in rapporto al numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi. Tale figura – presente in passato – venne limitata qualche anno fa a due sole posizioni (in precedenza erano 6), nel quadro di una revisione operata all'interno della direzione Generale del Personale Civile della Difesa

In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto a reintrodurre le posizioni dirigenziali quantomeno nei più importanti uffici giudiziari militari.

In secondo luogo, e questo ormai costituisce un rilievo costante da parecchi anni a questa parte, occorre ancora rimarcare la nota questione della mancata costituzione delle *sezioni di polizia giudiziaria militare*.

Come più volte segnalato, la suddetta costituzione, in verità, è un adempimento che – di per sé – non implicherebbe particolari difficoltà di realizzazione, posto che ci si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente di fatto. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

Si deve poi da ultimo ancora segnalare la questione relativa al progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Come è noto, le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari sono ripianate negli ultimi anni attraverso la mobilità interna al Ministero della Difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formatisi nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro. Preoccupazioni che investono non solo l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto quello qualitativo, laddove non sempre si è in grado di ottenere in tempi brevi una formazione adeguata del nuovo personale assegnato

ai servizi giudiziari. Oltretutto, le difficoltà sono anche aggravate dalla circostanza per cui la quasi totalità del personale che perviene da altri settori della Difesa, giunge agli uffici giudiziari militari in tarda età, talora addirittura a fine carriera. Ciò evidentemente costituisce un grave problema poiché incide negativamente sulla motivazione individuale del singolo impiegato, ormai spesso dotato di insufficienti stimoli verso un lavoro assai diverso da quello svolto per parecchi anni, e per di più tecnicamente complesso.

In tal senso, pertanto, si rinnovano le esortazioni al Ministero della Difesa per l'adozione di un diverso e più efficace intervento che restituisca la necessaria competenza tecnica al Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie militari, soprattutto attraverso il ritorno al reclutamento specifico e dedicato di personale dotato di competenze tecniche sui servizi di cancelleria, così come è previsto per la giustizia ordinaria.

Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto finora esposto, nel quadro di una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'attuale assetto della giustizia militare va ancora ribadito quanto osservato negli ultimi interventi degli anni passati, indicando sinteticamente i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- Processo telematico e intercettazioni telefoniche: necessità di adeguamento delle norme introdotte dalla "riforma Cartabia" alla giustizia militare.
- Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero.
- Estero: ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una *nuova legge organica sulla materia penale militare* per le missioni militari internazionali all'estero. Tale adempimento appare quanto mai urgente e indilazionabile alla luce dell'aumentare delle crisi internazionali in Paesi non lontani dall'Italia e soprattutto alla stregua del loro pericoloso spessore e del coinvolgimento talora diretto dei nostri contingenti militari, come è stato di recente il caso del Libano.
- Chiarimento definitivo del riparto di giurisdizione sulle "*operazioni militari armate svolte all'estero dalle Forze Armate italiane*" alla stregua della norma di cui all'art. 103 Cost e dell'art. 165 c.p.m.g. (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui si riferisce).
- Riforma della giustizia militare: la necessità della riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale, è stata più volte rappresentata e sottolineata. Essa è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato. Tuttavia, le osservazioni che precedono consentono - soprattutto se riferite alla complessità all'importanza delle fattispecie in argomento
  - anche di comprendere bene la necessità della riforma dei codici militari nella loro parte di diritto sostanziale, per riequilibrare una situazione fortemente critica di vera e propria inefficienza dell'istituzione. I numeri, i dati statistici che precedono, dimostrano ancora una volta la povertà del prodotto giudiziario della giustizia militare, mortificata ormai da anni da una incomprensibile sottoccupazione che non consente a questa magistratura speciale di esprimere le sue potenzialità; con l'effetto pernicioso, non solo di non potersi occupare (nella gran parte dei casi) di quelle materie che ne giustificano costituzionalmente l'esistenza, ma altresì, addirittura, determinando irragionevolmente la perdita per la giustizia di buone occasioni per poter fornire al cittadino e alla collettività un servizio giudiziario in tempi rapidi.

Vanno infatti sottolineati ancora una volta due aspetti particolarmente importanti.

Il primo è quello della irragionevole sottrazione alla giurisdizione militare di una parte cospicua (almeno il 70%) di quelle materie per le quali essa è stata costituita: e cioè i *reati offensivi degli interessi militari commessi da appartenenti alle Forze Armate*. Sottrazione, si osservi, non in armonia con quanto previsto dall'art. 103 della Costituzione.

Il secondo è quello relativo ai tempi di definizione dei procedimenti e dei processi. Il confronto con quelli della giustizia ordinaria, infatti, è sensibilmente a favore della giustizia militare. Certamente, è appena il caso di rilevarlo, non certo per colpe o negligenze dei magistrati ordinari:

- ai quali viceversa va riconosciuto ogni possibile merito per la straordinaria capacità di far fronte a carichi di lavoro onerosissimi, spesso aggravati da situazioni contingenti di scarsità di mezzi e di personale. E tuttavia, proprio la sproporzione fra i carichi di lavoro fra le due magistrature rende inspiegabile la ragione per cui una magistratura (quella ordinaria), già oberata da carichi di lavoro giudiziario cui – spesso - non può far fronte in tempi accettabili per il cittadino, debba farsi carico ulteriore di competenze che non le spetterebbero secondo il sistema voluto dal legislatore costituente. Competenze appunto, quelle dei reati militari commessi dai militari che, invece, secondo i principi costituzionali in base ai quali venne prevista nel 1948 la magistratura militare, dovrebbero essere assegnate a quella magistratura speciale.

E, per di più, con l'oggettivo inconveniente di prolungare i tempi giudiziari di processi che – se fossero celebrati dalla giustizia militare – si definirebbero in tempi molto più brevi (o, addirittura, di metterne talora a rischio la loro definizione a causa dell'incombere della prescrizione che purtroppo spesso si abbatte sui processi ordinari).

La semplice restituzione di quelle originarie competenze della magistratura militare, spostate frettolosamente da una legge del 1956, eviterebbe questi gravi inconvenienti, consentendo non solo di assicurare efficientemente un servizio pubblico importante per la collettività (ad oggi non efficiente e non efficace) ma anche di restituire dignità ad una magistratura che oggi opera al minimo delle sue possibilità non potendo impegnare buona parte delle sue potenzialità.

Negli scorsi anni avevo posto l'accento sulla necessità, o almeno la possibilità, di una interpretazione della previsione costituzionale di una magistratura speciale penale conforme al senso e alla *ratio* della norma di cui all'art. 103 Costituzione. Rinnovo anche oggi questa considerazione nell'auspicio che si possa addivenire presto alle necessarie e non più dilazionabili riforme sostanziali ed ordinamentali della giustizia militare, sia per rispetto verso le Forze Armate, i cui uomini e donne sono i principali destinatari dei principi e delle norme che i tribunali militari applicano ogni giorno, e sia per rispetto dovuto al Paese nel suo complesso, che sicuramente merita di disporre di una Istituzione che sia pienamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze per le quali essa è costituita.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2025.

Intervento del Vice Avvocato Generale dello Stato

Avv. Enrico De Giovanni

Signor Presidente, signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, signor Presidente della Corte dei Conti, sig. Procuratore Generale Militare, signori Magistrati, signori Ufficiali, Autorità tutte, Signore e Signori,

sono onorato di intervenire, per la terza volta, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, a questa solenne cerimonia e porgo innanzi tutto il saluto dell'Avvocato Generale, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato e mio personale.

Durante le ultime due inaugurazioni ricordai come quelli appena trascorsi erano stati anni difficili per tutta l'umanità, dapprima colpita dalla gravissima pandemia del Covid, poi trovatasi di fronte alla nuova tragedia della guerra in Ucraina, e quindi al grave e tragico conflitto tra Israele e la popolazione palestinese, con inquietanti riflessi su tutta l'area medio-orientale; fatti, questi, che toccano da vicino anche la nostra realtà militare, addirittura talvolta in modo diretto, come è avvenuto, per fortuna senza gravi conseguenze, alle nostre forze di pace schierate in Libano.

Tutti gli auspici per l'avvento di una pace definitiva e giusta sui due fronti di scontro sono purtroppo risultati vani e gli sforzi compiuti al riguardo insufficienti.

L'anno 2024 non solo non ha portato la sperata fine dei ricordati conflitti, ma ha segnato il verificarsi di alcuni eventi che hanno acuito il senso di incertezza e direi di smarrimento rispetto al futuro nostro e dei nostri figli.

Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha sottolineato che "*il mondo sembra sia sottoposto a una allarmante forza centrifuga, capace di dividere, di allontanare, di radicalizzare le contrapposizioni*" e che ciò implica il "*bisogno di riorientare la convivenza, il modo di vivere insieme*" perché "*la realtà che viviamo ci presenta contraddizioni che generano smarrimento, sgomento, talvolta senso di impotenza*"; non vi è dubbio che il momento storico che stiamo vivendo ci imponga di tenere ben saldi i valori espressi dalla nostra Costituzione, e che, sempre citando il Presidente della Repubblica, "*animano la vita del nostro Paese*"*;* "*libertà, democrazia, dedizione all'Italia, dignità di ciascuno, lavoro, giustizia*".

Sono, come sempre accade quando si esprime il Presidente Mattarella, parole che dispensano insegnamenti e indicazioni preziosi e profondi, da cui trarre spunto nelle nostre riflessioni e nelle nostre azioni.

Credo che proprio perché attraversiamo questa epoca difficile e di cambiamento divenga ancor più importante garantire la saldezza delle Istituzioni nel quadro dei principi costituzionali e coltivare la memoria storica degli eventi che hanno condotto al nostro odierno ordinamento Repubblicano.

E di nuovo cito il Presidente Mattarella, nel Suo discorso di Marsiglia: "*È il momento di agire: ricordando le lezioni della storia e avendo a mente il fatto che l'ordine internazionale non è statico*": un monito chiaro sul vero e proprio dovere della memoria e sulla lezione che la storia ci fornisce per orientare la nostra azione, che non può tardare.

Ed è in questo quadro che vorrei esprimere il forte apprezzamento per l'opera della Magistratura militare, ricordandone taluni meriti.

La Magistratura militare non si è infatti limitata, nei più recenti decenni, ad amministrare la Giustizia militare nei suoi profili ordinari, ma ha, a mio giudizio, svolto anche una funzione che definirei straordinaria, per la sua rilevanza non solo giudiziaria, ma anche storica, etica e politica.

Circa l'esercizio delle funzioni che definirei "ordinarie", nel senso di riferibili ad eventi avvenuti nella contemporaneità, mi permetto di osservare che la funzione giudicante viene svolta con rigore, attenzione ed equilibrio; ne sono personalmente testimone in quanto mi capita con notevole frequenza di leggere le decisioni rese dai Giudici militari.

Ne ho occasione poiché l'Avvocatura dello Stato è chiamata dalla legge a rendere pareri sulle richieste di rimborso delle spese legali sostenute da pubblici dipendenti, e quindi anche da militari, sottoposti a processi per condotte poste in essere nell'espletamento del servizio qualora

venga esclusa la loro responsabilità; nel rendere tali pareri è necessario leggere le decisioni della Magistrature, fra cui vi è quella militare. E devo dire che si tratta di provvedimenti sempre congruamente e puntualmente motivati, sostenuti da una rigorosa e attenta applicazione della legge e da logicità e ragionevolezza.

Quella della Giustizia militare è una funzione importante per garantire il buon andamento dell'Amministrazione della Difesa, i cui dipendenti devono essere ben consci del fatto che la legge va sempre rigorosamente rispettata e che la violazione della stessa comporterà una sanzione, ma nel contempo che saranno giudicati in modo equo e conforme a legge.

Dunque le decisioni in tema di reati militari, ad esempio di disobbedienza, insubordinazione, abuso di autorità o contro il patrimonio o, in taluni casi più gravi, come lo spionaggio, costituiscono una certa garanzia di legalità e correttezza dell'azione militare e tutela del pubblico interesse.

Quindi già l'attività per così dire ordinaria svolta dalla magistratura militare merita il nostro pieno apprezzamento.

Ma accanto a questa attività voglio oggi ricordarne un'altra, che ho definito straordinaria; mi riferisco ai numerosi processi, tenutisi a partire dal 2002, relativi ai crimini di guerra perpetrati dalle truppe naziste in Italia dal 1943 in poi.

Credo che in un mondo in veloce cambiamento e con prospettive future assai incerte sia necessario essere orientati da forti e solidi principi etici e ideali, basati su una conoscenza dei fatti storici che hanno plasmato la nostra cultura e la nostra sensibilità; solo questa conoscenza può darci una salda base per le nostre scelte, anche politiche.

Come sappiamo l'immane tragedia delle stragi naziste è stata, purtroppo, occultata, sotto il profilo giudiziario, per molti anni; dobbiamo essere profondamente grati, come cittadini e come italiani, alla odierna Magistratura militare che ha avuto il coraggio, la forza e la capacità di ricostruire, dopo tanto tempo, quei fatti atroci e disumani e di sottoporli non solo al giudizio dei magistrati, ma anche della storia.

Sappiamo bene che viviamo in un'epoca in cui la conoscenza della verità è divenuta più difficile; siamo continuamente bersaglio di comunicazioni e notizie false, che compromettono le nostre conoscenze e dunque le nostre coscienze; dunque oggi più che mai la ricostruzione corretta e completa dei fatti storici è una necessità assoluta; per costruire il futuro dobbiamo conoscere il passato.

In questo quadro voglio sottolineare come tutte le magistrature, nel redigere le loro sentenze, diano un contributo essenziale alla ricostruzione storica; vorrei , a titolo di esempio, ricordare le molteplici sentenze sul rapimento e l'omicidio del Presidente Moro, rese in processi a cui partecipai personalmente come parte civile per lo Stato, che hanno, per quanto possibile, fatto luce su molti aspetti di quella tragedia; o le sentenze sulla strage della stazione di Bologna, su cui è di recente di nuovo intervenuta la Corte di Cassazione, confermando le convergenti responsabilità di terroristi di estrema destra, logge massoniche segrete e servizi di intelligence deviati, anche in questo caso con il contributo dell'Avvocatura dello Stato.

Le sentenze sono dunque spesso componenti importanti della conoscenza storica di fatti di grande rilevanza; e certamente lo sono numerose sentenze della Magistratura militare che hanno riguardato i crimini di guerra delle truppe naziste contro gli italiani.

Le vicende giudiziarie legate al perseguimento dei responsabili della stragi naziste sono state, come sappiamo, tormentate: basti pensare alla nota vicenda che fu definita "armadio della vergogna"; come è noto nel 1994 fu rinvenuto presso il Palazzo Cesi un armadio in cui erano custoditi fascicoli d'inchiesta su numerosissimi crimini di guerra nazisti, con 695 dossier e 2.274 notizie di reato, documentazione occultata a seguito di un anomalo provvedimento di archiviazione; ne scaturì la creazione, nel 2003, di una Commissione parlamentare d'inchiesta, i cui lavori si conclusero con due diverse relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, recanti diverse valutazioni circa l'ingerenza politica e dei servizi segreti sulla magistratura militare dell'epoca, e dunque circa la vera causa dell'insabbiamento, per molti riconducibile ad un'ipotizzata "ragion di Stato".

Vi era, tra l'altro, documentazione sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, su quello delle

Fosse Ardeatine, sulla strage di Marzabotto, e molto ulteriore materiale.

Ebbene, a partire dal 2002 su questi fatti tragici e atroci si sono sviluppate una serie di indagini prima e di giudizi poi attraverso cui la Magistratura militare, nella sua odierna compagine, ha fornito alla ricostruzione giudiziaria e storica e alle nostre coscienze un formidabile e straordinario contributo di memorie, conoscenze e consapevolezze.

Vorrei, al riguardo, segnalare che le vicende relativi a questi giudizi, e ovviamente ai fatti storici ivi riscostruiti, sono narrate in recente libro di cui è autore un illustre esponente della Magistratura militare, che è stato l'artefice primo di quei giudizi: mi riferisco al libro "Caccia ai nazisti" del procuratore generale militare presso la Corte D'Appello Marco De Paolis.

È un libro bellissimo, una testimonianza unica di una vicenda processuale e umana straordinaria, che ha coinvolto non solo il cons. De Paolis ma anche numerosi altri magistrati militari componenti dei Collegi giudicanti e tanti altri uomini delle istituzioni, fedeli e integerrimi servitori dello Stato.

Un libro coinvolgente, toccante, talvolta commovente, che ricostruisce le indagini e i processi che ci hanno restituito tante verità storiche su quei tragici fatti che rischiavano di essere, in parte, dimenticate o comunque trascurate, che ha ridato un senso alla parola giustizia rispetto a quegli eventi, che ha restituito dignità giudiziaria alle vittime e ai loro parenti, e certamente ha riparato nel modo più pieno a condotte poco trasparenti che purtroppo, in anni ormai lontani, erano state tenute da taluni magistrati militari, autori dei segnalati occultamenti.

Un libro che, come afferma la senatrice Liliana Segre nella prefazione, "*accende le luci su efferate vicende per decenni ignorate e nascoste nel cosiddetto "armadio della vergogna*".

E ciò deve indurci ad un apprezzamento ancora maggiore dell'opera dell'odierna Magistratura militare; non si è avuto alcun timore, alcuna remora nel riaprire quell'armadio della vergogna, si è proceduto con coraggio, altissimo senso delle istituzioni e della giustizia, fino alla verità, nella difficilissima opera di ricostruzione di fatti tanto lontani nel tempo, senza il timore di sconfessare quanto fatto da alcuni precedenti magistrati.

Si è così dato un contributo fondamentale non solo alla Giustizia, ma anche alla nostra memoria storica, alla formazione delle nostre coscienze democratiche e in ultimo alle nostre capacità di analisi del presente e di costruzione del futuro, che non possono prescindere da una corretta conoscenza del nostro passato, specie considerando che proprio dalla reazione alla tragica esperienza nazi-fascista è nata la nostra democrazia, fondata sui valori e sulle Istituzioni consacrati nella nostra straordinaria Costituzione.

Dunque tutti noi dobbiamo una profonda e sincera gratitudine alla Magistratura militare, il cui contributo alla conoscenza della storia e all'affermazione dei principi della nostra democrazia è forte e sarà certamente duraturo.

Ma questa esperienza ed in particolare quella narrata nel libro del cons. De Paolis, sollecita, a mio avviso, anche un'ulteriore serie di riflessioni, questa volta di natura più strettamente giuridica e professionale: istruire e svolgere processi a circa 60 di distanza dai fatti, contro imputati (i pochi ancora in vita) residenti all'estero e su fatti così complessi è molto difficile; l'opera svolta dalla Procura militare è stata, sotto il profilo tecnico istruttorio e giuridico, ammirevole.

Le vicende narrate costituiscono un esempio di grandi capacità investigative e organizzative e di profonda competenza giuridica, a cui non è estranea, a mio avviso, la precedente appartenenza del cons. alla magistratura giudicante e dunque la "cultura della giurisdizione" che ne scaturisce; un'esperienza, dunque, che va conosciuta e meditata da parte degli addetti ai lavori, magistrati e avvocati, e costituisce un modello e un esempio.

Dunque alla magistratura militare desidero oggi esprimere gratitudine e un apprezzamento, sincero e non formale, per la sua opera.

Infine, consentitemi di esprimere nuovamente, come già accadde in passato, il mio personale orgoglio per il contributo che attraverso la quotidiana attività professionale di avvocati dello Stato i miei colleghi e io diamo all'attività delle Forze Armate, e che svolgiamo talvolta, in casi di particolare rilevanza, anche dinanzi alla Magistratura militare, come avvenuto di recente in un importante caso di spionaggio militare.

Il rapporto dell'Avvocatura dello Stato con le Forze Armate, sostenuto da passione e impegno costanti, è connotato da grande fiducia e costante reciproca collaborazione, e, mi permetto di aggiungere, ci riserva molte soddisfazioni professionali.

Concludo dunque il mio intervento ringraziando Lei, Signor Presidente, la Corte tutta e tutti i presenti per avermi ascoltato e formulando l'augurio di un sereno e proficuo lavoro nell'anno giudiziario a venire.

Intervento del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Avv. Francesco Napoli

Corre l'obbligo, in prima battuta, di rivolgere un sentito ringraziamento per l'invito – a nome mio e di tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense, che ho il privilegio e l'onore di rappresentare quest'oggi – alla solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare e rivolgo a tutte le Autorità e agli ospiti presenti i migliori auguri di una buona prosecuzione dei lavori.

L'occasione di questo invito mi è particolarmente gradita anche perché consente di trattare alcune questioni che stanno particolarmente a cuore anche alla Avvocatura e sulle quali le recentissime modifiche hanno imposto una profonda riflessione circa il cambiamento che è doveroso affrontare e sulle problematiche pratiche che esso comporta.

Il primo riferimento, naturalmente, è alla innovazione tecnologica e alle sue ripercussioni sulla giustizia, specie quella penale. Uno dei primi studiosi dell'Information Technology (IT) e dell'intelligenza artificiale (IA) del mondo del diritto, Richard Susskind, nei "lontani" anni '90 ebbe l'ardire di scrivere che "nel futuro" gli avvocati avrebbero utilizzato l'e-mail come strumento principale di comunicazione con i propri assistiti. Venne sommerso dalle critiche indignate dell'avvocatura inglese.

E invece.

Non era certo imprevedibile che gli anni di pandemia avrebbero irrimediabilmente prodotto un lascito tale da intaccare anche il rito penale. Probabilmente, anche in assenza di una crisi sanitaria, l'abitudine all'utilizzo di un mezzo tende a renderlo più accettabile e a ridurre le cause di diffidenza.

Ed è così iniziato il percorso verso la digitalizzazione del processo penale, prima, e poi, con un poco di ritardo, anche del processo penale militare[1].

Ebbene, si tratta di un percorso che sin dall'inizio non si è rivelato semplice, poiché, come è noto, sia le normative di riferimento, sia le modalità tradizionali di gestione dei procedimenti si fondano ancora sull'uso predominante dei documenti cartacei.

Peraltro, a differenza di quanto accaduto nel settore civile – nel quale la transizione è stata quantomeno preceduta da anni di analisi, confronto e sperimentazione (anche con le organizzazioni professionali) – nel settore penale le decisioni adottate e le tempistiche individuate si sono rivelate più approssimative, dimostrando una scarsa consapevolezza delle difficoltà nell'implementare la digitalizzazione e la dematerializzazione degli atti. Non solo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha accelerato la digitalizzazione del sistema penale, ponendo l'urgenza di completare rapidamente il processo. Tuttavia, ciò ha portato a una formazione insufficiente per gli operatori coinvolti e a una mancanza di sperimentazione e confronto con gli utenti del sistema.

Pertanto, pur salutando con favore lo sforzo adeguatore del Legislatore – ravvisabile, certamente, nella idea della progressiva formazione del fascicolo informatico, del sistema di pagamento "pagoPA", della firma digitale – non si può non rilevare alcune approssimazioni ed alcuni confini poco chiari che potrebbero determinare un aggravio per l'attività difensiva. Penso alla disciplina del conferimento del mandato difensivo: sebbene venga ragionevolmente esplicitata la possibilità di autentica mediante firma digitale ad opera del difensore, viene poi prevista la necessità di un'attestazione di conformità all'originale allorquando il mandato venga conferito al medesimo su supporto cartaceo (e dunque quasi sempre). Tale previsione potrebbe aprire ad una irragionevole richiesta di attestazione di conformità all'originale anche per tutta la sconfinata varietà di atti "non

[1] Con il Decreto 19 luglio 2024, n. 123, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2024, n. 202, il Ministero della Difesa ha emanato le regole tecniche per il processo penale militare telematico. Il regolamento sarà in vigore dal prossimo 13 settembre 2024. Il ritardo è da considerarsi rispetto al termine indicato dalla normativa transitoria della c.d. riforma Cartabia e segnatamente dall'art. 87 comma 7 del Decreto legislativo n. 150/2022, ma coperto da una proroga concessa *ad hoc*, il decreto «*stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso*».

nativi digitali". Ed ancora. Penso al Portale della Giustizia Militare[2], penso ai depositi via pec ad indirizzi non ancora espressamente indicati.

Ma, come anticipavo, questo è solo uno dei profili sui quali la Avvocatura cerca di apportare il proprio contributo al fine di pervenire alle soluzioni più adeguate.

Ed infatti, un altro argomento sul quale mi sia consentito spendere qualche battuta riguarda un profilo collegato a doppio nodo con quello della presunzione di innocenza. La c.d. Riforma Nordio (l. 114/2024, entrata in vigore in 26 agosto 2024), ha previsto che il mero rinvio a giudizio (o l'ammissione a riti alternativi) del militare non sia, da solo, sufficiente per poter escludere lo stesso dalle aliquote di avanzamento, contrariamente a quanto avveniva nel vigore della precedente disciplina normativa.

Orbene, tale disposizione fa da *pendant* a quanto già attuato nel procedimento penale ordinario anche con la riforma del 2022, laddove, per esempio, non si prevedono effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta alle indagini. Si tratta di una modifica certamente attuativa dei dettami costituzionali legati alla presunzione di innocenza, principio che, non solo è essenziale per garantire un processo equo, ma ne costituisce la traccia fondante, essendo profondamente connaturato in esso, anche in ragione delle evidenti relazioni con diverse garanzie enunciate nella nostra Costituzione. Tra queste va evidenziata la consapevolezza del valore sociale della presunzione e, soprattutto, della sua potenza espansiva anche al di fuori del processo penale: occorre evitare che vi siano impropri condizionamenti nell'opinione pubblica, derivanti dal ritenere la colpevolezza della persona indagata (e pure ancora imputata), e che possa derivare un pregiudizio anche al di fuori dello stesso processo penale. È una delle più rilevanti barriere che deve essere abbattuta per garantire (ed incrementare) il livello di effettività di questo principio.

Eppure, come spesso avviene, le norme sono create senza "guardare al sistema" e peccano di spiacevoli difetti di coordinamento, tanto da lasciare irrisolte questioni tutt'altro che secondarie. Che cosa accade all'avanzamento del "militare" che sia prosciolto all'esito della messa alla prova? E quale effetto produce la sentenza per tenuità del fatto? Ancora una volta, si auspica che le lacune normative possano (e anzi debbano) essere colmate ricorrendo ai consolidati principi costituzionali e di matrice europea poco sopra richiamati.

Infine, mi sia concessa un'ultima brevissima considerazione.

Ci eravamo lasciati, lo scorso anno, con la speranza di raggiungere un giusto equilibrio tra la giurisdizione ordinaria e quella militare speciale. Ci eravamo lasciati riponendo fiducia nella Commissione ministeriale per il progetto di codice dei crimini internazionali e nella concreta messa in atto della Convenzione di Lubiana – L'Aia, così da raggiungere una effettiva cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti penali contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra.

Con dispiacere, ancora una volta, sono costretto a constatare, invece, un assordante silenzio in relazione ad una sistematica riforma della giustizia militare.

Anzi, è sconfortante pensare che sono sempre attuali le intenzioni di coloro che pensano di risolvere le questioni legate all'ordinamento giudiziario militare, ora eliminando la giurisdizione speciale militare dalla Costituzione, ora riducendone gli organi di giustizia o "specializzando" quelli ordinari.

La giustizia penale militare è efficiente, sa dare in tempi rapidi una risposta alle istanze di accertamento dei fatti. Avrebbe bisogno, piuttosto che essere privata del suo riconoscimento costituzionale, di essere valorizzata attraverso una chiara delimitazione delle materie che, facendo leva sul principio di ragionevolezza, rientrano per materia nella sua competenza.

D'altronde, il sistema giuridico militare ha esigenze specifiche che non sono presenti nel resto dell'ordinamento giuridico. Il senso del dovere (quale impegno generale e fedeltà all'istituzione), il coraggio e l'onore (quale misura delle azioni della vita militare), sono principi fondanti di questo ordinamento e dai quali dipende il diritto penale militare (in rapporto alle necessità di pace e di

[2] Accessibile al link https://portalegiustiziamilitare.difesa.it/, ma al quale non si può ancora accedere all'area riservata personale.

guerra), diritto che, a sua volta, sorge dall'interesse dello Stato per l'efficienza dell'organizzazione delle forze armate.

Nel quadro appena delineato, si rivela più che mai attuale l'esigenza diffusa e non più rinviabile di rimodernare la legge penale militare, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, al fine di garantire (e per certi versi) restituire piena efficacia a quanto espressamente sancito dalla nostra Carta costituzionale.

Intervento Presidente associazione Magistrati Militari

Dott. Filippo Verrone

Buongiorno a tutti,

porgo, anche a nome di tutta la categoria che rappresento, cordialissimi saluti a tutte le autorità: al Sottosegretario alla Difesa, alla Prima Presidente della Corte di Cassazione anche quale Presidente del nostro Consiglio della Magistratura militare da noi fortemente voluta in tale veste del lontano 1989 e a tutte le autorità civili e militari unitamente al personale del dicastero della difesa.

Mentre ascoltavo tutti questi discorsi, e ne ho fatte tante di queste cerimonie, facevo una considerazione: sono tutti consapevoli della nostra efficienza, della nostra produttività, della nostra capacità, per cui ogni anno puntualmente riceviamo tanti apprezzamenti ma c'è qualcosa che nel sistema non funziona bene se ancora, e da tanti anni, elemosiniamo riforme che non arrivano; evidentemente, e forse sarà una nostra carenza ed io credo che uno dei problemi risiede nella nostra mancata conoscenza da parte soprattutto dell'opinione pubblica, di ciò che siamo e che facciamo: siamo un'organizzazione, consentitemi questa vanteria, quasi perfetta come può essere testimoniato dalla categoria degli avvocati che frequentano le nostre aule e dalla polizia giudiziaria per quanto riguarda i pubblici ministeri; le loro testimonianze forse sono quelle più obiettive ed inoltre ho sentito da destra e da sinistra sempre espressioni di apprezzamento, sincero apprezzamento, per cui sono arrivato alla conclusione che il problema è che non sappiamo far emergere, non sappiamo vendere il nostro prodotto. In realtà noi siamo una giurisdizione che fa bene quello che ci è consentito fare e non è vero che facciamo poco, io non sono d'accordo sulla banale lettura delle statistiche perché dietro quei numeri apparentemente esigui ci sono dei processi che attengono tutti ad imputati che hanno un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione per i quali gli effetti non penali di un'eventuale condanna sono sicuramente più dirompenti della stessa condanna e quindi vengono gestiti con una particolare attenzione da parte loro ma anche con un particolare rigore da parte nostra; quindi il numero dei processi trattati non va attentamente letto in relazione alla qualità degli affari; ad esempio io presiedo il tribunale militare di Napoli e noi facciamo due udienze a settimana come minimo se non tre e prima delle 17 - 18 difficilmente riusciamo a chiudere l'udienza tutte la settimana; quindi i numeri vanno letti alla luce della qualità del prodotto giustizia che emettiamo; ecco ho sentito con piacere l'avvocato dello Stato che parlava delle nostre sentenze e lella loro qualità. Pertanto io non mi sento sottoutilizzato, anzi avrei difficoltà a essere utilizzato ulteriormente e sinceramente penso che come me questa affermazione la possono fare molti colleghi pur se esiste qualcuno che si imbosca ma questo c'è in tutte le categorie, nelle forze armate, nella magistratura ordinaria, contabile, amministrativa perché è normale che c'è il soggetto che tende comunque ad evitare di affrontare impegni dispendiosi; chiedo scusa per queste considerazioni ma esse nascono dal cuore insomma io da buon partenopeo non so recitare molto bene per cui devo dire sempre quello che penso.

Comunque volevo dare atto di aver constatato, in qualità di presidente dell'associazione, che nell'attuale legislatura nell'ambito del dicastero della difesa qualcosa sta cambiando e la conferma l'ho avuta oltre che nelle affermazioni pubbliche fatte al ministro Crosetto al Consiglio anche in sede privata in occasione della visita doverosamente resa nel corso della quale ho avuto modo di prendere atto della ferma determinazione di arrivare a certi risultati: a parte la questione della razionalizzazione della giurisdizione militare che è quella più complessa e chiaramente richiede del tempo e mi riferisco alla esigenza di un concorso pubblico per esami che consenta al Dicastero di reclutare i propri magistrati militari; alla necessità della creazione di una struttura presso il gabinetto dedicata alla magistratura militare, non una direzione generale che sarebbe eccessiva ma una struttura dedicata ai nostri problemi e che consenta l'applicazione del principio costituzionale che il ministro è responsabile dei servizi relativi alla giustizia oggi in gran parte delegati impropriamente al Consiglio che è e deve restare un organo di garanzia non è un organo di amministrazione attiva; in realtà alcune competenze sono prettamente e costituzionalmente affidate al ministro, per noi della difesa mentre per la magistratura ordinaria della giustizia per cui mi sento di dire che per la prima volta forse inizia a serpeggiare un cauto ottimismo e sperando che l'anno prossimo questo ottimismo non debba restare

nuovamente frustrato. Nello scusarmi per il tempo impegnato saluto tutti e nuovamente ringrazio il Presidente della Corte militare di Appello che ha consentito questo nostro intervento e ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi.

Intervento del Presidente della Camera Penale Militare

Avv. Saveria Mobrici

Signor Presidente della Corte
Signor Procuratore Generale
Al Signor Ministro
Al Primo Presidente della Cassazione
Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle FF.AA
Avvocati e Magistrati
Autorità, Signore e Signori e gentili ospiti

Con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo che oggi rivesto, prendo la parola per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario Militare 2025.

Questo momento solenne non trattasi di una mera celebrazione formale, ma un'occasione di riflessione sulla giustizia militare, sui suoi principi fondanti e sulle sfide future.

La Giustizia militare non è, e non deve essere considerata un'appendice residuale del diritto comune. Essa è al contrario, una dimensione fondamentale del nostro ordinamento, la cui disciplina e garanzie devono coesistere in un equilibrio che rispecchi la centralità dello Stato di diritto.

Ogni momento che la Camera Penale Militare impegna per creare e diffondere i canoni fondamentali del sistema della giustizia militare, merita adeguata e giusta cristallizzazione nel mondo della giurisdizione.

Nella funzione che mi appartiene e nel ruolo che rivesto, lotto, unitamente ai Colleghi che con abnegazione si adoperano per il raggiungimento degli scopi statutari che la Camera Penale Militare si è posta fin dall'inizio della sua costituzione, affinché, l'intero sistema Giustizia, dia una risposta di consapevolezza e di riconoscimento dei percorsi che abbiamo imposto alla nostra via maestra.

In questo perimetro, disegnato con attenzione e puntualità, dove la tortuosità e le difficoltà quotidiane, vengono affrontate con caparbietà e convinzione, abbiamo avuto modo di ribadire la nostra presenza e l'importanza della Camera Penale Militare in numerosissime occasioni che hanno consentito a riscuotere l'apprezzamento e il riconoscimento da parte delle Istituzioni giudiziarie, del mondo del diritto e della società.

Senza pretesa di completezza, mi pregio ricordare audizioni parlamentari, contribuendo con proposte concrete alla riforma del codice penale militare e all'armonizzazione delle normative con i principi internazionali, abbiamo contribuito alla formazione di una nuova generazione di avvocati esperti in diritto militare, consapevoli della peculiarità di questa materia e pronti a far valere con autorevolezza e preparazione, le ragioni della difesa.

Abbiamo richiesto e sostenuto con forza, il riconoscimento del diritto militare come materia specialistica, affinché la difesa sia sempre più qualificata e corrispondente alle sfide del presente.

Non nascondo le difficoltà che si frappongono per un riconoscimento ad ampio raggio che tenga conto della necessità di collaborazione, aiuto e sprone.

L'intento di questa nostra importante Istituzione è comunque quello di non fermarsi mai. Qualsiasi ostacolo si porrà dinanzi, troverà adeguata corrispondenza dirompente.

I tempi complicati e complessi che stiamo vivendo, evidenziano la necessità ineludibile di parametri evoluti, rispondenti alla modernizzazione delle tematiche che integrano la giustizia militare con il mondo civile soprattutto in ambito internazionale.

Il Diritto militare penale non deve trovarsi impreparato, senza soluzioni ai casi che quotidianamente si presentano in assenza di preavviso.

La velocizzazione ipersonica che caratterizza la realtà contemporanea, anche e soprattutto con l'espansione senza soluzione di continuità dei sistemi di intelligenza artificiale, pretende risposte coerenti ed immediate che non consentono più tempi morti se non a rischio del mantenimento in vita della stessa Istituzione.

Con queste premesse ed auspici, voglio continuare a credere nella giustizia penale militare e nella necessità di dare alla stessa, sempre al passo con i tempi, il vestito migliore, mai tralasciando ogni particolare, per una cultura della giurisdizione militare che non si fermi alle apparenze ma si confronti in ogni momento con l'irreversibile necessità della tutela dei diritti, nel rispetto della sacralità della Carta Costituzionale e dei Principi del Diritto Sovranazionale.

Non possiamo dimenticare che ogni epoca ha dovuto affrontare le proprie sfide giuridiche e che il problema della giustizia non è mai definitivamente risolto.

Come affermava Norberto Bobbio "*Ogni generazione si trova di fronte a nuove ingiustizie da combattere"*. A noi spetta il compito di essere custodi di questa battaglia, affinché la giustizia militare resti un pilastro solido dello Stato di diritto e un esempio di equilibrio tra disciplina e libertà.

In chiusura, nel solenne avvio di questo Anno Giudiziario, desidero trasferire un pensiero che deve risuonare non solo nelle aule dei tribunali militari, ma nella coscienza di ogni uomo e donna che amministra la giustizia: "*Non est potestas nisi a lege, nec iustitia sine veritate*" (non vi è potere senza legge, né giustizia senza verità).

Perché senza giustizia, nessuna società, nessuna nazione può dirsi veramente forte.

Grazie.